

CCLXXII.

TORNATA DEL 4 LUGLIO 1908

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Presentazione di relazioni — Per la memoria del generale Giuseppe Garibaldi, parlano il senatore Cavalli, il Presidente, e il ministro degli affari esteri — Votazione a scrutinio segreto — Discussione del disegno di legge: « Approvazione: 1° della Convenzione fra l'Italia e l'Etiopia, in data di Addis Abeba 16 maggio 1908, per la delimitazione della frontiera tra la Somalia italiana e l'Etiopia; 2° della Convenzione fra l'Italia e l'Etiopia in data di Addis Abeba 10 maggio 1907, per la delimitazione della frontiera tra l'Eritrea e l'Etiopia verso la Dancalia; 3° dell'Atto addizionale italo-etioptico, in data di Addis Abeba 16 maggio 1908, alla Convenzione della stessa data, relativa al confine tra la Somalia italiana e l'Etiopia pel pagamento di tre milioni di lire italiane all'imperatore di Etiopia » (N. 913) — È aperta la discussione generale — Discorsi dei senatori Pierantoni, Carafu d'Andria, e del ministro degli affari esteri — Replica del senatore Pierantoni — Chiusa la discussione generale, si approvano senza osservazioni i due articoli del disegno di legge e le relative Convenzioni — Giuramento dei senatori Dallolio, Bruno e Turrisi — Si approvano senza discussione i disegni di legge: « Maggiore assegnazione di L. 59,000 per la ricostruzione della casa demaniale in Therapia per uso della Regia Ambasciata in Costantinopoli » (N. 928); « Approvazione di maggiore assegnazione di L. 69,000 per la spesa di adattamento e di arredamento al palazzo demaniale ad uso della Regia Ambasciata in Berlino » (N. 929); « Aumento di stanziamento per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, contenente provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari » (N. 914); « Nuovo ruolo organico del personale del Regio Istituto femminile di Montagnano » (N. 901); « Provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati » (N. 911) — Chiusura di votazione — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Autorizzazione di fondi per il riscatto della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani » (N. 919) — Dopo osservazioni del senatore Paternò, relatore, e del ministro dei lavori pubblici, l'articolo 1° è approvato — Senza discussione sono approvati gli altri due articoli del disegno di legge che è rinviato allo scrutinio segreto — Sono approvati senza discussione i disegni di legge: « Provvedimenti per le pensioni e per il trattamento del personale delle ferrovie dello Stato » (N. 922); « Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di una piazza nella città di S. Pier d' Arena » (N. 925); « Conversione in legge del decreto Reale 12 marzo 1908, n. 110, sull'ordinamento delle Direzioni compartimentali delle ferrovie dello Stato » (N. 920) — Discussione del disegno di legge: « Permuta di stabili fra il Demanio dello Stato ed il comune di Venezia » (N. 907) — Parla il relatore, senatore Tiepolo, al quale risponde il ministro delle finanze — Dopo una replica del relatore, l'articolo unico del disegno di legge è rinviato*

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1908

allo scrutinio segreto — È approvato senza discussione il disegno di legge: « Approvazione preventiva dei tori da destinarsi alla monta pubblica » (N. 912) — Risultato di votazione — Votazione a scrutinio segreto — Si approvano senza discussione i disegni di legge: « Modificazioni alla legge 22 luglio 1906, n. 534, sulle rivendite di generi di privativa dello Stato » (N. 888); « Provvedimenti per la R. guardia di finanza » (N. 824) — Discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del Regio esercito, al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione delle guerra; aumento di stanziamento da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909 e 1909-910 per migliorare gli assegni, nonché alcuni speciali servizi del Regio esercito » (N. 830) — Dopo la relazione orale del senatore Sani, è aperta la discussione generale — Parla il senatore Tassi, al quale risponde il ministro della guerra — Chiusa la discussione generale, si approvano senza discussione gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto — Chiusura e risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 14.

Sono presenti tutti i ministri.

ARRIVABENE, *segretario*, da lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene, di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

N. 441. Il Consiglio comunale di Palmi esprime voti al Senato perchè voglia modificare il disegno di legge: « Provvedimenti per la Basilicata e per la Calabria ».

N. 445. Il Consiglio comunale di Girgenti esprime voti al Senato perchè siano assunte dallo Stato le spese per i segretari e personale di servizio delle scuole secondarie in Sicilia.

N. 446. Il comune di Calcinaiia esprime voti al Senato per la non approvazione del disegno di legge: « Delimitazioni di confine fra Calcinaiia e Contevera ».

N. 447. I consiglieri comunali e gli elettori del comune di Paupise fanno voti al Senato per la non approvazione del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo di Ponte, frazione di Paupise ».

N. 448. L'avv. Mangini Angelo di Varzi chiede un provvedimento in suo favore.

N. 449. Il consigliere comunale Del Mennato Pasquale di Paupise fa voti identici alla petizione N. 447.

N. 450. Gli impiegati del ruolo aggiunto del

Ministero dei lavori pubblici fanno voti perchè sia ragguagliata la indennità di collocamento a riposo di un mese di stipendio per anno di servizio compiuto, oppure nella misura stabilita per gl'impiegati di ruolo che, per ragioni speciali, non possono aver diritto a pensione.

N. 451. Giuseppe Acquabona di Treviso fa voti al Senato perchè voglia modificare il disegno di legge relativo agli assegni degli ufficiali del R. esercito.

Presentazione di relazioni.

PENSERINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PENSERINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Provvedimenti per il Reale Corpo del Genio civile.

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore Penserini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

TIEPOLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TIEPOLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Rinnovazione dei Consigli comunali e provinciali.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Tiepolo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

BORGATTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA. Io proporrei che questo disegno di legge per la rinnovazione dei Consigli co-

munali e provinciali, fosse iscritto all'ordine del giorno per la seduta di domani.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge non è segnato fra quelli urgenti, domando perciò che cosa intende fare il Governo.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Per parte sua il Governo non ha alcuna ragione di opporsi alla proposta del senatore Borgatta.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi opposizioni, la proposta del senatore Borgatta si intende approvata.

In memoria del generale Giuseppe Garibaldi.

CAVALLI. Demando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Ricordando che oggi ricorre l'anniversario della nascita di Garibaldi, di cui nello scorso anno fu festeggiato il centenario, e che il Senato si unì alla Camera elettiva, col plauso di tutto il Paese, nel rendere più solenne quella data, con leggi che altamente onorano il Parlamento italiano; mentre rendo omaggio alla gloriosa memoria, esprimo fervidissimo il voto che l'applicazione di quelle leggi non abbia alcun ritardo, specialmente quella che riguarda l'acquisto da parte dello Stato della tomba del Glorioso Eroe Italiano. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. La memoria del generale Garibaldi è indelebile nel cuore di tutti gli Italiani, come la memoria di tutti i fatteri e cooperatori della indipendenza ed unità italiana. Il Senato quindi si unirà sempre di gran cuore a qualunque onoranza si voglia rendere al nome del generale Garibaldi, ed a qualunque proposta che tenda a sempre più glorificarne la memoria. (*Approvazioni*).

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Demando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Nel discorso del senatore Cavalli si contengono due parti. Anzitutto l'espressione di sentimenti patriottici, ed a questi il Governo cordialmente si associa, e poi una proposta concreta, e di questa mi riservo di informare il Presidente del Consiglio. (*Approvazioni*).

CAVALLI. Demando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Ringrazio il signor ministro della risposta che ha voluto darmi.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della Convenzione stipulata tra il Governo e il municipio di Napoli, l'8 febbraio 1908, per completare le opere di risanamento della città di Napoli, ed altri provvedimenti a favore di quel comune;

Concessione al comune di Bologna della facoltà di valersi delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 (3°, 4° e 5° capoverso) della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per alcune opere di risanamento;

Devoluzione a favore delle provincie di Cuneo, Napoli, Massa e Torino delle somme dovute dallo Stato per la ritardata attivazione del nuovo catasto;

Maggiore assegnazione di lire 5,500,000 al capitolo n. 115 - Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica e indennità ai Reali carabinieri - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908;

Esenzione dalle imposte fondiari delle case dei contadini nelle provincie meridionali, nella Sicilia e nella Sardegna;

Provvedimenti relativi alla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia;

Proroga delle disposizioni contenute nella legge 19 dicembre 1901, n. 511, relative al conto corrente tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare;

Autorizzazione per la spesa straordinaria di lire un milione dipendente dalla definizione di una causa col comune di Napoli, relativa a lavori eseguiti nel 1868 per la frana del monte Echia a Pizzofalcone;

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale di Barletta;

Separazione del comune di Cellere dal mandamento di Toscanella e sua aggregazione a quello di Valentano;

Spese militari fino al 30 giugno 1917.

Prego il senatore, segretario, Melodia di procedere all'appello nominale per questa votazione.

MELODIA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge « Approvazione: 1° della Convenzione fra l'Italia e l'Etiopia, in data di Addis Abeba 16 maggio 1908, per la delimitazione della frontiera tra la Somalia italiana e l'Etiopia; 2° della Convenzione fra l'Italia e l'Etiopia in data di Addis Abeba 16 maggio 1907, per la delimitazione della frontiera tra l'Eritrea e l'Etiopia verso la Dancaia; 3° dell'Atto addizionale italo-etio-pico, in data di Addis Abeba 16 maggio 1908, alla Convenzione della stessa data, relativa al confine tra la Somalia italiana e l'Etiopia pel pagamento di tre milioni di lire italiane all'imperatore di Etiopia » (N. 913 - urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione: 1° della Convenzione fra l'Italia e l'Etiopia in data di Addis Abeba 16 maggio 1908, per la delimitazione della frontiera tra la Somalia italiana e l'Etiopia; 2° della Convenzione fra l'Italia e l'Etiopia in data di Addis Abeba 16 maggio 1908, per la delimitazione della frontiera fra l'Eritrea e l'Etiopia verso la Dancaia; 3° dell'Atto addizionale italo-etio-pico, in data di Addis Abeba, 16 maggio 1908, alla Convenzione della stessa data relativa al confine tra la Somalia italiana ed Etiopia pel pagamento di tre milioni di lire italiane all'imperatore di Etiopia ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 913).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Poco fa un egregio amico che conosce la mia stanchezza, causata da altri lavori, mi ha domandato: « E perchè tu parli? ». Gli ho risposto: « Per le stesse ragioni per cui tu taci ». È naturale l'antitesi fra chi con piena fede nelle cose d'Africa è convinto che queste tre convenzioni adducono grandi vantaggi alla Patria, rimuovono dissidi e dischiudono gli orizzonti di un lieto avvenire, onde può dormire serenamente tranquillo i sogni del giusto, e chi ha l'animo agitato dai pericoli e dai danni che possono da esse derivare, e dopo lungo studio sente di dover compiere il suo dovere parlando. Per quanto il tempo, la dura stagione

e il diritto, che abbiamo di prendere meritato riposo, ci facciano certi che il parlare è grave, che l'ascoltare è penoso; cercherò di essere ordinato, facendo discorso severamente corretto, vincendo l'indole mia, e contenendo l'abbondante discorso, che l'anima non ancora stanca mi detta. I miei precedenti voi li potete ricordare. Nulla mai vi chiesi in quest'Assemblea, eccetto il sorriso dell'amico, che allieti la nostra azione quotidiana. Però ho bisogno di raccomandare la mia opposizione con la rimembranza di precedenti, studiandomi di schivare sul mio cammino la prevalenza delle dottrine, per rimanere nel campo strettamente legislativo.

È un fatto innegabile che nell'ultimo quarto del secolo passato l'Europa si accese di una febbre ardente di cupidigia, volle occupare l'Africa, avida di fondare fattorie, di vendere conterie, di estrarre le ricchezze giacenti in quel suolo, sostenendo di voler diffondere l'incivilimento, mentre, per la conquista dello spirito, ha usato, per pionieri, missionari ascetici e venditori di Bibbie. L'Islam invece sussiste e ispira i Madhi per mezzo di Santoni, di profeti veggenti che accendono i furori religiosi e chiedono, secondo le leggi del Corano, l'uccisione dell'infedele per guadagnare il paradiso promesso da Maometto. Noi crediamo di sfruttare quelle terre, recandovi macchine, operai, industriali, capitali, per creare ricchezze. E in questa ambizione non teniamo conto dei pericoli, dai quali sono minacciate tutte le nazioni europee e cristiane. Se guardate dal Marocco sino all'India l'azione delle religioni Buddistica e Maomettana e le sette che ivi si agitano, vedrete che da noi si distinguono le patrie, vi sono gelosie e determinazioni di confini, distinzioni di razze, di lingue, di genio, di scuole che separano le nazionalità, mentre i Musulmani hanno come determinazione di confine la terra ove l'Islamismo si separa dal mondo cristiano.

Chiunque crede che si possa metter fine a questa triste e perpetua lotta di razze, accesa dalle religioni, è un illuso, un incosciente.

Possiamo ricordare i tempi, nei quali gli Arabi avevano occupato tanta parte d'Italia, i Saraceni, che vennero perfino a saccheggiare San Pietro, le lotte delle Crociate che lasciarono il sistema delle capitolazioni per cui gli europei, i cristiani rimasero accampati in-

nanzi all' Islamismo come una sola nazione, avente empori, scali, magistrati e facevano buon commercio. Noi volemmo dal 1885 in appresso, e lo sa bene il ministro degli esteri, amico mio, assegnare norme dettate dalla diplomazia per le espansioni coloniali; contro quelle regole gli Stati presto si abbandonarono a viete e nefaste tradizioni, che la ragione e il progresso avevano condannate. Vo' parlare del trattato di Berlino del 1885 e delle millantate occupazioni per forza militare. In quel trattato si stipulò che l'espansione coloniale dev'essere fatta con la osservanza delle seguenti condizioni: la prima, di occupare terre *nullius*, derelitte o disabitate; la seconda con l'*animus dominii*; la terza di imprimere la sovranità su queste terre con segno palese di dominio; e infine di dare comunicazione del dominio agli altri Stati, specialmente ai marittimi, affinchè potessero esercitare il diritto di reclamo, se potessero provare un diritto di priorità.

Invece, per fatalità di ambizioni, e nel fervore di gelosie fortunatamente sopite tra inglesi, francesi, italiani ed altre genti russe e greche, si rinnovarono le condannate leggi della forza che parevano esulate dalla coscienza delle genti. Cito il diritto di conquista, di cui purtroppo parlò Francesco Crispi alle Assemblee legislative, nella ostinata lotta contro l'Abissinia che trasse la patria alle grandi sventure, la cui memoria ancora mi offende.

Accanto alla vieta teorica della conquista bellica rimase la occupazione larvata talvolta sotto la forma della vendita, od acquisto con remunerazione, ovvero di cessione amichevole. Ebbene, per quanto si sia studiata la forma diplomatica di queste convenzioni presentate alle Assemblee legislative senza documenti, senza illustrazioni, la verità innegabile è questa, che i tre milioni che si pagheranno all'Imperatore Vincitore del leone di Giuda, rappresentano il prezzo per l'acquisto di terre che sono indicate solamente per la distesa di 50 chilometri, mentre nella realtà delle cose per lo studio dell'etnografia, dell'agricoltura, delle religioni, della storia, dei costumi delle genti colà viventi, risulta un acquisto inutile, pericoloso, subordinato a condizioni impossibili.

Procederò a fare questa dimostrazione, dichiarando che sento vivo dolore tuttavolta che si rimprovera ai nostri governanti e alle no-

stre Assemblee di aver commesso errori, di essere stati negligenti, di essere stati avari a dare danaro ai colonizzatori, mentre la miseria e la povertà durano dentro i confini della patria.

Credetemi, miei cari colleghi, chi medita le pagine di coloro che sono o furono maestri nella scienza del giure coloniale, e studia le condizioni delle imprese di tutti i popoli che vollero essere colonizzatori senza averne l'apparecchio e la competenza, raccoglie la certa avversione che domina l'animo mio.

Emilio Delaveleye in un libro dal titolo, *Des causes actuelles de guerre en Europe*, scrisse: « Le questioni coloniali adducono perturbazioni nel cammino del regime parlamentare, e, introducendo una causa di dissoluzione nella composizione dei partiti, ne risulta una grande instabilità nell'esistenza dei Ministeri, e la madre patria ne soffre per difficoltà che sorgono. Ciò si osserva costantemente in Olan'a e talvolta in Inghilterra ».

E qui vo' ricordare che l'onorevole ministro Tommaso Tittoni, tornato una seconda volta ministro degli esteri, ha annunciato che questi pericoli sono finiti in Italia. Egli si affida alla convenzione del 1906, stipulata tra la Francia, l'Inghilterra e l'Italia, che s'impegnarono ad osservare lo *statu quo* ed a non toccare l'Har-rar. Stima che le crisi ministeriali che avvennero nel passato per le notizie delle sconfitte, per episodi dolorosi, come per esempio quelli del Tonchino e di Fashoda più in là, non sono più possibili. Ma la concordia tra le nazioni europee non esclude la concorrenza dei coloni così detti. E bisogna pensare che ci stanno contro l'Asia, l'India, l'Africa, e tutte le altre genti estranee alla cultura europea.

Chi di noi non ricorda che lord Gladstone e lord Grey dovettero deporre il potere il giorno che non osarono di prendere le armi per salvare Gordon e per serbare Kartum?

« Le assemblee parlamentari - prosegue il Delaveleye - sono assai poco adatte a governare le colonie; in primo luogo perchè non sono scelte a tal fine; in secondo perchè la maggior parte de' membri non conosce assolutamente nulla delle questioni coloniali ».

Vorrei che fosse annunciato che S. M. il Re scioglierà il Parlamento per sapere se gli Italiani debbano essere colonizzatori e per dare

al Governo un indirizzo sopra il governo dell'Eritrea e delle altre terre.

L'Italiano è forse più ricco di studi geografici degl'Inglesi? Chi saprebbe dare una risposta affermativa?

Vi sono vanitosi e superbi che credono conoscere tutte le cose umane e divine.

Prosegue l'insigne scrittore: « Quando nella Camera dei Comuni si discutono gli affari dell'India, la sala si vuota. Non si può abbandonare al potere esecutivo il diritto di tutto fare, e frattanto le Camere sono incapaci di esercitare un utile controllo.

« Il sistema coloniale richiede uno spirito di continuità, un rigore e un'autorità dispotica che più non si vuole tollerare; si è dunque in un circolo vizioso. I ministri stessi, continuamente assorbiti dalle cure interne, dalla politica estera e soprattutto dalle lotte elettorali, non possono accordare al governo delle colonie, che un tempo brevissimo e un'attenzione distratissima ». In questa condizione politica, possiamo pretendere che sia sollevata una grande discussione parlamentare, e che ciascuno dica la sua opinione, fondandola sopra uno studio personale, sopra viaggi, esplorazioni statistiche, storie e altri indispensabili elementi? Avviene che le Assemblee si attengano a quello che dice la stampa, a quello che riferiscono coloro che, tornando da una costa dell'Africa, portano una visione errata della realtà, forse talvolta creata da interessi.

Dette queste cose, tocco il punto principale.

Ricordo in qual modo lo Stato nostro diventò sovrano della Somalia, che prima era detta *Benadir*. Questa denominazione fu corretta dopo da un discorso dell'onor. Baldissera. Antonio Cecchi fu nominato console generale in Zanzibar, e sollevò una questione di offesa che disse fatta dal sultano al nostro Re, onde abbassò la bandiera, perchè Crispi sognava un impero africano. Crispi stipulò una convenzione con una Società inglese, per la quale i porti detti del Benadir furono ceduti al Governo italiano. I nostri uomini politici, senza idee precise, spesso imitarono le nazioni straniere. Perchè la Francia, la Germania e l'Inghilterra fecero acquisti, stimarono che dovessimo farli anche noi: ad una località fu dato il nome d'Itala.

Nel 12 agosto 1892, tra il Portal e il Cattoni fu stipulato che una Società italiana a-

vrebbe presa l'amministrazione delle città e dei porti, con un raggio di 10 miglia marittime.

Quando fu approvata detta convenzione, Luchino Dal Verme difese il patto, dicendo per altro: « se fosse il caso di dare un consiglio per un'altra espansione, all'infuori dei confini nella nostra attuale sfera d'influenza, io direi che ne abbiamo abbastanza ».

Pensò di sostenere come buona l'idea di una Società commerciale citando l'esempio della Società commerciale germanica, che, avendo i suoi possessi fra quelli detti nostri nel 1891, stipulò un accordo di affitto col sultano di Zanzibar, duraturo per 50 anni, della lista di costa, dietro l'annuo pagamento di 80,000 talleri. Conchiuse dicendo che col nostro accordo non si faceva una cattiva speculazione, perchè il nostro Governo spendeva 300,000 lire.

Non passarono che pochi mesi e la Germania riscattò quella colonia dei tedeschi pagando 40 milioni. Sorse la società italiana Leonardi che dopo poco tempo fallì. È strano che la sua liquidazione non trovi ancora la decisione finale.

Io solo in quest'Assemblea parlai animoso contro il progetto. Tutti applaudirono il ministro Visconti-Venosta. Ecco la virtù delle maggioranze!

La colonia fu presa dallo Stato. L'onorevole ministro Tittoni dichiarò che la Camera l'aveva eccitato a fare qualche cosa di quella nostra colonia. Fu entusiasmato dei belli esperimenti, delle promesse date dalle piante di cotone. Supponendo maestose le promesse, volle utilizzare le terre, che aspettano il capitale; si dicono gli uomini già preparati, numerose le richieste di concessioni dei terreni della regione africana per aumentare la debole attività nazionale. Io, che sorsi a combattere contro quel disegno di legge, sostenendo che era impossibile la fortuna di quella Società. Ora per la postura geografica nostra tra Kisimayo, che spetta all'Inghilterra e Zeila, parimenti inglese, ed Obia che spetta alla Francia, noi avremmo il dominio di un paese poco esplorato, saremmo stati spinti al contatto di razze terribili, nemiche dell'elemento cristiano, dell'elemento bianco, e chiusi in una zona in cui vi è per una metà dell'anno la costa chiusa. Sono lieto di vedere che della costa chiusa è parlato con lealtà di gentiluomo, nella stessa relazione dell'Ufficio centrale. Ora gli imprudenti, così li chiamo, hanno

osato gridare ai quattro venti che la costa chiusa non esiste.

Prima i miei studi personali, poi documenti ufficiali da me richiesti, riaffermano che la navigazione generale è impedita dal mese di maggio al mese di ottobre per i venti monsoni: tale verità conoscono la Direzione generale delle poste e dei telegrafi e il Ministero della marina, che hanno affermato quello che è un fatto, che il tempo non può cambiare, fino a quando non si trovi il modo di cambiare il corso dei venti. Si è fatto anche abuso di un nome rispettabile, dell'ufficiale di marina Cerrini, che non può aver detto che, durante il tempo della costa chiusa, che dura da maggio fino a settembre o ottobre, possono approdare o partire navi, le quali potrebbero caricare o scaricare le merci. E dove i porti che chiedono gli africani?

Dico qualche cosa di più.

Chiunque studia le grandi gare sorte per la produzione del cotone, apprende che, innanzi tutti, gli americani diventarono i grandi fornitori del cotone nel mercato mondiale e tuttora lo sono. Quando sorse e durava la guerra di secessione, i Peruviani fecero grandi sacrifici di capitali per ottenere la coltivazione del cotone nelle loro terre; perdettero molti capitali, e alla fine tornarono alla coltivazione della canna da zucchero. Nelle colonie si hanno prodotti di ordine primario e di ordine secondario. L'industria francese sopra 239,517,146 chilogrammi di cotone che impiegò nell'anno 1905, n'ebbe importati 239,139,802 dallo straniero, e 377,314 cioè solamente una sesta parte, dalle colonie francesi. L'industria cotoniera europea cerca liberarsi dalla supremazia degli Stati Uniti.

La coltura è sviluppata nell'Egitto, nelle Indie inglesi e nell'Asia centrale. La valle del Niger, il Nilo francese sono indicati come paesi che potranno diventare terre di produzione. Nel 1903 fu fondata in Francia l'*Association cotonnière coloniale*. Chi ha studiato la possibilità della concorrenza da farsi alle produzioni americane ed inglesi? Quali vantaggi avrebbe la patria nostra, se qualche Società riuscisse a produrre cotone come materia greggia? Il cotone sarà introdotto e lavorato in Italia, sarà esportata la merce? Sarà offerta a maggior mercato di quello che fanno gli inglesi? Chi ha letto nei due volumi pubblicati da Lord Cromer quanto si fa

nel vicino Egitto? La siccità è stata forte nell'anno in parecchie parti del mondo, e poichè non fu buona la qualità del raccolto egiziano, si è già annunciata la decisione d'irrigare i campi cotoniferi due volte all'anno.

Se coloro i quali domandano concessioni di terre volessero correre il semplice rischio del capitale, lascerei a ciascuno di essere arbitro delle cose sue. Se si ammettono la prodigalità, le audaci imprese, direi, vadano pure a fare i cotonieri. Ma invece si domanda una serie di provvedimenti; tolta la garanzia, che persino si osò chiedere per le concessioni, è da vedere se lo Stato nostro debba spendere danaro per dilatare i possedimenti in Africa e presso l'Oceano Indiano, e se sieno serie le stipulazioni contenute nelle Convenzioni. Questo punto culminante va trattato sotto due aspetti, e primieramente vi è la possibilità storica e naturale di determinare confini di signoria tra genti che non vivono in una forma federale, nè in forma monarchica, nè in una forma unitaria, perchè si tratta di mistioni di tribù varie per lingue, per costumi e diverse per odi e per sentimenti?

L'Italia ha alcuni libri che possono essere consultati con profitto da molti conferenzieri, dagli ufficiali del Ministero e dagli onorevoli colleghi della Commissione dei trattati internazionali, che hanno raccomandato senza dimostrazione questo disegno di legge. Invece un obbietto così nuovo, così grave, non è illustrato da veruno studio, nè da allegati. Bastava prendere il libro del Bòtogo, il quale in un capitolo del suo volume scrisse un'amplissima monografia, forse la più utile e bella che sia stata scritta sopra Lugh per meditare i certi danni. Avrebbero ministro e colleghi riappreso (mi duole, onorevole ministro, il dirlo) che il Governo ha comprato sotto gravissime condizioni territori che non sono dell'imperatore dell'Etiopia, a meno che si voglia ammettere che le invasioni fatte dai capi abissini anelanti di arrivare fino al mare abbiano creato un diritto storico certo di sovranità, che permetta la cessione la quale si ottiene per tre milioni.

L'onor. ministro nella breve relazione, che poco fa ho letta, ha dovuto riconoscere potersi sostenere che il territorio era nella nostra zona d'influenza; ci ha detto che ha voluto ottenere la sicurezza dei possedimenti. Ma nella stessa relazione

il ministro narra che incontrò grandi difficoltà e grandi contrasti da parte dei capi abissini contro la cessione della terra sino a Dolo. Ha il Ministero notizia della storia di Lugh? La riassumo rapidamente. Ascoltate! Lugh significa città dove si entra per una sola porta. La leggenda narra che fu fondata dagli Arabi due o tre secoli fa. Lo sceich di Lerma che aveva nome Diu Abubeker, padre di numerosa prole, mandò quattro figliuoli Omar, Gemalo, Facar e Samsun a cercare fortuna. Sbarcati a Mogadiscio, si separarono; Omar fu il fondatore di Lugh, sul Ganana.

Prima del 1892 la città non era conosciuta; Bòttego vi entrò nel 13 marzo 1893.

È il più importante centro commerciale, perchè vi affluiscono i prodotti dei Boran, della Somalia orientale, dei Giamgiam e degli Arussi. È stimata d'importanza capitale per i rapporti con i possedimenti sull'Oceano indiano.

Non è solamente Lugh che è venduta. Sono ancora divise le tribù tra l'Abissinia e l'Italia. Le tribù nulla sanno dei trattati, nulla della forza italiana, nulla della buona fede, sulla quale i trattati si dovrebbero fondare.

Quando si pensa che moltissimi trattati furono violati da monarchi civili, da popoli liberi, come si potrà credere che le dette tribù, che non conoscono la nostra lingua e non sanno che sia l'Italia, vorranno sottomettersi ad una dominazione quasi nominale e rispettare le linee di confine che si dice doversi nel più breve tempo possibile tracciare e che non saranno tracciate?

Nei volumi del Cecchi, in parte, e nel libro del Bòttego sono indicati i costumi dei Somali, le diverse tribù nelle quali si dividono.

Per essere esatto, poco fa ancora una volta ho riletto alcune pagine di quel libro per indicare quali sono dette tribù, quali i loro costumi e i sentimenti contro i quali il Governo deve lottare, affermando una sovranità simile all'impossibile, perchè mancano strade e tutte le forme dell'umano incivilimento.

Gli indigeni dissero al Bòttego che i Somali, ad eccezione dei Gubahin, abitatori delle rive del Ganana (Giuba), e degli Addò riveraschi dell'Uebi, provennero dall'Arabia, cacciando dalla costa i Galla e spingendoli sempre più verso nord-ovest e verso ovest.

Il valoroso esploratore distinse quelle razze confuse in tre razze distinte: gli Ogaden; i Somali Rahanuin; gli abitanti delle valli dei fiumi (Gubahin e Addò).

La prima razza comprende tutti quelli che abitano a nord, a nord-ovest dell'Uebi, i Gurra ed alcuni distretti lungo il Ganana e la costa dell'Oceano indiano. Questa razza conserva il tipo somalo, tanto celebrato, cioè l'aspetto guerriero, l'incenso maestoso, il corpo snello; è la più estesa di tutte e si divide in tre ordini o classi: il Somalo propriamente detto, il Tumal e il Midgan. I primi sono più numerosi. I Tumal e i Midgan sono tutti armati di archi, di frecce avvelenate, pochissimi portano la lancia. Invece gli Ogaden vanno sempre armati di lancia.

Il Somalo si dedica generalmente alla pastorizia, il Tumal ai mestieri, e il Midgan alla caccia e alla guerra. Dalla loro occupazione presero i loro nomi: così disse il Bòttego.

I Tumal non hanno capi religiosi o capi di villaggi, e pur essendo più bellicosi, sono sottoposti agli Ogaden, ai quali sono obbligati di dar parte del bottino ricavato dalle loro frequenti razzie. Se il costume di queste genti è quello di fare razzie, come si farà a cambiare i loro costumi, con quale vantaggio e con quale utilità?

I Rahanuin abitano un certo tratto di territorio sulla sinistra del fiume Uebi, e la maggior parte della regione siede fra questo fiume e il Giuba. Si crede che furono gli ultimi a giungere dall'Arabia, e se ne ha la prova nel fatto che tra essi vi sono molti preti, che hanno l'uso di stabilirsi nei punti più favorevoli del territorio occupato, e vi fondano villaggi religiosi, ove s'insegna il Corano ed ove gli altri Somali vanno in pellegrinaggio.

I Bahanuin sono i più astuti e intelligenti. Le convenzioni hanno diviso queste genti comuni per religione, per costumi, per tendenze, e come volete che obbediscano ad un trattato fatto da un capo abissino, di religione copta, che era un invasore ed un occupatore? All'odio che esiste verso gli Italiani si aggiunge un'altra ragione di odio.

Gli Ogaden e i Rahanuin erano divisi un tempo in famiglie. Cresciute queste in numero, dovettero estendere il loro territorio, onde si divisero in tribù ed i loro capi tribù non hanno

un potere assoluto; lo Sceich è considerato come giudice, perchè conosce bene il Corano e le tradizioni popolari. I capi sono generalmente elettivi e scelti fra i notabili del circondario, i quali sono rigidi osservatori del Corano. Costoro hanno un potere politico e religioso.

In Lugh invece vi è una divisione tra il potere temporale e il potere spirituale, perchè il papa di quel paese gode di molti privilegi, ma è sottoposto al Sultano.

Il mussulmano non teme la morte, ed anzi l'aspetta impassibile, e vede a lui aperte le porte del paradiso promesso da Maometto, dove sono le belle Ury.

Queste tribù entrano difficilmente in contatto coi bianchi, ricevono insegnamento dai preti, i quali loro dicono che uccidere un infedele è il modo di ottenere la remissione dei peccati.

Il Somalo è traditore e vendicativo, nutre odio inestinguibile e non perdona mai all'infedele, attende il momento propizio per trarre su di lui una freccia avvelenata, nascosto in un cespuglio. Furono uccisi a tradimento Von Der Decken, Sacconi, Talmoni, Zavagli ed altri. Sfacciati, bugiardi, intriganti, calcolatori, avidi all'eccesso, tanto che gli altri Stati li hanno esclusi dalle loro truppe. Il ministro degli esteri ed il Senato sanno la difficoltà che s'invenne a reclutare gli ascari su quelle sponde; tanto vero che si è dovuta dislocare quella specie di truppa, che era nell'Eritrea, per mandarla a custodire le città e i porti.

Dopo di ciò, passo a dire quale sia l'istituzione di quel Mullah, di cui tanto si è parlato, senza che alcuno avesse voluto dire chi fosse.

Il sultanato è ereditario in linea maschile, ed il sultano, vivente nel 1893, per consolidarsi sul trono, si ammogliò venti volte ed ebbe tale numero di figli che li spartì nei villaggi del dominio, ed essi ne sostenevano la signoria per la tradizione del sangue. Credono i fautori della legge, i coltivatori di cotone che avranno tali genti come operai? E che vale il dire che le loro terre debbono esser messe a coltura?

Tralascio di parlare degli usi, e vediamo che cosa il Böttego disse dell'agricoltura: « Vani sarebbero gli sforzi che si facessero per lo impianto di una colonia agricola europea, perchè sono popoli pastori e nomadi. Il passaggio delle cavallette distrugge le coltivazioni ». Io non voglio stancare l'Assemblea indicando in qual

modo gl'Inglesi arrivarono a ridurre il flagello delle cavallette. Nelle colonizzazioni lo Stato può disporre delle terre vacanti, ma, per gli articoli delle convenzioni bisogna rispettare le terre appartenenti agl'indigeni? E come pretendere di fare strade, porti, là dove le strade sono i letti dei torrenti? Come garantire le piantagioni dalle offese dei razziatori?

Dopo ciò domando se possiamo noi dar coscienza il voto a questa legge.

Io, fedele alle indagini fatte, ai miei precedenti, non do questo voto. La sola raccomandazione ch'io fo è questa: si pensi seriamente a non mandar gente nostra e a non impegnar capitali a non far nascer guai, perchè non posso dimenticare un fatto sperimentale. La storia insegna che vi sono tipi differenti di colonie: colonie di commercio, di piantagione, di popolamento, colonie militari, colonie penali. Che ordinamento sorge dall'adozione di questa legge? Posi nei giorni passati fugace lo sguardo all'assestamento del bilancio di previsione. Quel bilancio prova quanti bisogni abbia la nostra patria. Spese di ospedalità, per le malattie profilattiche, per le stazioni sanitarie, spese per la visita del bestiame di frontiera. Sono questi doveri del Ministero dell'interno.

Il Ministero dei lavori pubblici deve attendere al consolidamento di burroni, all'imbrigliamento di torrenti, alla sistemazione e consolidamento di ponticelli, alla costruzione di ponti, alla sistemazione di strade, alla correzione di tracciati, ai lavori straordinari urgenti, alle rettifiche di salite, alla riparazione di danni cagionati da alluvioni e dalle frane, ai sussidi per automobili, per tramvie, alle bonifiche di laghi, di maremme, dell'Agro romano, delle paludi Pontine, e di pantani e stagni, al risanamento di abitazioni, alle fontane di acqua potabile, ai porti assai numerosi pei quali occorrono spese di costruzione, di ordigni di escavazione, ai telegrafi, alle poste, agli ampliamenti di edifizii, ed alla posta pneumatica.

L'onor. ministro del tesoro indicò le voci di tariffe doganali che non danno più gettito e quelle in aumento, e dopo di ciò espose che conveniva fare una politica prudente e severa per mantenere l'equilibrio del bilancio. Ricordò che il Governo ha dovuto resistere ad una quantità di richieste, specialmente a quelle per la pubblica istruzione, a quelle per la co-

struzione di ponti, riparazione di frane, per la navigazione dei porti: ed abbiamo ancora qui in Italia una quantità di vittime della malaria e dell'abbandono di terre. Quando ascolto molti proprietari gridare contro i sindacalisti e contro altri che vorrebbero mettere in discussione diritti di usi civici, io dico, perchè gli umani, nati pur essi dal bacio dell'amore, devono soffrire le violente espropriazioni? Lasciate vivere coloro che la natura chiama al mondo. Auguro che io possa nell'avvenire esser chiamato l'oratore che s'ingannò, ma se m'ingannai contro le brame di arricchimento, si dirà che fui il propugnatore di alti sentimenti di moralità, di ragione e di diritto, pensando al bene della patria a cui tutti siamo devoti.

Giuramento del senatore Dallolio.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Dallolio, la cui nomina venne già convalidata dal Senato, prego i signori senatori Arrivabene e Lamberti di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Dallolio viene introdotto nell'aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Dallolio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di relazioni.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Riscatto della ferrovia Lecce-Francavilla e diramazione Novoli-Nardò.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Melodia della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

BARACCO ROBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARACCO ROBERTO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Disposizioni sulle sovrimposte provinciali e comunali nei compartimenti catastali Napoletano, Siciliano e Sardo e sui crediti delle pro-

vincie per contributi nelle spese obbligatorie per legge.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Baracco Roberto della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

BLASERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sopra il seguente disegno di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 15,250,660.89 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli del bilancio di previsione dell'amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1906-907.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Blaserna della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge n. 913.

CARAFÀ D'ANDRIA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARAFÀ D'ANDRIA, *relatore*. Io dirò soltanto due parole e non intratterrò il Senato nemmeno per due minuti.

L'illustre senatore Pierantoni in tutti i suoi discorsi potrebbe concludere con una conseguenza assai logica e radicale, cioè la proposta d'abbandono delle colonie.

Io non voglio entrare a polemizzare su questo argomento con l'illustre collega, solamente voglio far notare al Senato che ho domandato la parola, perchè ebbi l'onore di svolgere l'ordine del giorno per incarico dell'Ufficio centrale, presieduto dal generale Baldissera, quando si trattò dell'ordinamento della Somalia italiana. Noi oggi ci troviamo di fronte a un altro fatto ed è quello di un ordine del giorno, votato dal Senato stesso, il quale invitava il ministro a volere proseguire una linea di politica che rendesse effettivo il possesso territoriale della Colonia; quindi la Convenzione che ci sta dinanzi rappresenta appunto quell'indirizzo politico coloniale che in quell'occasione il ministro degli esteri promise di seguire. I possessi territoriali non si possono avere che con le armi o con i trattati.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1908

Questo di Lugh si è avuto con un trattato.

Se si fosse proceduto con mezzi militari, le spese sarebbero state assai maggiori di tre milioni.

Amnesso dunque il principio che le colonie si debbano tenere, poichè il Parlamento ha espresso questa volontà, Lugh e Dolo rappresentano un'importanza commerciale e militare, perchè sono punti dai quali si possono dominare alcune strade commerciali che fanno capo a questi luoghi.

La sicurezza si collega allo sviluppo economico. Per conseguenza mi limito a raccomandare, per quanto modestamente, al Senato l'approvazione di queste convenzioni.

Il voto contrario a queste convenzioni, lo capisco soltanto da parte dell'onor. Pierantoni, perchè in lui c'è la pregiudiziale che le colonie non si debbano tenere: ma una volta che il Parlamento ha voluto che si tenessero, e una volta che in base a questa volontà delle due Camere il ministro procede con prudenza e col minor dispendio possibile all'incremento delle colonie, mi pare che non si possa dare voto sfavorevole senza la pregiudiziale del collega Pierantoni.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Io ringrazio l'onor. mio amico il senatore Carafa D'Andria di aver parlato di di me, quando non ve n'era bisogno; nè qui vi sarebbe modo di polemizzare tra colleghi. Con forma gentile e cortese si possono manifestare opinioni diverse e vorrei essere confutato. Il collega ha detto che le colonie si fanno o con i trattati o con le guerre; noi avevamo le istituzioni consolari aventi giurisdizione, che bastavano ai nostri commerci. Molte nazioni si contentano di ottenere concessioni sulle sponde dei mari per formare fattorie, delle quali abbondano la Francia e l'Inghilterra.

Io potrei invitare l'onor. mio amico a fare una conferenza per dargli la dimostrazione della differenza che corre tra la nostra azione e quella delle altre nazioni. Esse che da secoli hanno colonie fecero occupazioni tali, che di terra in terra sono le une in contatto delle altre e portano merci, impiegano capitali; ma non vi è uomo di Stato, nè persona studiosa di queste materie che osi dire che le colonie sono red-

ditizie per gli Stati. Non voglio ricordare la psicologia dei francesi, che, perduta l'Alsazia e la Lorena, vollero fondare l'impero coloniale. Noi non abbiamo ancora nessun concetto di quello che vogliamo fare. Sognammo colonie di popolamento e non le trovammo. I nostri emigranti non vogliono vivere tra quelle genti nemiche per istinto di razza, di religione e per necessità di vita. Non si fanno più colonie penitenziarie, perchè questa forma è ovunque condannata; non colonie agricole fra tribù quasi nomadi che vivono di razzie.

Si sogna una colonia di coltivazione e industriale. Sa l'onor. mio amico quante malattie si sviluppano fra i musulmani che hanno l'abitudine poco cristiana di lavarsi tre volte al giorno nelle pozze dove hanno bevuto animali, che vi lasciano delle materie per cui le morti sono continue?

Sa quante epizoozie distrussero gli armenti? Si osa prendere l'impegno di porre confini in terre in gran parte inesplorate e si addimandano strade, ponti, in quei paesi.

Per carità di patria e per assiduo studio penso che sia meglio provvedere a noi stessi. Miglioriamo l'Italia, e colla politica che vorrà il ritorno al libero scambio, saranno esportate le mercanzie che ora non abbondano. L'amico Carafa che è entusiasta dell'espansione coloniale, dovrebbe chiarirmi un dubbio: quando lo Stato avrà speso 8, 9, 10 milioni per dare le terre gratuitamente o con piccoli canoni a coloro che vogliono coltivare il cotone, se la coltivazione riuscirà, le mercanzie che si fabbricheranno in Italia ribasseranno di prezzo? E vale la pena di fare onere al bilancio per far lavorare le genti nere che gli speculatori vogliono mettere al lavoro contro i nostri operai?

L'onor. Carafa, che poteva non chiamarmi in discussione, sa perchè la Francia che ha fondato nel 1903 un'associazione cotoniera, non sognò di fare concorrenza all'Inghilterra? Perchè le nostre tariffe ed i nostri prezzi sono alti e l'Inghilterra non gravata di tasse, vende ed esporta a buon mercato. I nostri industriali vogliono guadagnare fortemente quando affrontano grandi rischi.

Se volessi dire più oltre ricorderei cose dolenti.

Il Parlamento, per lo zucchero, fece grandi

concessioni, ma la protezione data ai nostri produttori che addusse? Lo zucchero indigeno è peggiore dello straniero e costa enormemente. Già si pensa al trust per la produzione del cotone.

L'on. Carafa è più giovane di me; un giorno si ricorderà delle verità che ho dette, quando giungerà l'ora delle delusioni.

Un'ultima risposta. Perchè, egli mi ha detto, non propone l'abolizione della colonia?

Io combatto i tre milioni che si danno a Menelik per terre che non sono sue. Non basta quello che si pagò a lui per i danni di guerra? Si acquista un impossibile dominio su popolazioni mussulmane che non appartengono alla sovranità di Menelik, e che i capi abissini conquistavano perchè ottennero le nostre armi. Che succederà alla morte di Menelik? Date queste rapide risposte, non mi dilungo in maggiore discussione.

Presentazione di relazione.

PALUMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALUMBO. Ho l'onore di presentare al Senato una relazione sul disegno di legge:

Disposizioni per la leva sui nati del 1888.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Palumbo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge n. 913.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. L'onorevole Pierantoni, avversario tenace della politica coloniale, suole combattere tutti i progetti di legge relativi alle colonie, che si presentano al Senato, ed anche oggi il suo discorso è stato più una critica della politica coloniale in genere, che non del progetto di legge che si trova davanti a questa Assemblea.

È opportuno tornare a discutere il problema coloniale? No certamente; questa discussione è avvenuta tante volte, e in questo e nell'altro ramo del Parlamento, e la grande maggioranza

ha dimostrato chiaramente qual è il programma che vuole seguito dal Governo, programma di messa in valore delle colonie, programma di espansione, accompagnato però da prudenza, alieno da avventure e commisurato alla potenzialità del nostro bilancio.

Questo programma io l'ho enunciato e svolto più di una volta innanzi al Senato; l'ho costantemente seguito; ed i vari disegni di legge, che successivamente ho presentato, ne costituiscono la progressiva esplicazione. Tra i vari disegni di legge quello che oggi il Senato discute è certamente uno dei più importanti, perchè, a mio avviso, assicura definitivamente l'avvenire della Somalia meridionale.

Il senatore Pierantoni non ha tenuto presente quanto le definizioni teoriche e generali, poco si attagliano ai casi pratici. Invero egli ha citato una frase di Emilio de Lavelaye, il quale ha detto una volta che il problema coloniale produce la dissoluzione dei partiti. Ora dove è in Italia questa dissoluzione? Abbiamo avuto recentemente alla Camera una discussione amplissima del problema coloniale, che è terminata con un voto per appello nominale nel quale 250 deputati si sono affermati per il programma del Governo, mentre appena 50 sono stati i voti contrari.

Il senatore Carafa d'Andria ricordava opportunamente un ordine del giorno d'incoraggiamento al Governo, votato dal Senato alla quasi unanimità. Dunque contrariamente a quanto ha detto l'onorevole Pierantoni, la questione coloniale non ha scompigliato i partiti. Continuando a citare il De Lavelaye, l'onorevole Pierantoni ha parlato di Assemblee che si vuotano, quando si parla di colonie. Ora, a farlo apposta, e Camera e Senato, non hanno dimostrato mai tanto interesse quanto durante le discussioni coloniali, per le quali anche il Paese comincia ad appassionarsi. E bisogna dire, ad onore del nostro Parlamento, che oratori valentissimi hanno portato un contributo efficace in queste discussioni.

Ricordando l'origine del nostro acquisto della colonia del Benadir, il senatore Pierantoni ha criticato l'amministrazione affidata ad una Società, che esercitava funzioni di governo. Ma io, fin dalla prima volta in cui ho avuto occasione di parlare su questo argomento, ho espresso lo stesso pensiero, ed anzi posso dire che non ho avuto tregua, finchè non ho ottenuto la re-

scissione del contratto con la Società e non ho riassunto in mano del Governo tutti i poteri, tutte le funzioni di Stato.

Io seguo l'ordine del ragionamento dell'onor. Pierantoni, poichè voglio limitarmi ad una replica e non mi propongo trattare tutto il problema coloniale. Ha continuato l'onor. Pierantoni: Che cosa state a fare in questa colonia? Fertilità del terreno? Non esiste. Coltivazione del cotone? Chimera, fantasticheria. Ma niente affatto. Il senatore Pierantoni è proprio fuori di carreggiata e glie lo dimostrerò con dati e fatti concreti.

Egli ha citato il Bòttego per dire che la coltivazione è impossibile per la siccità dei terreni. Intendiamoci; là, si tratta di una regione in cui la nostra Italia entra più volte; vi sono vaste zone di terreno arido e deserto ma ci sono anche vaste zone di terreno irrigabile, come quelle compreso tra il mare, il Giuba e l'Uebi-Scebeli, e dove esperimenti di coltivazione del cotone hanno dato eccellenti risultati, dove anche altre colture sono possibili e dove dagli indigeni, con sistemi assolutamente primitivi, si ottengono due o tre raccolti l'anno.

Non è il caso poi, seguendo il ragionamento dell'onorevole Pierantoni, di parlare per l'irrigazione di sbarramenti come gli Inglesi hanno fatto nel Nilo. La necessità di sbarramenti si presenta nella colonia Eritrea, dove senza di questi non è possibile irrigare terreni; non nel Benadir, dove tanto il Giuba che l'Uebi-Scebeli, scorrono quasi al livello del terreno e dove la irrigazione può farsi mediante canali, che gli stessi coltivatori possono compiere senza grandi spese.

L'onor. Pierantoni ha parlato di pigrizia di capitali, e della richiesta continua che si fa al Governo di garanzia d'interessi. Io l'ho sempre combattuta ed ho respinto l'offerta di una costituzione di Società, appunto perchè fondata su questa garanzia d'interessi che non volevo dare; e il fatto mi ha dimostrato che avevo ragione di non darla. Nella regione più sicura, vicino al Giuba, abbiamo immediatamente disponibili cinquantamila ettari per la coltivazione del cotone. Ebbene, oltre alla concessione già data al Carpanetti che sta coltivando i suoi terreni, ho già domande per 70,000 ettari, e domande serie, corredate tutte dalla dimostrazione dei mezzi finanziari e tecnici.

Circa la costa chiusa ebbi a dire altre volte che non è assoluta. Ad ogni modo colla concessione ottenuta dall'Inghilterra di un approdo a Kjsimaio, che è pochissimo distante dalla nostra stazione di Giumbo, noi abbiamo ottenuto che, anche durante la costa chiusa, le comunicazioni con la colonia siano possibili; ed ora mediante l'impianto di stazioni radio-telegrafiche a Mogadiscio, a Merka, a Brava ed a Giumbo che presto saranno completate dall'impianto della stazione inglese di Lamu, abbiamo la comunicazione diretta con la colonia in modo che non avremo da attendere le notizie sì lungamente come per il passato.

Altra affermazione dell'oratore: Comprate con questo trattato una terra che non è di Menelik. Ma come? Se il Governo italiano l'ha riconosciuta tale dal 1897. Dopo la battaglia di Adua, venne in Italia il Nerazzini, portatore di proposte da parte di Menelik, il quale per la Somalia proponeva una linea di confine che da Bardera si svolgeva parallelamente alla costa fino alla Somalia Britannica ed il Governo italiano rispose con l'accettazione.

Al confine della Somalia non si pensò più. Il confine convenuto per l'Eritrea parve insufficiente; si volle aggiungere al possedimento dell'Eritrea una vasta zona di terreno, ed a Menelik fu corrisposto un compenso pecuniario: e di qui la ragione del compenso che noi paghiamo oggi; a questo precedente, che non appartiene a questo Ministero era naturale che il Ministero attuale si trovasse necessariamente, invincibilmente legato. Per l'Eritrea i confini furono accettati con l'aggiunta del terreno desiderato dietro compenso. Per il Benadir non era possibile fare diversamente.

Di qui la genesi del progetto la cui evidente utilità dovrà apparire a chiunque; e si badi che non si tratta soltanto, come è stato notato anche nella pregevole relazione della Commissione del Senato, di una estensione di terreno grandissima che supera quella della Sicilia, ciò non basterebbe a dimostrare la utilità del progetto; infatti non sono qualche migliaia di chilometri quadrati di più o di meno, che possono costituire un vantaggio effettivo; bisogna vedere dove sono situati e che cosa rappresentano. Ora, innanzi tutto, tra Lugh e Uebi-Scebeli vi è una vasta regione fertile nella quale, man mano che estenderemo l'occupazione, sta-

biliremo la sicurezza, ed ivi potrà estendersi la coltivazione del cotone.

Ma più che per la questione agricola il nuovo confine ha importanza per una questione urgente, che non ammetteva attesa; per la questione commerciale. Lugh è il centro delle carovane che vengono dall'Ogaden, dagli Arussi e dalla Etiopia meridionale, e più a nord di Lugh, a Dolo, si dividono le strade carovaniere; una viene verso la colonia italiana, un'altra va verso i possedimenti britannici. Epperò, fin da principio, mi apparve evidente la necessità assoluta di avere in mano nostra la linea del confine fino a Dolo, per poter prendere le carovane alla loro origine, e far sì che potessero continuare la loro strada per il nostro territorio e venire ai nostri posti, impedendo che prendessero altre direzioni. Ed è notevole che, mentre in passato si era parlato esclusivamente di nostre aspirazioni su Lugh, la nuova domanda del territorio intorno a Dolo, fu ugualmente accettata da Menelik.

Ora io credo che la linea di Dolo assicura in modo definitivo (se, ben inteso, sapremo fare quanto altro occorre) l'avvenire commerciale della nostra colonia, che altrimenti sarebbe stato irrimediabilmente compromesso.

Tralascio le lunghe digressioni etnografiche del senatore Pierantoni; questi popoli sono selvaggi, dice egli, sono fanatici. Ma dove nell'Africa ce ne sono di diversi? Chi non vuole trovarsi a contatto con popoli selvaggi, rinunci alla colonizzazione africana.

Mettiamo per ora da parte la questione della Somalia del Nord, che è molto grave, e che io ho espressamente riservato, poichè in questo problema coloniale, non volendo avventure, mi sono proposto di risolvere le questioni una alla volta. Non mi sono state risparmiate critiche, perchè non ho risolto la questione del Mullah e della Somalia settentrionale.

Ma io per proposito deliberato mi rifiuto di affrontarlo fino a che non sarà compiuta l'occupazione dell'Uebi-Scebali, questo è il primo passo necessario per la sicurezza della colonia, e per qualsiasi futura operazione.

Il Senato questa occupazione dell'Uebi-Scebali ha affermato di volerla, ed io ho dichiarato che gradatamente l'avrei effettuata. Siamo oggi alla vigilia del compimento di questo fatto; coll'arruolamento di un Corpo di altri mille

ascari fatto nell'Arabia, e l'invio di 600 ascari dell'Eritrea, il Corpo di spedizione è pronto, ed io spero che nel mese di settembre potrò dare la partecipazione della occupazione della regione tra Mogadiscio, Merka ed il fiume.

Io non mi dilungo di più a parlare di questo argomento, che il Senato del resto conosce a fondo, e del quale mi sono troppe volte intrattenuto. Devo però sfrondare un luogo comune, al quale mi duole che il senatore Pierantoni sia ricorso nella fine del suo discorso. Egli, come molti altri, ha detto: Avete in Italia terre incolte, avete tante cose da fare nel vostro paese, che cosa andate a fare altrove?

Ora quest'è artificio rettorico, di cui ho inteso abusare tante volte. Ho inteso una volta un deputato venire a proporre che si sopprimessero i sussidi all'allevamento equino, destinandoli invece per la pellagra. Ho inteso pronunciare in Parlamento parecchie volte quella frase vuota di senso, che ci vorrebbero più scuole e meno caserme, come se un grande Stato non dovesse provvedere alle caserme e alle scuole nello stesso tempo, come se la difesa della patria e l'educazione popolare non siano fini egualmente nobili ed alti.

Una nazione come l'Italia deve intendere a quei fini cui intendono le altre grandi nazioni. Ad essa è stata affidata un'opera di civiltà in due colonie africane; ebbene l'Italia non può abdicare, e questa missione di civiltà deve compierla. Questo io ho sempre affermato, questo affermo oggi davanti al Senato e credo di avere in ciò consenziente la grande maggioranza del Senato e del Paese. (*Approvazioni vivissime*).

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Pierantoni che egli ha già parlato due volte; e quindi io non potrei a tenore del regolamento dargli nuova facoltà di parlare.

PIERANTONI. Allora domando la parola per fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Io non ho parlato con retorica, nè credo di essere un retore. Ho usato molta cortesia verso l'onorevole ministro degli esteri ed i luoghi comuni se li tenga per sè, nè m'imputi opinioni svolte nell'altro ramo del Parlamento e dalla stampa.

Quando mai ho parlato di cose dette in altre assemblee? È testuale il divieto fatto a noi di

parlare delle cose dette nella Camera dei deputati. Le dimostrazioni che ho fatte sono fondate sulla stessa relazione dell'onorevole ministro. Infatti, egli, senza aver dato alcun documento diplomatico al potere legislativo, che doveva accompagnare il disegno di legge, ha scritto che poi comunicherà dispacci che provano che il negoziato è stato irto di gravi difficoltà, incontrate per la tenace, forte opposizione di tutti i capi abissini, contrari alla presa di possesso sino a Dolo.

La relazione confessa larvatamente che le terre non sono dell'Imperatore abissino, perchè scrisse che non gli parve opportuno di sollevare una discussione d'interpretazione per confutare l'opinione del Negus su quelle terre. Nello stato delle cose non erano distrutti i diritti di sovranità del Sultano di Lugh sul Sultano. Le notizie geografiche e storiche da me fornite non ammettono denegazioni, non si può negare la loro verità sino a quando non saranno distrutti i libri pubblicati dalla Società geografica.

Non mi lagno dell'asprezza di parola, con la quale l'onorevole ministro mi ha risposto, solo perchè non ho potuto rimanere muto con la maggioranza. Pensi che se il numero fa la legge, l'unità della propria coscienza ha un grande valore.

Giuramento dei senatori Bruno e Turrisi.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Bruno avv. Francesco la cui nomina venne già convalidata dal Senato, prego i senatori Cannizzaro ed Inghilleri di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Bruno avv. Francesco viene introdotto nell'aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor avv. Francesco Bruno del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore barone Mauro Turrisi la cui nomina venne già convalidata dal Senato, prego i signori senatori Paternò e Di Martino di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il barone senatore Turrisi viene introdotto nell'aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor barone Mauro Turrisi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del disegno di legge n. 913. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le unite due Convenzioni in data di Addis Abeba 16 maggio 1908, fra il Governo italiano e il Governo etiopico per la delimitazione della frontiera tra Etiopia e Somalia italiana e tra Etiopia e Eritrea verso la Dancalia (Allegati A e B).

(Approvato).

Art. 2.

È approvato l'unito Atto addizionale del 16 maggio 1908 alla Convenzione della stessa data relativa al confine somalo (Allegato C). Per l'adempimento degli obblighi assunti dal Governo italiano con quell'atto addizionale, è autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 3,000,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1907-908 e da mettersi a disposizione dell'Imperatore di Etiopia.

(Approvato).

ALLEGATO A.

Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia, in nome Suo e in nome dei Suoi Successori, per mezzo del Suo rappresentante in Addis Abeba, cav. Giuseppe Colli di Felizzano, capitano di cavalleria e Sua Maestà Menelik II Re dei Re d'Etiopia, in nome Suo e dei Suoi Successori, volendo sistemare in modo definitivo la frontiera tra i possedimenti italiani della Somalia e le provincie dell'Impero Etiopico, hanno stabilito di firmare la seguente convenzione:

Art. 1.

La linea di frontiera tra i possedimenti italiani della Somalia e le provincie dell'Impero Etiopico parte da Dolo alla confluenza del Daua e del Ganale, si dirige verso est per le sorgenti del Maidaba e continua fino all'Uebi-Scebeli seguendo i limiti territoriali tra la tribù di Rahanuin che resta alla dipendenza dell'Italia e tutte le tribù a nord di questa che restano alla dipendenza dell'Abissinia.

Art. 2.

Il punto di frontiera sull'Uebi-Scebeli sarà al punto di confine tra il territorio della tribù di Baddi-Addi che resta alla dipendenza dell'Italia, e il territorio delle tribù a monte dei Baddi-Addi che restano alla dipendenza dell'Abissinia.

Art. 3.

Le tribù sulla sinistra del Giuba, quella di Rahanuin e quelle sull'Uebi-Scebeli a valle del punto di frontiera saranno alla dipendenza dell'Italia. La tribù di Digodia, di Afgab, di Djedjedi e tutte le altre che si trovano a nord della linea di frontiera, saranno alla dipendenza dell'Abissinia.

Art. 4.

Dall'Uebi-Scebeli la frontiera si dirige verso nord-est, secondo il tracciato accettato dal Governo italiano nel 1897; tutto il territorio appartenente alle tribù verso la costa rimarrà alla dipendenza dell'Italia; tutto il territorio di Ogaden e tutto quello delle tribù verso l'Ogaden rimarrà alla dipendenza dell'Abissinia.

Art. 5.

I due Governi si impegnano a fissare praticamente sul terreno e nel più breve tempo la suddetta linea di frontiera.

Art. 6.

I due Governi si impegnano formalmente a non esercitare alcuna ingerenza oltre la linea di frontiera e a non permettere alle tribù loro dipendenti di passare la frontiera per commettere delle violenze a danno delle tribù che si

trovano dall'altra parte della medesima; ma se sorgessero delle questioni o degli incidenti tra o a causa delle tribù limitrofe alla frontiera, i due Governi di comune accordo li risolveranno.

Art. 7.

I due Governi s'impegnano reciprocamente a non fare e a non permettere da parte dei loro dipendenti alcuna azione che possa esser causa di questioni o di incidenti o possa turbare la tranquillità delle tribù di frontiera.

Art. 8.

La presente convenzione sarà, per quanto riguarda l'Italia, sottoposta all'approvazione del Parlamento del Regno e ratificata da Sua Maestà il Re.

Fatta in duplice copia e di identico tenore nelle due lingue italiana ed amarica. Una delle copie resta nelle mani del Governo italiano e l'altra nelle mani del Governo etiopico.

Scritto nella città di Addis Abeba il giorno 16 del mese di maggio dell'anno millenovecentotto.

GIUSEPPE COLLI DI FELIZZANO.

(Sigillo di Menelik).

ALLEGATO B.

Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia, in nome Suo ed in nome dei Suoi Successori, per mezzo del Suo Rappresentante in Addis Abeba cav. Giuseppe Colli di Felizzano, capitano di cavalleria, e Sua Maestà Menelik II, Re dei Re d'Etiopia, in nome Suo e dei Suoi Successori, volendo regolare in modo definitivo la frontiera tra la Colonia Italiana dell'Eritrea e le provincie dell'Impero Etiopico, hanno stabilito di firmare la seguente Convenzione:

Art. 1.

Dal punto più orientale della frontiera stabilita tra la Colonia Eritrea ed il Tigrè colla Convenzione del 10 luglio 1900, la linea di confine continua verso sud-est parallelamente alla costa ed alla distanza di 60 chilometri da essa fino a raggiungere la frontiera dei possedimenti francesi di Somalia.

Art. 2.

I due Governi si impegnano a fissare di comune accordo e nel più breve tempo sul terreno la suddetta linea di frontiera adattandola all'accidentalità del suolo.

Art. 3.

I due Governi si impegnano a stabilire di comune accordo e nel più breve tempo la rispettiva dipendenza delle tribù limitrofe alla frontiera in base alla loro residenza tradizionale e ordinaria.

Art. 4.

I due Governi si impegnano a riconoscere reciprocamente gli antichi diritti e le prerogative delle tribù limitrofe alla frontiera, indipendentemente dalla loro dipendenza politica, specialmente per quanto riguarda la lavorazione del Piano del Sale, che sarà però soggetta alle tasse esistenti ed ai diritti di pascolo.

Art. 5.

I due Governi si impegnano formalmente a non esercitare alcuna ingerenza oltre la linea di frontiera e a non permettere alle tribù loro dipendenti di passare la frontiera per commettere delle violenze a danno delle tribù che si trovano dall'altra parte della medesima; ma se sorgessero delle questioni o degli incidenti tra od a causa delle tribù limitrofe alla frontiera, i due Governi di comune accordo li risolveranno.

Art. 6.

I due Governi si impegnano reciprocamente a non fare e a non permettere da parte dei loro dipendenti alcuna azione che possa esser causa di questioni o di incidenti o possa turbare la tranquillità delle tribù di frontiera.

Art. 7.

La presente Convenzione sarà, per quanto riguarda l'Italia, sottoposta all'approvazione del Parlamento del Regno e ratificata da Sua Maestà il Re.

Fatta in duplice copia e di identico tenore

nelle due lingue italiana ed amarica; una delle copie resta nelle mani del Governo Italiano e l'altra nelle mani del Governo Etiopico.

Scritto nella città di Addis Abeba il giorno sedici del mese di maggio millenovecentotto.

GIUSEPPE COLLI DI FELIZZANO.

(Sigillo di Menelik).

ALLEGATO C.

Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia, a mezzo del Suo Rappresentante in Addis Abeba, cav. Giuseppe Colli di Felizzano, capitano di cavalleria, e Sua Maestà Menelik II, Re dei Re d'Etiopia, hanno convenuto nel seguente Atto addizionale alla Convenzione del 16 maggio 1908 per la delimitazione della frontiera tra i possedimenti italiani della Somalia e le provincie dell'Impero Etiopico.

Articolo unico.

Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia, dopo l'approvazione data dal Parlamento del Regno e la ratifica per parte di Sua Maestà il Re, del presente Atto addizionale, metterà a disposizione di Sua Maestà Menelik II, Re dei Re di Etiopia, la somma di tre milioni di lire italiane.

Il presente Atto addizionale è stato scritto in doppio esemplare in ciascuna delle due lingue italiana ed amarica.

Scritto nella città di Addis Abeba, il giorno sedici del mese di maggio dell'anno millenovecentotto.

GIUSEPPE COLLI DI FELIZZANO.

(Sigillo di Menelik).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiore assegnazione di lire 59,000 per la ricostruzione della casa demaniale in Therapia per uso della Regia ambasciata in Costantinopoli ». (N. 928).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge:

Maggiore assegnazione di lire 59,000 per la ricostruzione della casa demaniale in The-

rapia per uso della Regia Ambasciata in Costantinopoli.

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 928).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo la parola, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

In aggiunta alle somme precedentemente concesse, è autorizzata la spesa di lire 59,000 da iscriversi in uno speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio della spesa degli affari esteri per l'esercizio 1907-908 e colla denominazione « Maggiore spesa per la ricostruzione della casa demaniale in Therapia ».

(Approvato).

Art. 2.

Per gli atti concernenti la spesa di cui all'articolo precedente, il Governo del Re è autorizzato a derogare alle disposizioni della legge sulla contabilità generale dello Stato.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di maggiore assegnazione di lire 69,000 per le spese di adattamento e di arredamento del palazzo demaniale ad uso della Regia Ambasciata in Berlino » (N. 929).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiore assegnazione di lire 69,000 per le spese di adattamento e di arredamento al Palazzo demaniale ad uso della Regia Ambasciata in Berlino ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 929).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

In aggiunta alla somma concessa con legge 30 giugno 1907, n. 369, è autorizzata la spesa di lire 69,000 da iscriversi in un capitolo speciale, nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1907-908 e colla denominazione: « Maggiore spesa per adattamento ed arredamento del palazzo demaniale ad uso della Regia Ambasciata in Berlino ».

(Approvato).

Art. 2.

Per gli atti concernenti la esecuzione delle opere necessarie al suddetto adattamento, il Governo del Re ha facoltà di derogare alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, nonchè a quelle della legge (serie 3^a) n. 5594, del 26 luglio 1888, circa l'arredamento.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Aumento di stanziamento per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, contenente provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari » (914).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Aumento di stanziamento per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, contenente provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Allo scopo di provvedere alla completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, la somma stanziata nel capitolo 195 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1907-908 è aumentata di lire 1,848,300.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Nuovo ruolo organico del personale del R. Istituto femminile di Montagnana » (N. 901).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Nuovo ruolo organico del personale del R. Istituto femminile di Montagnana ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 901).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1908 il ruolo organico del Regio Istituto femminile di S. Benedetto in Montagnana, approvato con R. decreto 21 gennaio 1897, n. 83, è modificato in conformità della tabella qui unita; e negli stipendi del personale direttivo ed insegnante ed educativo s'intende accumulato anche il corrispettivo in danaro degli utili della vita interna nella misura indicata nella tabella medesima.

Gli aumenti di stipendio portati dalla pre-

sente legge avranno effetto per metà dal 1° luglio 1908 e per intero dal 1° luglio 1909.

(Approvato).

Art. 2.

Gli stipendi di cui sopra sono soggetti alla ritenuta in favore dell'Erario per la quota fissata come corrispettivo degli utili della vita interna.

(Approvato).

Art. 3.

Dal 1° luglio 1908, l'assegno fisso della somma di lire 10,000, stanziato nel bilancio passivo della pubblica istruzione a pro del Regio Collegio femminile di S. Benedetto in Montagnana, è elevato a lire 12,000.

(Approvato).

Art. 4.

La direttrice e le insegnanti del R. Istituto conserveranno, oltre lo stipendio indicato dall'unita tabella, anche gli aumenti del decimo sessennale che avessero già conseguiti all'andata in vigore della presente legge e che verranno assorbiti dai futuri sessenni.

(Approvato).

Art. 5.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le varianti necessarie per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

TABELLA.

R. Istituto femminile di Montagnana.

RUOLO ORGANICO.

N. per gradi	Gradi	Stipendio	
		individuale	complessivo
1	Direttrice	1,840	1,840
3	Insegnanti del corso superiore, una delle quali con l'incarico delle funzioni di vice-direttrice . .	1,320	3,960
»	Retribuzione annua alla vice-direttrice . . .	150	150
4	Maestre del corso elementare	1,140	4,560
1	Maestra di disegno e di calligrafia	1,140	1,140
1	Maestra di lavori donneschi	1,140	1,140
1	Maestra di lingua francese	1,200	1,200
1	Maestra di musica . . .	1,000	1,000
1	Medico-chirurgo	400	400
1	Medico-chirurgo dentista	200	200
1	Segretario-economo-cassiere	720	720
1	Direttore spirituale . .	400	400
16	Totale L.		16,710

NB. La direttrice rilascia sullo stipendio in corrispettivo degli utili della vita interna lire 400; le insegnanti e le institutrici rilasciano lire 300 ciascuna.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « **Provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati** » (N. 911).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Provvedi-**

menti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 911).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione.

Procederemo quindi alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È istituita una Camera agrumaria con sede in Messina la quale ha per compito di tutelare e promuovere gl'interessi della produzione e del commercio degli agrumi e di agevolare la lavorazione e il commercio dei derivati agrumari.

A tale fine sono deferite alla Camera le seguenti attribuzioni:

a) studiare e promuovere i provvedimenti atti a sviluppare e disciplinare il commercio degli agrumi e loro derivati;

b) assumere e fornire agli interessati informazioni sulle condizioni dei principali mercati e sulle quantità di frutta giacenti o viaggianti;

c) agevolare e promuovere le relazioni di vendita dirette fra produttori e consumatori di agrumi e derivati;

d) sviluppare il consumo dei derivati degli agrumi cercandone nuovi sbocchi o nuovi usi o applicazioni;

e) garantire con l'emissione di certificati d'analisi, rilasciati da uffici chimici della Camera agrumaria o da altri da essa riconosciuti, la genuinità e il titolo del citrato di calcio e dell'agro-cotto prodotti nel Regno, sia per il consumo interno, sia per l'esportazione;

f) provvedere, per conto dei produttori che ne facciano richiesta e nelle forme stabilite nella presente legge, alla vendita del citrato di calcio e dell'agro-cotto ad essa per tal fine consegnati dai produttori stessi;

g) promuovere, ove ne sia il bisogno, l'istituzione di magazzini generali di deposito dei derivati agrumari nei centri di produzione che ne sono sprovvisti;

h) fare anticipazioni sui depositi di derivati agrumari o sulle fedi di deposito dei derivati

stessi in magazzini generali, nei limiti e con le norme stabiliti dalla presente legge;

i) promuovere e agevolare l'impianto, e l'esercizio di fabbriche di acido citrico, canditi e altri prodotti derivati dagli agrumi;

l) promuovere la costituzione di una Banca agrumaria che faccia anticipazioni su deposito ai produttori e industriali agrumari.

Le attribuzioni di cui alle lettere *e* ed *f* potranno, con decreto Reale, essere estese ad altri derivati dagli agrumi.

(Approvato).

Art. 2.

Sono istituite cinque sezioni della Camera agrumaria, e avranno sede rispettivamente in Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Reggio Calabria.

Ogni sezione è composta di tre membri scelti fra i maggiori produttori di agrumi, nominati due dalla Deputazione provinciale ed uno dalla Camera di commercio del luogo.

Finchè non sarà provveduto diversamente con legge speciale da presentarsi entro il 30 giugno 1909 per l'organizzazione della rappresentanza eletta da un'assemblea di delegati dei produttori, la Camera sarà costituita da 9 membri, di cui 5 saranno rispettivamente scelti dalle sezioni nel proprio seno. Gli altri 4 saranno scelti dal ministro di agricoltura, industria e commercio nella classe degli agrumicoltori, sentiti gli Istituti d'emissione.

I membri delle sezioni e della Camera agraria debbono avere la cittadinanza italiana.

Nel caso che le designazioni non fossero fatte entro il termine stabilito dal ministro di agricoltura, industria e commercio, provvederà alla nomina dei consiglieri lo stesso ministro.

I consiglieri così nominati, eleggeranno fra loro, per scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti, il presidente e un vicepresidente.

(Approvato).

Art. 3.

L'ufficio di consigliere della Camera è gratuito.

La Camera nominerà un direttore per i servizi tecnici, un segretario e gli altri impiegati occorrenti per il suo funzionamento, nei limiti

della pianta da approvarsi dal ministro di agricoltura, industria e commercio, dal quale dovrà pure essere approvata la misura della retribuzione da corrispondere al detto personale.

(Approvato).

Art. 4.

A partire dal quindicesimo giorno dopo la prima costituzione della Camera, il citrato di calcio e l'agro-cotto non saranno ammessi al trasporto sulle ferrovie o all'imbarco nei porti del Regno se non sono accompagnati da certificato di analisi rilasciato dalla Camera agrumaria.

È fatta eccezione per le spedizioni dirette ai magazzini dipendenti dalla detta Camera, o fatte in vista del trasporto o concentramento dei prodotti in magazzini nei quali i prodotti stessi debbano rimanere in attesa della vendita per il consumo o per l'esportazione. In questi casi, la circolazione di detti prodotti dovrà effettuarsi con le norme che saranno stabilite dal regolamento per assicurare il pagamento della tassa camerale di cui all'art. 11 quando siano venduti per consumo o esportazione.

(Approvato).

Art. 5.

Chiunque produce citrato di calcio o agro cotto o fa commercio di questi prodotti può affidarne la vendita alla Camera agrumaria, depositando la merce nei magazzini della rispettiva sezione o in altro della Camera agrumaria o nei magazzini generali da questa autorizzati a ricevere la merce in consegna per suo conto.

La vendita è fatta dalla Camera per conto dei depositanti, secondo l'ordine di precedenza col quale la merce venne consegnata.

Al principio di ogni esercizio annuale la Camera stabilisce la valutazione minima della merce per l'intera campagna; questa valutazione segna il prezzo minimo di vendita al di sotto del quale la Camera non può cedere la merce.

Il prezzo di vendita viene liquidato, a favore dei singoli depositanti, a periodi semestrali e in misura eguale per tutti, secondo le norme di conteggio che saranno determinate dal regolamento.

(Approvato).

Art. 6.

Alla Camera agrumaria è devoluta, come primo fondo e senza obbligo di rimborso, la somma di lire 200,000 da prelevarsi sulle somme stanziare nel bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, in base alla legge 11 luglio 1904, n. 376.

Con detta somma e col prodotto della tassa prevista dall'art. 11 la Camera agrumaria è autorizzata a fare le anticipazioni sulle fedi di deposito dei derivati agrumari nei magazzini generali, salvo il disposto dell'art. 12.

(Approvato).

Art. 7.

Le dette anticipazioni sono fatte nella misura di due terzi del valore dei derivati agrumari.

Su queste anticipazioni decorre l'interesse a saggio non superiore al quattro e mezzo per cento dal giorno dell'effettuata anticipazione fino a quello della vendita.

(Approvato).

Art. 8.

Gli Istituti di emissione sono autorizzati a scontare al saggio di favore, nella misura stabilita dall'articolo precedente e ai termini dell'art. 30 del testo unico di legge sugli Istituti anzidetti, modificato con la legge 31 dicembre 1907, n. 804, le note di pegno dei derivati agrumari, sulle cui fedi di deposito la Camera agrumaria abbia fatto anticipazioni, salvo il disposto dell'art. 12.

(Approvato).

Art. 9.

Al momento di effettuare l'anticipazione sulla merce consegnata alla Camera per la vendita, la Camera stessa ne farà eseguire l'esame analitico.

Fatta l'anticipazione, la merce s'intende definitivamente consegnata per la vendita.

(Approvato).

Art. 10.

Alla vendita della merce di ciascun depositante la Camera paga in acconto la parte del prezzo che fu erogata nell'anticipazione, com-

pletando così il pagamento del prezzo minimo della valutazione annuale.

La liquidazione del prezzo effettivo di vendita sarà fatta alla fine di ciascun semestre, cioè, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, in base al ricavato netto effettivo delle vendite fatte durante il semestre.

(Approvato).

Art. 11.

Sul citrato di calcio e sull'agro-cotto, per i quali sia richiesto il certificato di analisi per trasporto sulle ferrovie o per l'imbarco, ai sensi dell'art. 4, la Camera percepisce una tassa camerale il cui reddito è destinato a sopperire alle spese di amministrazione ed alle altre dipendenti dalle disposizioni della presente legge ed alla costituzione del patrimonio della Camera.

Per i prodotti non affidati alla Camera per la vendita, la tassa camerale è liquidata e riscossa all'atto del certificato d'analisi, in base alla quantità per la quale viene rilasciato il certificato stesso, e nella misura massima di lire 0.60 per quintale e per ogni percentuale in grammi di acido citrico, sommati insieme l'acido citrico libero e quello combinato.

La tassa camerale sui prodotti venduti dalla stessa Camera per conto dei rispettivi proprietari, è riscossa mediante prelevamento del 2 per cento sul prezzo effettivo ricavato dalla vendita. Nessun'altra somma potrà essere prelevata dal prezzo di vendita, intendendosi soddisfatti col detto prelevamento anche i diritti di magazzinaggio e le spese di analisi.

La Camera può vendere anche all'interno. In questo caso non sarà dovuta dal compratore e ancorchè egli voglia esportare, al momento in cui gli si rilascia il certificato, la tassa prevista in quest'articolo, che s'intenderà compresa nel prezzo.

Il certificato di analisi deve essere, in ogni caso, rilasciato e vidimato in esenzione da diritti di bollo e da ogni altra spesa.

(Approvato).

Art. 12.

Dal prodotto della tassa anzidetta sarà prelevato il 20 per cento e versato al Banco di Sicilia in conto corrente fruttifero vincolato a favore degli Istituti sovventori, a garanzia del-

l'integrale ricupero del loro credito dipendente dalle operazioni da essi eseguite ai termini della presente legge.

(Approvato).

Art. 13.

Per accertate irregolarità nell'amministrazione o per la inosservanza delle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'art. 16 o per accertata impossibilità di funzionare, la Camera agrumaria può essere sciolta con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio.

In caso di scioglimento, l'amministrazione è affidata ad un Commissario governativo fino all'insediamento del nuovo Consiglio, per il quale sarà fissato il termine massimo di tre mesi.

(Approvato).

Art. 14.

Le controversie fra la Camera e chi abbia ad essa affidata la vendita di derivati di agrumi ai sensi dell'art. 5, saranno decise inappellabilmente da tre arbitri.

A questo scopo sarà costituito un Collegio di sei arbitri, dei quali, tre esperti in materia giuridica e tre in materia agrumaria, nominati e occorrendo surrogati, due dal ministro di agricoltura, industria e commercio, due dal primo presidente della Corte d'appello di Palermo e due dalla Camera.

Nella decisione di ogni singola causa non potranno intervenire più di due degli esperti di una categoria, nè più di uno di quelli nominati dalla Camera.

La scelta dei decidenti sarà fatta, la prima volta, per sorteggio e successivamente per turno.

Le spese del giudizio arbitrale saranno a carico della parte soccombente.

(Approvato).

Art. 15.

Agli stabilimenti industriali per la lavorazione degli agrumi compresi i canditi di agrumi e per la produzione o trasformazione di derivati agrumari che sorgeranno in Sicilia e nella provincia di Reggio Calabria, entro il termine di dieci anni dalla data della presente legge e a

quelli ivi già esistenti che si ampliassero o trasformassero, entro il detto periodo di tempo, per lo incremento della produzione o trasformazione dei detti derivati, sono rispettivamente estese le agevolazioni accordate agli stabilimenti nuovi o ampliati nel comune di Napoli, dagli articoli 7, 8, 12, 13 e 14 della legge dell'8 luglio 1904, n. 351.

(Approvato).

Art. 16.

Entro due mesi dal giorno del suo insediamento, la Camera dovrà sottoporre, per l'approvazione, al ministro di agricoltura, industria e commercio il proprio regolamento di amministrazione.

Il regolamento determinerà:

- a) le norme di amministrazione interna;
- b) i poteri e la responsabilità del presidente e dei singoli amministratori;
- c) le norme per la nomina e la eventuale revocazione del direttore per i servizi tecnici, del segretario e degli altri impiegati;
- d) le norme di conteggio per la liquidazione definitiva del prezzo ricavato dai derivati agrumari consegnati per la vendita alla Camera; e quant'altro sia necessario per il più facile conseguimento dei fini per i quali la Camera è istituita.

Il regolamento sarà approvato con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Con lo stesso decreto Reale saranno stabilite le norme per la vigilanza governativa sull'amministrazione e il funzionamento della Camera e le penalità per le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 4.

Con decreto Reale sarà stabilito il giorno in cui la Camera agrumaria s'intende costituita agli effetti dell'art. 2.

Tale giorno non potrà essere anteriore al 1° settembre 1908.

Con lo stesso decreto sarà disciplinato il rapporto fra la funzione delle sezioni e quelle della Camera agrumaria.

(Approvato).

Art. 17.

Il servizio di cassa della Camera agrumaria sarà esercitato dal Banco di Sicilia alle condi-

zioni e colle norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 18.

Con decreto Reale potrà essere stabilito un termine inferiore a 2 mesi per il preavviso richiesto al funzionamento dei magazzini generali agrumari in dipendenza della relativa legge.

(Approvato).

Art. 19.

Quando il fondo sociale della Camera agrumaria di cui agli articoli 6 e 10 avrà raggiunto la cifra di un milione, sugli ulteriori utili netti la Camera preleverà annualmente il 20 per cento per corrispondere sussidi di invalidità e di vecchiaia agli operai agrumari. Le relative somme saranno versate semestralmente alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, la quale amministrerà il relativo fondo secondo la convenzione che sarà stabilita fra la Cassa e la Camera agrumaria.

(Approvato).

Art. 20.

Nel caso di soppressione della Camera agrumaria, il capitale accumulato nel periodo di suo funzionamento sarà, con decreto Reale, proposto dal ministro di agricoltura, udito il Consiglio dei ministri, devoluto a favore della produzione agrumaria, ed impiegato nel modo che sarà giudicato più utile e che sarà stabilito da apposita legge.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 21.

Dal giorno in cui comincerà a funzionare la Camera agrumaria fino al 31 agosto 1909 il citrato di calcio e l'agro-cotto che saranno depositati presso la Camera stessa non godranno, quanto all'attribuzione ai rispettivi depositanti, della precedenza disposta nel comma secondo dell'art. 5; e il prodotto delle vendite sarà distribuito fra tutti i depositanti in proporzione dei rispettivi depositi.

La prima liquidazione sarà fatta il 31 dicembre 1908. La seconda il 31 agosto 1909.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di fondi per riscatto della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani » (919).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di fondi per riscatto della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge.

(V Stampato N. 919).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PATERNÒ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNÒ, *relatore*. Ho domandato la parola per avvertire che nel secondo comma del primo articolo di questo disegno di legge, è incorso un errore.

Infatti nel disegno di legge stampato dal Senato si dice:

« a) per annualità di riscatto dal 1° gennaio 1905 al 27 agosto 1972 »; invece deve dire: « dal 1° gennaio 1905 al 27 agosto 1973 », come era stampato nel disegno di legge presentato dal Governo alla Camera dei deputati.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Si tratta di un semplice errore di stampa, che è necessario correggere.

PRESIDENTE. Sarà provveduto alla correzione di questo errore.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a corrispondere alla Società Sicula occidentale, subconcessionaria della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani, le som-

me che risulteranno dovute, in seguito a sentenza dell' autorità giudiziaria od a transazione da approvarsi a norma di legge:

a) per annualità di riscatto, dal 1° gennaio 1905 al 27 agosto 1907 e relativi interessi a decorrere dal 1° luglio 1905;

b) per prezzo del materiale rotabile e di esercizio, e delle provviste, nonchè per relativi interessi a decorrere dal 1° gennaio 1905;

c) per eventuale indennizzo per l'esercizio speciale, tenuto dal 1° gennaio 1905 al 31 luglio 1907.

(Approvato).

Art. 2.

In pendenza della definitiva risoluzione delle questioni attinenti alla determinazione dell' annualità di riscatto e del prezzo del materiale rotabile e di esercizio, e delle provviste, il Governo è autorizzato a corrispondere, a titolo di provvisoria sull' annualità di riscatto, la somma di lire 2 milioni, a decorrere dal 1° gennaio 1905, nonchè la somma di lire 3,174,248.79 pei detti materiali e provviste, oltre gl' interessi che risulteranno dovuti e con riserva di definitiva liquidazione.

(Approvato).

Art. 3.

Il ministro del tesoro è autorizzato a valersi dei mezzi indicati nell' art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, per la provvista dei mezzi necessari per le spese di cui ai precedenti articoli, tenuto conto però della somma già autorizzata ed impegnata di lire 1,780,548 a titolo di sovvenzione governativa per la costruzione e l'esercizio della ferrovia.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per le pensioni e per il trattamento del personale delle ferrovie dello Stato » (N. 922)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per le pensioni e per il trattamento del personale delle ferrovie dello Stato ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

(V. Stampato N. 922).

ARRIVABENE, segretario, legge:

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

La Cassa pensioni, il Consorzio di mutuo soccorso e l'Istituto di previdenza, di cui alla legge 24 marzo 1907, n. 132, cessano di esistere con il 31 dicembre 1908, ed il servizio attualmente di loro competenza delle pensioni e dei sussidi già liquidati, nonchè delle pensioni e dei sussidi da liquidare in avvenire, viene assunto dal 1° gennaio 1909 da un' apposita gestione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Le pensioni ed i sussidi, a partire dal 1° gennaio 1909 per tutti gli agenti stabili ed in prova dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e loro famiglie, saranno liquidati in base alle norme dello statuto della Cassa pensioni, approvato con Regio decreto 23 maggio 1907, n. 290, e della presente legge.

Alle pensioni degli agenti che nel giorno in cui entra in vigore la presente legge si trovano ascritti al Consorzio di mutuo soccorso od alla seconda sezione dell'Istituto di previdenza, e che all'atto del collocamento a riposo facciano ancora parte del personale a paga giornaliera, continuerà ad applicarsi l'ultimo capoverso dell'art. 58 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dal 1° gennaio 1909, oltre al pagamento delle indennità per gli infortuni sul lavoro, che a termine di legge già sono a suo carico, provvede pure direttamente alla loro liquidazione.

(Approvato).

Art. 2.

Alla gestione delle entrate e delle spese relative al servizio delle pensioni e dei sussidi corrispondono appositi capitoli nel bilancio ferroviario.

I residui attivi sono versati alla Cassa dei depositi e prestiti ed investiti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, od in altri modi stabiliti da apposite leggi.

(Approvato).

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il servizio delle pensioni e dei sussidi dispone delle seguenti entrate:

a) delle ritenute ordinarie sugli stipendi, assegni e competenze accessorie degli agenti;

b) delle ritenute straordinarie in occasione di assunzioni in servizio in prova o stabile, o di aumento di stipendio degli agenti;

c) dei contributi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

d) del 2 per cento dei prodotti lordi del traffico delle ferrovie di Stato;

e) degli introiti per gli aumenti di tasse previsti dall'art. 22 della legge 29 marzo 1900, n. 101, sui trasporti che saranno effettuati dopo il 31 dicembre 1908 sulla ferrovia Brescia-Iseo;

f) dell'importo delle multe inflitte in via disciplinare al personale;

g) degli interessi delle somme costituenti al 31 dicembre 1908 i patrimoni dell'attuale Cassa pensioni, dell'attuale Consorzio di mutuo soccorso e dell'attuale Istituto di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato;

h) degli interessi delle somme raccolte presso la Cassa dei depositi e prestiti, a norma dell'art. 23 della legge 29 marzo 1900, n. 101, per i proventi di cui è cenno nell'art. 21 della legge stessa e per gli aumenti di tasse stabiliti dal successivo art. 22 limitatamente ai trasporti effettuati a tutto il 31 dicembre 1908;

i) degli interessi della somma che, a norma dell'art. 35 del capitolato di esercizio della ex-rete Adriatica, annesso al contratto approvato con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, risulterà dovuta dalla Società delle strade ferrate Meridionali per colmare l'insufficienza dei versamenti fatti anteriormente al 1° luglio 1885 nelle Casse pensioni e di soccorso per la rete di sua proprietà;

l) degli interessi delle somme che in applicazione dell'art. 35 dei capitolati di esercizio delle ex-reti Adriatica e Mediterranea e del-

l'art. 31 del capitolato di esercizio della ex-rete Sicula, annessi ai contratti approvati colla suindicata legge 27 aprile 1885, risultassero dovute dalle Società già esercenti le dette reti per i disavanzi verificatisi dopo il 30 giugno 1885 nelle Casse pensioni e di soccorso per le ex-reti medesime;

m) degli interessi delle somme accumulate ed investite coi residui attivi di cui nel precedente art. 2.

I valori di cui alle lettere g, h, i, l, m formano un fondo di dotazione pel servizio delle pensioni e dei sussidi pel personale delle ferrovie dello Stato; sono custoditi e gestiti gratuitamente dalla Cassa dei depositi e prestiti, e gli effetti pubblici che li costituiscono sono esenti dalla tassa di custodia stabilita dall'articolo 12 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, modificato dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1897, n. 252.

(Approvato).

Art. 4.

Le ritenute ordinarie e quella straordinaria in occasione di aumento di stipendio degli agenti si effettuano nella misura e con le norme previste nello statuto di cui all'art. 1 della presente legge.

La ritenuta straordinaria in occasione di assunzione in servizio è stabilita nella misura del decimo dello stipendio annuo di cui gli agenti sono provvisti all'atto della nomina.

Per gli agenti che all'atto dell'assunzione in servizio hanno compiuto l'età di 30 anni, il detto decimo è aumentato di tanti centesimi dello stipendio quanti sono gli anni compiuti al di là del trentesimo.

Il contributo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è:

per l'anno 1909 dell'8 per cento;

per l'anno 1910 dell'8.50 per cento;

dal 1° gennaio 1911 in poi del 9 per cento degli stipendi, assegni e competenze accessorie sottoposti alla ritenuta ordinaria, oltre ad una somma eguale all'ammontare delle ritenute straordinarie.

(Approvato).

Art. 5.

Quando l'agente cessi dal servizio per causa di infortunio sul lavoro prima che abbia compiuto 25 anni di servizio utile per la pensione, ed esso o la famiglia abbiano diritto a conseguire una indennità per inabilità permanente assoluta o parziale o per morte a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, il supplemento eccezionale della pensione, ossia la differenza fra la pensione eccezionale liquidabile a norma dello statuto di Cassa pensioni e quella corrispondente alle ritenute versate, è assegnato soltanto per la parte eventualmente eccedente la rendita vitalizia costituita con la detta indennità.

Analoga riduzione sul supplemento eccezionale di pensione sarà praticata anche per le somme che l'agente o la famiglia ottengano dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a risarcimento di danni per lesioni personali in base alle disposizioni del Codice civile.

All'agente che ha conseguito a causa d'infortunio sul lavoro diritto ad una indennità per inabilità permanente parziale, tale indennità non è corrisposta finchè sia mantenuto in servizio senza riduzione di salario.

All'atto della cessazione dal servizio col pagamento della detta indennità sono corrisposti anche i relativi interessi composti in ragione del 3.50 per cento all'anno.

È abrogata la disposizione contenuta nella seconda parte dell'art. 17 della legge 29 marzo 1900, n. 101.

La liquidazione delle indennità per gli infortuni sul lavoro viene fatta dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in base alle disposizioni contenute nella legge succitata 31 gennaio 1904, n. 51, e suo regolamento, ferma restando la giurisdizione e procedura ordinaria per gli eventuali ricorsi.

(Approvato).

Art. 6.

Gli agenti a paga giornaliera, sono considerati, a partire dal 1° gennaio 1909, agli effetti delle ritenute ordinarie e straordinarie e dei contributi dell'Amministrazione, nonchè della liquidazione della pensione o del sussidio e dei riscatti, come se fossero provvisti di uno stipendio pari alla loro paga moltiplicata per 360.

(Approvato).

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato liquida le pensioni ed i sussidi.

Gli accertamenti sanitari per l'esonero dal servizio a causa di inabilità sono eseguiti da un ispettore sanitario in concorso di altro medico dell'Amministrazione ferroviaria.

Il Consiglio di amministrazione può, sulla domanda dell'agente corredata di certificato medico, far nuovamente accertare l'inabilità a mezzo di un Collegio di tre medici, fra cui il capo del servizio sanitario od un suo delegato, ed in questo caso l'agente ha facoltà di farsi assistere da un medico di sua fiducia. Il Consiglio di amministrazione non può respingere la domanda per la visita di revisione che con deliberazione motivata presa a maggioranza di almeno due terzi di votanti.

Contro le deliberazioni del Consiglio di amministrazione riguardanti il diritto alle pensioni ed ai sussidi e la determinazione del loro ammontare è ammesso entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione da farsi in conformità dell'art. 127 del regolamento approvata con Regio decreto 5 settembre 1895, n. 603, per l'esecuzione delle leggi sulle pensioni civili e militari, il ricorso, da parte degli interessati, alla Corte dei conti, che giudica definitivamente.

(Approvato).

Art. 8.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con le stesse norme dei vigenti statuti del Consorzio di mutuo soccorso e dell'Istituto di previdenza, e delle disposizioni sul servizio sanitario, provvede a favore degli agenti e rispettive famiglie appartenenti alle categorie che già ne usufruiscono, alla cura medico-chirurgica ed alle altre prestazioni relative al servizio sanitario previste dagli statuti predetti.

Durante le assenze per malattia, gli agenti a paga giornaliera ricevono l'intera paga, anzichè il sussidio dei due terzi di essa, con le norme e restrizioni stabilite negli statuti del Consorzio di mutuo soccorso e del nuovo Istituto di previdenza.

Nel caso di inabilità temporanea dipendente da infortunio sul lavoro, l'indennità stabilita per legge è integrata, dopo i primi tre giorni,

con l'eventuale differenza fra la paga normale ed il trattamento di legge.

È fatta facoltà all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di estendere la disposizione di cui nei due precedenti capoversi agli agenti avventizi colpiti da febbri miasmatiche o da infortunio sul lavoro.

(Approvato).

Art. 9.

L'agente ha facoltà di eseguire in ogni tempo, agli effetti previsti nello statuto di cui nell'articolo 1 della presente legge, il riscatto degli anni impiegati nei servizi contemplati nello statuto medesimo, in base ad uno stipendio o paga anche inferiore a quelli di cui era provvisto alla data in cui fu sottoposto alle ritenute per il trattamento di quiescenza, purchè non inferiori alle lire 1000 annue.

(Approvato).

Art. 10.

La spesa annua per pensioni dipendenti dai normali collocamenti a riposo non chiesti dagli agenti, senza che concorra la constatata loro inabilità, è, anno per anno, stabilita dalla legge del bilancio.

(Approvato).

Art. 11.

La disposizione di cui all'art. 1 della presente legge è estesa agli agenti iscritti alla Cassa pensioni ed al Consorzio di mutuo soccorso, ovvero all'Istituto di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato, che, a norma dell'art. 7 della convenzione per il riscatto delle strade ferrate Meridionali approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 324, sono rimasti definitivamente in servizio della Società delle strade ferrate Meridionali. A tale effetto gli agenti e la Società verseranno all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato rispettivamente le ritenute ed i contributi nella misura prevista dalla presente legge.

La stessa disposizione è estesa agli altri agenti iscritti ai predetti sodalizi, ma che ora non dipendono dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, i quali dovranno versare alla Amministrazione medesima le ritenute ed i con-

tributi nella misura prevista dalla presente legge. Per quelli fra tali agenti che dipendono dalle Società che esercitavano le ex-rete Mediterranea e Sicula, il versamento delle ritenute e dei contributi sarà fatto in base allo stipendio ed alla paga da essi percepita alla data del passaggio della rete allo Stato e sui successivi aumenti, però non oltre il limite stabilito dalle tabelle organiche del personale delle ferrovie dello Stato, e ciò fino al raggiungimento dei limiti prescritti per il diritto al conseguimento della pensione, allo spirare dei quali sarà liquidata la pensione.

Agli agenti contemplati nel presente articolo iscritti al Consorzio di mutuo soccorso ed alla 2^a Sezione dell'Istituto di previdenza, è corrisposto, a carico del servizio delle pensioni e dei sussidi, il sussidio di malattia con le norme previste dagli statuti del Consorzio e dell'Istituto predetti.

Agli agenti medesimi saranno inoltre applicate le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 8 della presente legge.

(Approvato).

Art. 12.

Per gli agenti stabili ed in prova, iscritti al Consorzio di mutuo soccorso ed alla 2^a sezione dell'Istituto di previdenza, le norme di liquidazione della pensione, secondo la presente legge, sono applicate, nei riguardi del periodo di compartecipazione ai suddetti sodalizi, cioè per il periodo anteriore al 1^o gennaio 1909, considerando soltanto l'ammontare degli stipendi o delle paghe giornaliere ragguagliate ad anno, percepiti durante lo stesso periodo.

Il ragguaglio ad anno delle paghe giornaliere è fatto in base a 360 giorni.

Per quelli iscritti alla 2^a sezione del nuovo Istituto di previdenza sono considerati altresì i dodicesimi sugli aumenti delle paghe percepite durante il detto periodo.

(Approvato).

Art. 13.

Per il trattamento alle famiglie degli agenti compartecipanti alla Cassa pensioni, al Consorzio di mutuo soccorso ed all'Istituto di previdenza esonerati dal servizio o morti antecedentemente al 1^o gennaio 1909, continuano ad applicarsi

le norme dei rispettivi statuti approvati con i Regi decreti 23 maggio 1907, nn. 290 e 289.

Per le donne iscritte al Consorzio di mutuo soccorso e famiglie sono mantenute le disposizioni dello statuto del Consorzio stesso che le riguardano per quanto concerne le ritenute ed il trattamento in caso di esonero o di morte.

Le liquidazioni di cui al presente articolo sono deliberate dal Consiglio di amministrazione e per gli eventuali reclami è applicabile la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 7.

(Approvato).

Art. 14.

Le condizioni richieste dallo statuto di cui nell'art. 1 della presente legge, per il conseguimento del diritto alla pensione da parte delle vedove e dei figli minorenni, non si applicano ai matrimoni contratti antecedentemente al 1° luglio 1905 da agenti iscritti al 31 dicembre 1908 al Consorzio di mutuo soccorso, ed antecedentemente al 1° gennaio 1909 da agenti iscritti al 31 dicembre 1908 all'Istituto di previdenza.

(Approvato).

Art. 15.

Per gli agenti provenienti dai ruoli organici dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del R. ispettorato generale delle strade ferrate rimangono ferme le disposizioni dell'art. 7 della legge 12 luglio 1906, n. 332.

A favore degli agenti provenienti dal ruolo transitorio del personale aggiunto del Regio Ispettorato generale, i quali esercitarono la facoltà di cui nel 4° capoverso dell'art. 7 della citata legge, la indennità a carico del Tesoro, di cui nel 6° capoverso dell'articolo medesimo, è considerata come versata agli effetti del riscatto di anni di servizio presso il R. Ispettorato generale, con le norme dello statuto della Cassa pensioni e dell'articolo 9 della presente legge.

A favore degli agenti medesimi, i quali alla data della loro iscrizione al nuovo Istituto di previdenza avevano compiuto l'età di 30 anni, la ritenuta straordinaria per tassa di entrata è ridotta al solo decimo dello stipendio di cui erano provvisti alla data medesima. La mag-

giore somma eventualmente versata per tassa di entrata sarà computata per il riscatto suddetto.

Agli agenti provenienti dal ruolo transitorio del personale aggiunto del R. Ispettorato generale, i quali non esercitarono la facoltà di cui sopra, può essere esteso il trattamento di pensione previsto nell'art. 1 della presente legge sempre quando entro il 30 giugno 1909 ne facciano domanda. In questo caso la indennità a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui nel 6° capoverso del predetto articolo 7 di legge, sarà computata per il periodo fino al 31 dicembre 1908.

Anche a favore di quelli fra gli agenti medesimi che avvanzeranno la detta domanda, è limitata, nel caso di cui sopra, al solo decimo dello stipendio di cui sono provvisti al 1° gennaio 1909, la ritenuta straordinaria per tassa di entrata, ed è considerata come versata agli stessi effetti indicati nel 2° comma del presente articolo, la indennità a carico del Tesoro e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di cui nel 6° capoverso del predetto art. 7 di legge.

L'effettivo pagamento nei casi suddetti tanto dell'indennità a carico del Tesoro, quanto dell'indennità a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, è fatto in 10 rate annue uguali, a cominciare dal 1° luglio 1909.

(Approvato).

Art. 16.

Gli agenti della Società che esercitava la ferrovia Sicula-Occidentale, passati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in conformità dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1907, n. 494, ove ne facciano domanda entro il 30 giugno 1909, si considerano per il periodo dal 1° agosto 1907, data del suddetto passaggio, al 31 dicembre 1908, come se fossero stati iscritti all'Istituto di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato.

Gli agenti predetti e l'Amministrazione delle ferrovie dallo Stato debbono perciò versare per il suindicato periodo le ritenute ordinarie e straordinarie nella misura prevista nello statuto del suddetto Istituto.

Per gli agenti che alla suindicata data 1° agosto 1907 avevano compiuto l'età di 30 anni, la

ritenuta straordinaria per tassa di entrata è limitata al solo decimo dello stipendio o della paga ragguagliata ad anno di cui erano provvisti alla data medesima.

Gli agenti medesimi hanno facoltà di riscattare, a termini dell'articolo 9 della presente legge, il tempo impiegato in servizio della Società che esercitava la suddetta ferrovia.

(Approvato).

Art. 17.

Per gli agenti già in servizio presso la Società Veneta e passati alla dipendenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in conformità della legge 28 giugno 1906, n. 261, i quali alla data della loro iscrizione al nuovo Istituto di previdenza, a norma dell'articolo 4 della legge stessa, avevano compiuto l'età di 30 anni, la ritenuta straordinaria versata per tassa di entrata è ridotta al solo decimo dello stipendio o della paga annua di cui erano provvisti alla data medesima.

Il riscatto già eseguito con le somme versate dalla Società Veneta, del tempo impiegato dai detti agenti in servizio delle ferrovie esercitate dalla Società medesima, sarà nuovamente calcolato con l'applicazione delle norme dello statuto della Cassa pensioni e dell'articolo 9 della presente legge, computando, agli effetti di tale riscatto, anche l'eventuale somma da rimborsare a ciascun agente in dipendenza della riduzione della tassa di entrata, a norma della prima parte del presente articolo.

(Approvato).

Art. 18.

Gli aumenti di tassa stabiliti dall'articolo 22 della legge 29 marzo 1900, n. 101, sono estesi ai trasporti su tutte le ferrovie esercitate dallo Stato e provvisoriamente riuniti ai prodotti ferroviari, fino a che con apposita riforma delle tariffe da effettuarsi contemporaneamente a quella prescritta dall'articolo 38 della legge 7 luglio 1907, n. 429, non siano stati compresi nei relativi prezzi.

Per la linea Brescia-Iseo gli aumenti di tasse continuano ad essere applicati con le disposizioni di legge in vigore ed il loro importo è versato all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, agli effetti dell'articolo 3 della presente legge.

(Approvato).

Art. 19.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvede direttamente alla liquidazione di tutte le pendenze relative alle gestioni degli attuali cessanti Comitati di Cassa pensioni, Cassa soccorso e Istituto di previdenza, applicando le norme fissate nei rispettivi statuti, salvo il disposto dell'articolo 7 della presente legge, cui si intendono soggette, anche per l'eventuale ricorso, le liquidazioni di pensioni o sussidi relative a dette gestioni.

Rimangono peraltro di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria le controversie litigiose che in materia fossero già state iniziate avanti il 1° gennaio 1909.

(Approvato).

Art. 20.

Con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore generale e coll'approvazione del ministro dei lavori pubblici, di concerto rispettivamente con quello di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, sono aggregati all'Ispettorato centrale dell'Amministrazione ferroviaria un funzionario per ognuno dei detti due Ministeri, per dar pareri sulle questioni tecniche attinenti all'applicazione della legge sugli infortuni sul lavoro ed all'articolo 10 della presente legge.

(Approvato).

Art. 21.

Con decreto Reale, udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato ed il Consiglio di Stato, sarà provveduto al coordinamento delle disposizioni della presente legge con quelle non abrogate o modificate dei vigenti statuti della Cassa pensioni, del Consorzio di mutuo soccorso e dell'Istituto di previdenza approvati con Regi decreti 23 maggio 1907, nn. 290 e 289, ed alla loro pubblicazione in unico testo. Nello stesso modo sarà provveduto all'approvazione delle riforme e modificazioni dipendenti dalla presente legge, che dovranno essere apportate nel regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto 22 luglio 1906, n. 417.

(Approvato).

Art. 22.

A parziale deroga dell'art. 53 della legge 7 luglio 1907, n. 429, le norme riguardanti il trattamento del personale delle ferrovie dello Stato approvate con decreto Reale 22 luglio 1906, n. 417, non potranno essere modificate se non con legge speciale qualora dalle modificazioni derivi una maggiore spesa.

È abrogato il terzo comma dell'art. 81 della succitata legge 7 luglio 1907, n. 429.

(Approvato).

Art. 23.

Col 1° gennaio 1909 alla tabella graduatoria organica ed ai quadri di classificazione del personale delle ferrovie dello Stato approvati con Regio decreto 22 luglio 1906, n. 417, sono apportate le variazioni ed aggiunte risultanti dalla tabella e dal quadro di classificazione annessi alla presente legge (Allegati A e B).

Gli agenti che hanno lo stipendio eguale al nuovo minimo della loro qualifica e quelli che

l'ottengono con l'andata in vigore delle variazioni suddette passeranno normalmente allo stipendio successivo, alla data in cui vi avrebbero diritto con l'applicazione dei quadri di classificazione approvati con Regio decreto 22 luglio 1906, n. 417, sulla base dello stipendio di cui sono provvisti e della relativa decorrenza.

Le scrivane avventizie in funzioni continuative, che al 1° gennaio 1909 abbiano compiuto un servizio ininterrotto di anni quattro saranno nominate stabili; quelle con servizio minore di anni quattro passeranno in prova. La relativa posizione nel quadro di classificazione sarà determinata per le scrivane stabili dal Consiglio d'amministrazione e per quelle in prova dal direttore generale.

(Approvato).

Art. 24.

Le disposizioni della presente legge verranno anch'esse contemplate nel testo unico di cui l'art. 88 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

(Approvato).

ALLEGATO A.

Modificazioni ed aggiunte alla tabella graduatoria organica del personale delle Ferrovie dello Stato approvata con Regio decreto 22 luglio 1906, n. 417.

Gradi	QUADRO I		QUADRO II		QUADRO III		QUADRO IV		Gradi
	Qualifiche	Stipendio o paga minimo massimo	Qualifiche	Stipendio o paga minimo massimo	Qualifiche	Stipendio o paga minimo massimo	Qualifiche	Stipendio o paga minimo massimo	
7	Direzione generale - Servizi centrali - Uffici delle Direzioni compartimentali - Uffici distaccati - Magazzini		Sorveglianza e lavori		Depositi della Trazione - Officine del materiale mobile, dei depositi della trazione, del materiale fisso - Squadre di rialzo - Squadre ponti in ferro		Stazioni - Gestioni e treni		
	Allievi ispettori (1)	2,400 3,000							
11	Applicati (2)	1,500 3,000	Assistenti dei lavori	1,500 3,000	Applicati (2)	1,500 3,000	Applicati (2)	1,500 3,000	11
	Disegnatori								
12	Aiutanti applicati	1,200 2,100			Aiutanti applicati	1,200 2,100	Aiutanti applicati	1,200 2,100	12
	Aiutanti disegnatori								
	Scrivane (3)	900 1,800							

(1) Esclusivamente per i laureati.

(2) Gli agenti già ufficiali d'ordine del ruolo organico del Regio Ispettorato per effetto del disposto dell'articolo 8 del Regio decreto del 22 ottobre 1885, n. 3460, potranno arrivare ad un massimo di L. 3,600 raggiungibili con due aumenti di L. 300 da conferirsi al termine di ciascuno dei due sessenni susseguenti la decorrenza dello stipendio di L. 3,000.

(3) Per quanto riguarda il diritto al conseguimento della pensione le scrivane saranno considerate come comprese nella tabella A annessa allo statuto di Cassa-pensione, e per esse la reversibilità alla famiglia è limitata ai soli orfani minorenni.

ALLEGATO *B*

Modificazioni ed aggiunte ai quadri delle classificazioni per il personale delle ferrovie dello Stato, approvati con Regio decreto 22 luglio 1906, n. 417.

Num. del grado	QUALIFICHE	CLASSI DI STIPENDIO O PAGA risultanti dalle												INTERVALLI DI TEMPO, IN ANNI, FRA GLI AUMENTI NORMALI differenze fra i numeri progressivi sottoindicati																					
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Quadro I.																																			
7	Allievi ispettori (a)	2,400	»	»	2,700	^(b) 3,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
12	Scrivane	900	960	1,020	»	1,080	»	1,200	»	»	1,350	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Quadro II.																																			
11	Assistenti dei lavori (a)	1,500	»	»	»	»	1,650	»	1,800	»	1,950	»	2,100	»	2,250	»	2,400	»	»	»	2,700	»	»	»	3,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Quadri I, III e IV.																																			
11	Applicati (a)	1,500	»	»	»	»	1,650	»	1,800	»	1,950	»	2,100	»	2,250	»	2,400	»	»	»	2,700	»	»	»	3,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Disegnatori (a)																																		
12	Aiutanti applicati (a)	1,200	»	»	»	»	1,350	»	»	»	1,500	»	»	»	1,650	»	»	»	»	1,800	»	»	»	1,950	»	»	»	2,100	»	»	»	»	»	»	»
	Aiutanti disegnatori (a)																																		

(a) Gli agenti che colla promozione ad una delle qualifiche contrassegnate con la lettera a ottengono o conservano avrebbero diritto coll'applicazione dei quadri di classificazione approvati col Regio decreto 22 luglio 1906, n. 417 sulla base della loro qualifica precedente alla promozione e della relativa decorrenza.
 (b) Nomina ad ispettore.

stipendio minimo della qualifica, conseguiranno normalmente lo stipendio immediatamente superiore alla data in cui vi dello stipendio precedente alla promozione e della relativa decorrenza.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di una piazza nella città di San Pier d'Arena » (N. 925).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di una piazza nella città di San Pier d'Arena ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 925).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, la dichiaro chiusa.

Passeremo quindi alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Sono dichiarati di pubblica utilità i lavori di costruzione di una piazza fra le vie Colombo, Galata, e vico Magenta nell'abitato di San Pier d'Arena, giusta il progetto in data 30 aprile 1904-20 aprile 1906.

Un esemplare di tale progetto, vistato dal ministro dei lavori pubblici, sarà depositato nell'archivio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'attuazione di detto piano, il comune di San Pier d'Arena è autorizzato ad imporre il contributo ai proprietari dei beni confinanti e contigui all'opera, ai termini dell'art. 77 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo avrà facoltà di approvare, con decreto Reale, le modificazioni al piano che fossero riconosciute necessarie od opportune.

(Approvato).

Art. 4.

È assegnato il termine di anni cinque dalla data di pubblicazione della presente legge per il compimento delle espropriazioni e dei lavori.
(Approvato).

Art. 5.

Sarà emanato, con decreto Reale, un regolamento in esecuzione della presente legge.
(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 12 marzo 1908, n. 110, sull'ordinamento delle Direzioni compartimentali delle ferrovie dello Stato » (N. 920).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 12 marzo 1908, n. 110, sull'ordinamento delle Direzioni compartimentali delle ferrovie dello Stato ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 12 marzo 1908 col quale sono determinati il numero, la sede, la circoscrizione e l'ordinamento interno delle Direzioni compartimentali di esercizio alla dipendenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Direzioni compartimentali di esercizio alla dipendenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, istituite con l'articolo 2 della

legge 7 luglio 1907, n. 429, sono in numero di 10, con le sedi e le circoscrizioni seguenti:

1. *Torino*. — Linee da Torino facenti capo a Torre Pellice e Barge, a Vievola, ad Ormea, per S. Giuseppe a Savona, ad Acqui, ad Alessandria (Bivio Bormida), al Bivio Gravellone (escluso), a Milano S. Cristoforo (esclusa), a Rho (esclusa), per Bergomanero ad Arona (esclusa), per Gozzano a Domodossola (esclusa), a Varallo, ad Aosta, a Susa, a Modane e linee intermedie.

2. *Milano*. — Linee da Milano facenti capo a Domodossola (per Arona), a Luino, per Oleggio al Bivio Vignale (escluso), a Varese, a Chiasso, a Chiavenna, a Sondrio, a Paratico, a Verona P. Nuova (esclusa), a Mantova (esclusa), per Piadena e per Piacenza a Parma (esclusa), e linee intermedie.

3. *Venezia*. — Linee da Venezia facenti capo a Verona, ad Ala, a Schio, a Bassano, a Belluno, a Spilimbergo, a Pontebba, a Cormons, a Portogruaro, a Chioggia a Bologna (esclusa), per Mantova a Modena (esclusa) e linee intermedie.

4. *Genova*. — Linee da Genova facenti capo a Ventimiglia (Savona esclusa), ad Acqui (esclusa), ad Alessandria-Bivio Bormida (escluso), a Cava Carbonara (esclusa), a Rogoredo (esclusa), per Pavia a Casalpusterlengo (escluso), a Piacenza (esclusa), a Spezia (esclusa) e linee intermedie.

5. *Firenze*. — Linee da Firenze facenti capo a Spezia, per Borgotaro e per Bologna a Parma, a Poggio Rusco, per Marradi a Faenza (esclusa), per Arezzo e per Siena a Chiusi, a Grosseto, a Piombino, a Livorno e linee intermedie.

6. *Ancona*. — Linee da Ancona facenti capo a Ferrara (esclusa), a Bologna (esclusa), ad Urbino, a Terontola (esclusa), per Terni a Sulmona (esclusa), a Foggia (esclusa), e linee intermedie.

7. *Roma*. — Linee da Roma facenti capo a Grosseto (esclusa), a Chiusi (esclusa), per Attigliano a Viterbo, a Terni (esclusa), a Pescara (esclusa), per Sulmona e Carpinone a Caianello (esclusa), a Cassino, a Terracina, a Fiumicino, a Ladispoli e linee intermedie.

8. *Napoli*. — Linee da Napoli facenti capo a Gaeta, a Cassino (esclusa), per Bivio Bosco Redole a Carpinone (esclusa), a Termoli (esclusa), a Lucera, a Foggia, a Manfredonia, a Marghe-

rita di Savoia, ad Otranto, a Gallipoli, a Metaponto, a Lagonegro, a Battipaglia, a Gragnano e linee intermedie.

9. *Reggio Calabria*. — Reggio-Battipaglia (esclusa), Reggio-Metaponto (esclusa), Sibari-Pietrafitta e Catanzaro Marina-S. Eufemia.

10. *Palermo*. — Linee della Sicilia e navigazione dello Stretto.

Ove sia riconosciuto necessario per il migliore andamento del servizio, la giurisdizione di una Direzione compartimentale potrà estendersi eccezionalmente per qualche ramo di servizio o temporaneamente a tratti di linea delle Direzioni compartimentali confinanti.

In via transitoria, e fino a che non sia provveduto altrimenti per il loro esercizio, le seguenti linee concesse a privati saranno aggregate:

a) la linea Varese-Porto Ceresio alla Direzione compartimentale di Milano;

b) la linea Roma-Viterbo con diramazione Capranica-Ronciglione, la Roma-Albano e la Albano-Anzio-Nettuno alla Direzione compartimentale di Roma;

c) la linea Cerignola-Cerignola Città alla Direzione compartimentale di Napoli.

Art. 2.

In ogni Direzione compartimentale sono istituite le seguenti divisioni:

1^a *Movimento e traffico*;

2^a *Trazione* (a vapore ed elettrica) e *materiale rotabile*;

3^a *Mantenimento e sorveglianza*.

Sono pure istituiti in ogni Direzione compartimentale un ufficio di ragioneria, un ufficio legale ed un ufficio sanitario.

Alle grandi riparazioni del materiale rotabile provvedono le officine, le quali possono essere alla dipendenza del servizio centrale della trazione e del materiale rotabile o della divisione 2^a compartimentale.

Art. 3.

Alla dipendenza delle tre divisioni possono essere istituite sezioni e riparti distaccati.

Il numero, la sede e la circoscrizione delle sezioni e dei riparti sono stabiliti dal Consiglio d'amministrazione.

È istituita a Messina una sezione speciale pel servizio di navigazione dello Stretto, alla dipendenza della Divisione del movimento della Direzione compartimentale di Palermo.

Art. 4.

Le divisioni e gli uffici delle direzioni compartimentali dipendono direttamente dai rispettivi servizi centrali componenti la Direzione generale.

Alle direzioni compartimentali sono preposti funzionari con il titolo di capo compartimento.

Il capo compartimento è alla immediata dipendenza del direttore generale.

Esso presiede il Comitato di esercizio, del quale fanno parte permanente i capi delle tre divisioni col concorso eventuale, ove occorra, a giudizio del capo compartimento, dei capi degli uffici compartimentali.

Spetta al capo compartimento di vigilare sul funzionamento delle divisioni e degli uffici compartimentali, di coordinarne le iniziative e l'azione e di esercitare personalmente, od a mezzo del Comitato di esercizio, determinate facoltà che sono affidate alle Direzioni compartimentali ed interessano più rami del servizio.

Art. 5.

I capi compartimento saranno di primo o di secondo grado, iscritti rispettivamente ai numeri 1 e 2 della tabella organica approvata col Regio decreto 22 luglio 1906, n. 417.

Art. 6.

Dal Consiglio d'amministrazione saranno stabilite le norme per l'esplicazione delle attribuzioni e facoltà rispettive del capo compartimento, del Comitato di esercizio, delle divisioni e degli uffici compartimentali.

Analogamente verranno stabiliti il modo e la data del passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni del Regio decreto n. 259 del 15 giugno 1905, in quanto siano contrarie a quelle degli articoli precedenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1908.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

BERTOLINI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa; e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Permuta di stabili fra il Demanio dello Stato ed il comune di Venezia » (N. 907).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Permuta di stabili fra il Demanio dello Stato e il comune di Venezia ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere al comune di Venezia le sacche demaniali nel comune censuario di Malamocco, comprese fra le zone della canaletta pubblica che mette a Quattro Fontane, Sant'Elisabetta ed il canale comunale a nord di Malamocco, e quelle a sud della Giudecca, ed a ricevere in permuta dallo stesso comune di Venezia i Magazzini generali di Santa Marta con tutti gli accessori e con l'area antistante, alle condizioni contenute nel contratto stipulato in forma pubblica amministrativa nell'Intendenza di finanza di Venezia, il 19 giugno 1908.

Intendenza di finanza di Venezia.

ATTO DI PERMUTA.

Repertorio n. 1632.

Regnando

S. M. VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Questo giorno 19 giugno 1908, alle ore 14, nel palazzo ex-Fondaco dei Tedeschi, sede dell'Intendenza di finanza;

Innanzi a me Giordano Lanza Guido di Pietro, segretario delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa ed alla continua e contestuale presenza dei signori Riccoboni Attilio fu Angelo, nato a Venezia, ed Izzo Vincenzo fu Alberico, nato a Napoli, domiciliati entrambi a Venezia, testimoni a me noti ed idonei;

Sono comparsi, l'ill.mo sig. cav. uff. dottor Giuseppe Brotto, intendente di finanza di Venezia, e l'ill.mo signor sindaco di Venezia N. H. Gran Uff. conte avv. Filippo Grimani, onde addivenire alla stipulazione del seguente contratto di permuta.

Premettesi:

Con le leggi 11 agosto 1870, n. 5784, allegato B, e 2 luglio 1875, n. 2565, fu aperto un credito di lire 1,800,000 al comune di Venezia per la costruzione di Magazzini generali alla Sessola e Santa Marta in seguito all'abolizione delle franchigie doganali di Venezia.

In esecuzione di regolari progetti approvati dal Governo, il comune costruì i Magazzini generali per gli olii minerali alla Sessola ed una delle due parti di quelli a Santa Marta, non essendosi ritenuto opportuno di costruire l'altra parte, forse perchè l'istituzione non raggiunse lo scopo.

I lavori compiuti dal comune vennero valutati dall'ufficio del Genio civile in lire 1,593,738, ed il Governo pagò la somma di lire 1,177,759, equivalente ai tre quarti di quella erogata dallo stesso comune per i lavori effettivamente da esso eseguiti, giusta quanto era stato determinato con il decreto ministeriale 20 luglio 1875, n. 40090-7291.

Il comune di Venezia richiese il pagamento delle residue lire 415,979, ma il Governo, eccependo che non erano state compiute tutte le opere progettate, respinse la domanda, che, portata avanti ai tribunali, non ebbe miglior fortuna, come risulta dalla sentenza 21-25 febbraio 1901 della Corte di cassazione di Firenze.

Con l'esecuzione dei lavori portuali, e con lo sviluppo commerciale del porto, si fece viva la convinzione che per l'ordinamento dei servizi ferroviari fosse necessario occupare la zona antistante ai Magazzini generali di Santa Marta, ed anche la prima fila dei fabbricati costituenti i medesimi.

Corsero senza effetto ripetute pratiche fra il

Governo ed il comune per risolvere la vertenza, imperocchè quest'ultimo sostenne sempre che avrebbe consentito l'abbandono completo dei Magazzini generali di Santa Marta ed annessi, purchè gli venisse assicurato il pagamento del suo preteso credito.

Finalmente col memoriale del marzo 1906 il Comune propose di permutare i Magazzini generali di Santa Marta, aree ed impianti annessi con le sacche demaniali esistenti lungo il lato meridionale della Giudecca e con quelle completate o da completarsi in Malamocco e con quelle poste subito a sud dell'abitato di Malamocco.

Quest'ultima proposta venne presa in considerazione, e, richiesto al riguardo il parere dell'Ufficio del Genio civile di Venezia, esso ritenne che fosse nell'interesse dello Stato, nei riguardi della sistemazione del servizio ferroviario portuale, di rendersi proprietario delle aree e dei fabbricati offerti in permuta, ed anche perchè l'Azienda ferroviaria per effetto di tale permuta potrà liberamente disporre della fronte della banchina di Santa Marta, potrà valersi dei binari di allacciamento con la Stazione marittima ed utilizzare i Magazzini esistenti convenientemente ridotti.

Il predetto Ufficio del Genio civile ritenne che il Demanio trovasi possessore di terrapieni da esso creati mediante sottrazione di aree lagunari per prelevamenti ed imprescindibili necessità esecutive nell'interesse dei lavori portuali, e che tali aree, o sacche, che rappresentano ora un bene patrimoniale, non hanno alcun interesse nè immediato, nè prevedibile con gli eventuali sviluppi portuali di Venezia e con la sua laguna, e sono perciò alienabili.

L'opportunità dell'alienazione al comune di Venezia di tali sacche si manifesta evidente ove si consideri che tale città col suo territorio urbano non potrebbe estendersi altrimenti che verso la laguna, e quindi, ad evitare ulteriori interrimenti di questa, è da preferirsi che ogni terrapieno eseguito concorra a beneficio del suo sviluppo edilizio.

Procedutosi alla valutazione dei beni permutandi da parte dell'Ufficio del Genio civile, pei Magazzini generali annessi ed aree, fu fissata la cifra di lire 2,335,228, e per le sacche demaniali quella di lire 1,160,000, ma siccome il comune di Venezia, per cedere in permuta i

Magazzini stessi ed annessi doveva rimborsare al Governo quanto esso aveva già pagato per le costruzioni avvenute, cioè lire 1,177,758.92, così fu pattuito che la somma stessa, anziché esser versata materialmente, fosse dedotta dal valore complessivo attribuito agli enti che il comune offre in vendita al Governo.

Portate a questo punto le trattative, la Direzione generale del Demanio con dispaccio 15 maggio 1908, n. 134,987, incaricava l'Intendenza di finanza di Venezia di tradurre in formale atto i patti concretati. All'uopo anche il comune di Venezia chiedeva ed otteneva l'approvazione del proprio Consiglio con deliberazione 29 maggio 1908, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta del 17 giugno 1908, e si muniva del prefettizio decreto di autorizzazione alla permuta in data pure 17 giugno 1908, n. 11,244.

Tutto ciò premesso ed avuto come parte integrante del presente contratto, al quale sono inoltre allegati sub *a* la copia autentica della deliberazione consigliare, sub *b* quella della decisione della Giunta provinciale amministrativa, sub *c* quella del prefettizio decreto suddetto 17 giugno 1908, sub *d* la tavola delle zone, che il comune cede allo Stato e sub *e usque* alle tavole delle zone, che lo Stato cede in cambio al comune, gli illustrissimi signori cav. uff. dott. Giuseppe Brotto, intendente di finanza, e N. H. gr. uff. Filippo Grimani, sindaco di Venezia, i quali hanno dichiarato che nella stipulazione, che andranno a fare, intendono di obbligare esclusivamente le due Amministrazioni che rappresentano; hanno convenuto quanto appresso:

Art. 1.

Il Governo non si oppone a che il comune di Venezia nel suo interesse abbandoni la costruzione della seconda parte dei Magazzini generali a Santa Marta.

Ove però in avvenire fosse riconosciuta la necessità di costruire in Venezia i Magazzini generali, vi si provvederà col concorso dello Stato e del comune alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle leggi 11 agosto 1870, n. 5784 (All. B) e 2 luglio 1875, n. 2565.

Art. 2.

Il Governo acquista dal comune di Venezia:

1° Tutti i fabbricati, manufatti, tettoie, cancellate e quanto altro costituisca i Magazzini di Santa Marta in Venezia, tutto come ora si trova, forniti cioè di tutti gli infissi ed accessori, nulla eccettuato, ritenuti in istato di buona manutenzione:

2° Tutti i binari ed accessori costituenti le linee di comunicazione fra i singoli corpi di fabbrica, e fra i Magazzini generali e la Stazione marittima, nulla eccettuato e nello stato in cui si trovano;

3° Il ponte sul Canal Scomenzera, testate, stilate, rampe d'accesso, binari e quant'altro; il tutto come si trova in stato di buona manutenzione;

4° L'area occupata da fabbricati, manufatti, tettoie, cancellate, ecc., di cui al n. 1, con le aree libere ad essi fabbricati annesse e connesse, per quanto siano di proprietà comunale;

5° Le aree destinate alla costruzione della seconda parte dei Magazzini generali, compresi i vecchi fabbricati, eventualmente sopraesistenti, per quanto sono di proprietà comunale;

6° L'area di mq. 10,000 circa a tergo delle aree indicate al n. 5 suddetto;

7° L'area di mq. 15,000 circa lungo il Canal Scomenzera.

Le aree, gli spazi pubblici e gli edifici che si comprendono nella detta sommaria enunciazione sono più particolarmente indicati nella mappa in catasto e (pel solo riferimento alla loro configurazione complessiva ed al loro raggruppamento secondo la fonte da cui pervennero al comune) nella tavola *d*, allegata al presente contratto nel modo seguente:

a) area di mq. 10,252.11 segnata nella tavola in tinta rosa, formante parte della cosiddetta originaria sacca demaniale di Santa Marta, comprendente porzione dei mappali nn. 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2743, 2741 del comune censuario di Dorsoduro, ed altra area a mezzogiorno della precedente segnata nella tavola in tinta rosa pallido, comprendente porzione dei mappali nn. 2741, 2743, 2748 predetti. Quest'ultima, formata presumibilmente per antica accessione, è dal comune posseduta senza che esso possa citare il titolo del possesso, e poi-

chè, se non fosse del comune, non potrebbe ad ogni modo essere d'altri che del Demanio, viene dal comune di Venezia a questo ceduta o a titolo di permuta, o, in quanto occorra e sia ritenuto più esatto, a titolo di rettifica di confine;

b) area di mq. 7960.25 distinta nella tavola con colore verde chiaro comprendente porzione dei mappali nn. 2744, 2745, 2746, 2747 predetti, nonchè porzione dell'antica spiaggia di Santa Marta;

c) area di mq. 4860 segnata nella tavola con tinta avana, comprendente i mappali numeri 4, 5 e 2451 del comune censuario di Dorsoduro;

d) area di mq. 6577.80 distinta nella tavola con tinta violetta comprendente la calle delle Orsoline, la calle Colomba, il campiello dei Minestra, la calle dei Longhi, porzione della calle di Cà Matta e della calle dei Secchi e della corte Baldin, oltre i mappali nn. 8, 9, 12, 2775, 23, 24, 6, 7, 2612, 13, 14, 16, 17, 18, 2686 e porzione dei nn. 15, 19, 32, 33 e 2796 del comune censuario di Dorsoduro;

e) area di mq. 3200 costituente porzione del mappale n. 2798 del comune censuario di Dorsoduro;

f) area di mq. 14,574 87 distinta nella tavola in tinta grigia costituita dal mappale numero 2808 e da porzione del 2807 del comune censuario di Dorsoduro;

g) area di mq. 1400, segnata nella tavola in tinta arancio, costituita dal mappale n. 2810 del comune censuario di Dorsoduro e formante la testata ed il piazzale d'accesso al ponte sul canale Scomezera nonchè il ponte medesimo;

h) la porzione dei fabbricati ai mappali nn. 2741, 2748, 2743 già ricordati alla lettera a del presente articolo insistente sul terreno demaniale al mappale n. 2743 dal comune tenuto in concessione in forza di atto 21 agosto 1888 stipulato presso la R. Capitaneria di porto di Venezia.

In tutto a corpo e non a misura per l'importo complessivo di lire 2,335,228, dal quale, dedotto quanto il comune dovrebbe rimborsare al Governo in lire 1,177,758.92 ad esso già pagate per i lavori eseguiti, rimangono lire 1,157,470, che ai riguardi della presente Convenzione si arrotondano in L. 1,160,000, essendo rimasto convenuto che la suddetta somma di lire 1,177,758.92 non sarà versata material-

mente dal comune, ma dedotta dal valore complessivo attribuito a tutto quanto viene ceduto in permuta da quest'ultimo.

Art. 3.

È fatto obbligo al comune di Venezia, che accetta, di produrre, entro il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'approvazione del presente, gli elementi occorrenti a precisare le aree permutate, mediante appositi ceppi di confine, e di effettuare la consegna dei Magazzini generali sgombri da effetti e da persone entro il termine di mesi sei dalla stessa data.

Le spese di sconfinazione, provvista ed applicazione di ceppi, sgombramento di aree e di fabbricati, rimangono a carico del comune. La consegna sarà fatta dal personale tecnico municipale in contraddittorio con il governativo al solo scopo di precisare gli enti.

Art. 4.

Il Governo cede in permuta al comune di Venezia, che accetta:

a) Le sacche demaniali in comune censuario di Malamocco, dette sacche toranee, comprese fra la zona della Canaletta pubblica che mette a Quattro Fontane, S. Elisabetta ed il Canale comunale a nord dell'abitato di Malamocco. La concessione comprende tutte le sacche terrapienate entro i due confini suddetti, le quali portano i mappali 1224, 1291, 1133, 1134, 1135, 1221, 1222, 1223, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1125, 1126, 1124, 1247, 1254, 1350, 1351;

b) Le Canalette intermedie fra le dette sacche terrapienate, esclusa la Canaletta che mette al Forte di Quattro Fontane, quella del Forte di Ca Bianca, quella del Forte Torre e quella del Forte di Malamocco;

c) Le aree lagunari in corso di terrapienamento o destinate ad essere terrapienate entro i due confini suddetti, le quali sono contrassegnate con le lettere A, B, C, D, E, nel tipo geometrico allegato e facente parte integrale del presente;

d) Le Canalette che risulteranno intermedie alle sopradette sacche da terrapienarsi;

e) Le vecchie sacche a Sud di Malamocco, ai mappali 903, 918, 907, 1054, 1232 e 1233;

f) Le vecchie sacche a Sud della Giudecca

(Venezia) in comune censuario di Giudecca ed uniti, portanti i nn. 817, 816, 818, 820, 823, 825, 830, 857 e 856, nonchè le Canalette provvisorie annesse alle sacche sopradette contrassegnate nell'allegato tipo geometrico con le lettere *d, e, f*.

Tutti i quali appezzamenti, spazi ed aree descritte nelle annesse tavole sub *e usque* o vengono dal Demanio cedute a corpo e non a misura per l'importo cumulativo in cifra tonda di lira 1,160,000.

Art. 5.

Le sacche già compiute e marginate si cedono al comune, che le accetta, nello stato in cui si trovano, sia riguardo alla marginatura che allo spianamento delle sommità, che alla irregolarità dei bordi sulle Canalette, come agli accessi della strada pubblica. Le Canalette, meno quelle escluse, si cedono al comune, che le accetta, nello stato in cui si trovano nei riguardi dei fondali e dello scolo dei terreni privati. Le sacche nuove e vecchie da marginarsi saranno cedute ed accettate dal comune nello stato di irregolarità conseguente alla loro formazione, rimanendo al comune permutante l'obbligo dello spianamento e di ogni lavoro di sistemazione. Saranno però consegnate tosto che l'Amministrazione dei lavori pubblici a sua cura e spesa le avrà marginate nei modi, forma e coi sistemi usati nelle sacche ora già compiute.

Anche le nuove Canalette, che rimarranno aperte fra i nuovi terrapieni, saranno cedute ed accettate nello stato in cui si troveranno.

Art. 6.

Le sacche, delle quali il comune è attualmente in possesso di affittanza, nonchè quelle attualmente compiute e disponibili, e le Canalette annesse, meno quelle, come sopra, escluse, saranno ad esse consegnate subito avvenuta la comunicazione di approvazione del presente, e dalla medesima data cesserà pel comune l'obbligo di affittanza e si conguaglieranno le partite.

Per la consegna e pel marginamento delle altre sacche di cui è in corso, o non ancora iniziato il terrapienamento, il Governo non può precisare una data fissa, dipendendo tali lavori

dalle esigenze dei lavori portuali. Fissano però di pieno accordo i contraenti di consegnare e ricevere le sacche medesime mano mano che saranno completate, e di esaurire la consegna degli spazi anche non terrapienati non oltre l'anno 1920. Però il municipio non potrà pretendere alcun compenso od indennità dall'Amministrazione governativa pel terrapienamento eventualmente mancante degli spazi stessi, la quale bensì potrà, ove lo creda conciliabile con gl'interessi dell'azienda portuale, continuare a fare scaricare le materie fino al completamento dei terrapieni.

Art. 7.

Le Canalette comprese fra i terrapieni, o sacche, escluse quelle indicate nell'articolo 4, che rimangono demaniali, saranno da considerarsi rivi o canali interni a termine dell'articolo 16 del regolamento lagunare 20 dicembre 1841, alla cui osservanza dovranno quindi essere subordinate tutte le modificazioni che il comune di Venezia intendesse di apportare alle Canalette medesime.

Art. 8.

Siccome il comune di Venezia ha bisogno di avere per i propri scavi manutentori dei rivi della città dei siti destinati a deposito di fanghi, è fatta facoltà al comune stesso di riservare a proprio uso, d'accordo con il Genio civile di Venezia, e di terrapienare per proprie conto taluna delle aree comprese nella permuta. Tale facoltà però, per comune accordo, non porterà fra i contraenti alcuna variazione restrittiva alla presente permuta che rimane immutabile in tutte le sue condizioni.

Resta anzi fissato che a tempo opportuno il comune chiederà al Governo l'esecuzione del contratto marginamento in conformità dell'art. 6.

Art. 9.

Il comune di Venezia si obbliga di sciogliersi dai vincoli che lo legano ai concessionari dei Magazzini generali in tempo opportuno per poterli consegnare, insieme alle aree permutate, liberi e sgombri da effetti o da persone entro il termine precisato dall'art. 3, dichia-

randosi responsabile di ogni danno avvenibile all'Amministrazione per gli eventuali ritardi allo sgombrò ed alla consegna.

Sono di dette sacche affittate al comune le seguenti:

In comune censuario di Malamocco.

Mappale n. 1135 affittata per un quinquennio dal 1° novembre 1904 con contratto 8 novembre 1904 col canone annuo di lire 1205.

Mappali nn. 1124-1125-1126-1247-1254 affittata per un quinquennio dall'11 novembre 1906 col canone annuo di lire 850 con contratto 11 dicembre 1906.

Mappali nn. 1221-1222-1223 affittata per un quinquennio dal 1° novembre 1904 col canone annuo di lire 1205.

Mappali nn. 906-907-918-1054-1232-1333 affittata per un quinquennio dal 16 novembre 1905 mediante contratto 19 marzo 1906 pel canone annuo di lire 835.

Mappali nn. 1242-1243-1244-1245-1246 affittata per un quinquennio dal 1° gennaio 1907 con contratto 16 dicembre 1906, canone annuo di lire 600.

Mappale n. 1241 affittata per un quinquennio dal 1° novembre 1906 con contratto 2 novembre 1906 pel canone di lire 1050.

Mappali nn. 1350-1351 affittata per un quinquennio dal 1° gennaio 1907 con contratto 4 marzo 1907 pel canone annuo di lire 350.

In comune censuario della Giudecca.

Mappali nn. 816-817-818 affittata per un quinquennio dal 1° gennaio 1904 con contratto 29 dicembre 1903 pel canone annuo di lire 360 e contratto suppletivo in corso di stipulazione per un supplemento di canone di lire 150.

Mappale n. 820 affittata per un quinquennio dal 1° gennaio 1905 con contratto 8 novembre 1904 pel canone annuo di lire 50.

Mappale nn. 823-825 affittata per un quinquennio dal 1° dicembre 1907 con contratto 17 ottobre 1907 pel canone annuo di lire 135.

Mappale nn. 830-856-857 affittata per un quinquennio dal 1° gennaio 1904 con contratto 27 ottobre 1903 pel canone annuo di lire 1000.

Nello stesso termine saranno consegnate quelle che sono in possesso sia provvisorio che per affittanza di altra Ditta, trasfondendosi al comune tutti i diritti e le azioni spettanti

in forza dei rispettivi contratti di locazione o concessione al Demanio, e rimanendo però il comune medesimo obbligato a rispettare fino a scadenza le locazioni o concessioni medesime salvi diretti accordi colle parti. In questa condizione trovasi fra le sacche vendute solamente quella ai mappali nn. 1133-1134 del comune censuario di Malamocco concessa al signor Genovesi Giulio con istrumento 13 agosto 1883, per 29 anni dal 1° ottobre 1883 per l'annuo canone di lire 451.20.

Art. 10.

I beni dedotti nella presente permuta sono da ambo le parti ceduti con garanzia di piena proprietà e libertà e con promessa di prestarsi nell'eventualità dell'evizione alle rifusioni ed ai compensi stabiliti dalla legge.

Essendo i beni medesimi ceduti a corpo se non a misura, non vi sarà luogo tra le parti a richiesta di sopraprezzi o compensi per verun altro titolo oltre quello dell'evizione surricordato.

Art. 11.

Vengono i beni permutati vicendevolmente ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, coi pesi inerenti e le servitù sia apparenti che non apparenti che possano esistervi. Dalla data dell'approvazione del presente contratto staranno a carico delle due parti le imposte relative agli stabili rispettivamente ricevuti in permuta.

Art. 12.

Dichiarano tanto l'Amministrazione del Demanio quanto il comune di Venezia, per mezzo dei comparsi loro rappresentanti, di ritenere colla presente pattuizione perfettamente regolati e compensati i loro rapporti in ordine alla stipulata permuta e promettono di non elevare ora, nè in avvenire ulteriori pretese.

Art. 13.

Il comune di Venezia, concessionario, come è stato detto alla lettera h dell'art. 2, del tratto di spiaggia o banchina a Santa Marta, segnata in tinta gialla all'annessa tavola allegato D, giusta atto stipulato il 21 agosto 1888 presso la

Regia Capitaneria di porto di Venezia, dichiara formalmente di rinunciare alla concessione e s'impegna a presentare alla Capitaneria suddetta quelle separate dichiarazioni e conferme che pel corso amministrativo della vertenza saranno ritenute necessarie; intendendosi reciprocamente che gli effetti della rinuncia decorrano dalla data dell'approvazione del presente contratto.

Art. 14.

L'Amministrazione demaniale assume l'obbligo e la cura di tutte le formalità inerenti e susseguenti alla presente stipulazione, quali trascrizione ipotecaria, volture catastali, censimenti delle aree non censite, e quante altre possano occorrere.

Art. 15.

Le spese contrattuali sono a carico del comune di Venezia, il quale però rimane esonerato da ogni obbligo fiscale, essendo la permuta fatta anche nell'interesse dello Stato.

Art. 16.

La presente convenzione non sarà valida se non sanzionata dal potere legislativo.

Steso d'altra mano il presente contratto su fogli sei e facciate tre e mezza di un settimo, viene da me letto ad alta ed intelligibile voce e meco da tutti gli intervenuti sottoscritto con approvazione dell'interlinea delle righe dalla quarta alla dodicesima inclusive della facciata quattordicesima, e della sostituzione delle parole « Terre Perse » alla parola « Torre » interlineato alla riga sesta della facciata sedicesima.

GIUSEPPE BROTTI, *intendente.*

FILIPPO GRIMANI, *sindaco.*

RICCOBONI ATTILIO, *testimone.*

VINCENZO IZZO, *teste.*

GIORDANO LANZA GUIDO DI PIETRO,
segretario delegato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

TIEPOLO, *relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TIEPOLO, *relatore.* Ho domandato la parola, non già per dimostrare la opportunità ammi-

nistrativa di questo disegno di legge, ripetendo le ragioni addotte nella relazione con la quale l'Ufficio centrale lo raccomanda all'approvazione del Senato; ma solamente per mettere in rilievo alcune considerazioni, principalmente di massima, a cui offre occasione il disegno di legge.

Nella convenzione da approvarsi col disegno di legge è dichiarato che le sacche demaniali, che lo Stato cede al comune di Venezia in permuta, sono ora proprietà patrimoniale dello Stato stesso e perciò sono alienabili. Ora questa dichiarazione, che è contenuta nel proemio della convenzione, e che esprime un concetto giuridico, a nostro giudizio, erroneo, non può essere lasciata passare dall'Ufficio centrale senza rilievo, perchè ferisce troppo apertamente una questione di alta importanza per il diritto dello Stato e per la conservazione della laguna veneta, quale è quella della demanialità della laguna stessa e di tutte le sacche e le altre sopraelevazioni che, o naturalmente o artificialmente, esistono e si formano nel bacino della laguna.

Io non credo necessario di spiegare al Senato, che lo sa meglio di me, la differenza che esiste tra proprietà demaniale dello Stato e proprietà patrimoniale.

È certo che la laguna veneta, e tutte le sacche che in essa esistono, sono proprietà demaniale, ed è necessario che tale carattere di demanialità non sia giammai disconosciuto.

Appunto per questo l'Ufficio centrale, senza fare opposizione alla legge che ci si domanda di approvare, intende di affermare, in occasione di essa, che la demanialità delle sacche che vanno a permutarsi non era cessata prima e non cessò nemmeno, come dalla dichiarazione contenuta nel proemio della convenzione risulterebbe, nel momento in cui la convenzione si è fatta: ma cesserà, per assumere l'altro carattere di patrimonialità, soltanto quando sarà perfezionata la convenzione stessa colla legge che l'approvi. Allora soltanto potrà dirsi avvenuta la sclassificazione delle sacche permutande.

La seconda osservazione è la seguente. Premetto che essa non è già un appunto che si faccia al Governo in relazione alla permuta odierna; molto meno l'osservazione è diretta a contestare la opportunità amministrativa della permuta stessa, che invece è degna dell'appro-

vazione del Senato. Anche questa è un'osservazione di massima ed è diretta ad invitare il Governo ad essere molto guardingo nello spogliarsi della libera disponibilità delle sacche che esistono nella laguna veneta. Le sacche, come ogni altra sopra elevazione, sia naturale sia artificiale, in un dato momento possono essere innocue al regime della laguna; ma siccome le condizioni idrauliche della laguna sono mutabili, così può avvenire che le sacche, oggi innocue, diventino dannose e perturbatrici del regime modificato, onde può essere indispensabile alla conservazione della laguna di sopprimerle o di rettificarle. La qual cosa finchè lo Stato conservi la libera disponibilità delle sacche stesse è facile; ma se il Governo si privi di tale libera disponibilità, la cosa diventa impossibile o per lo meno estremamente difficile se non altro nei riguardi delle indennità da prestarsi.

Ecco perchè, pure approvando la permuta presente, che a giudizio dei competenti non offre pericoli nè attuali nè prevedibili, l'Ufficio centrale invita l'onorevole ministro delle finanze ad essere per l'avvenire molto guardingo nel cedere sacche demaniali a privati od ai corpi morali locali.

Un'altra osservazione ancora dobbiamo fare ed è che nella convenzione e nella relazione si parla sempre ed esclusivamente del Genio civile di Venezia, come l'Ufficio dal quale si chiese ed ottenne il giudizio sul nessun danno che possa derivare dalla cessione delle sacche permutande al regime della laguna e allo sviluppo del porto.

Ora io comprendo che questo sia un errore delle autorità locali, e perciò non intendo far censura all'onor. ministro delle finanze se questo è avvenuto. Ma è certo che a giudicare della innocuità delle sacche nei riguardi del regime della laguna e degli sviluppi del porto, non il Genio civile era competente, ma il Magistrato delle acque del Veneto per suo istituto e per la specifica attribuzione della legge. Raccomandiamo adunque che nell'avvenire non si incorra più in una simile obliterazione di funzioni e di competenze.

Di queste tre osservazioni è fatto cenno nella relazione dell'Ufficio centrale, ma io debbo ora aggiungere un'altra. Certamente la permuta di cui si tratta è stata fatta sotto il patrocinio,

per dir così, della legge del 2 luglio 1891, la quale autorizza il Governo a vendere o permutare a privati od a corpi morali i beni demaniali: fino ad un importo determinato se si tratta di privati, fino ad un altro importo se si tratta di corpi morali. Ma all'art. 3 di detta legge è prescritto che, all'occasione di tali vendite o permutate, sia inteso il parere del Consiglio di Stato intorno alla regolarità del contratto ed all'opportunità amministrativa della vendita o della permuta. Ora io ho cercato in tutta la convenzione, e nella relazione che accompagna la convenzione stessa, e non ho trovato che si faccia alcun cenno che il Consiglio di Stato sia stato interpellato intorno alla permuta presente. Non dico per questo che sia da dubitarsi nè della regolarità del contratto da approvarsi, nè della sua opportunità amministrativa. Codesti elementi esistono in modo evidente nel caso nostro e non si devono quindi fare eccezioni. È dovere però dell'Ufficio centrale di segnalare all'onorevole ministro delle finanze l'avvenuta inosservanza di una legge, la quale, esigendo il parere del Consiglio di Stato, ha inteso di stabilire un'efficace garanzia della regolarità legale e della opportunità economica delle cessioni e permutate di beni demaniali a cui il Governo del Re viene autorizzato.

Con queste osservazioni, io nuovamente raccomando al Senato l'approvazione della convenzione di cui si tratta e del relativo disegno di legge.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Ringrazio anzitutto il senatore Tiepolo dell'approvazione che a nome dell'Ufficio centrale ha voluto dare al disegno di legge, e per quanto riguarda le sue diverse osservazioni risponderò brevemente.

Circa la demanialità osservo che nell'inventario dei beni demaniali dello Stato le sacche non figurano, quindi io non potrei ritenerle come beni demaniali. È risaputo che esse sono relitti di spiaggia formati per l'azione del tempo e per effetto del continuo ritirarsi del mare, che lascia così scoperta una zona che appunto si chiama sacca. Prescindendo da ciò, anche se si trattasse di beni demaniali, con questa legge cesserebbe la demanialità, e diverrebbero

bero patrimoniali, appunto per la permuta che ne viene disposta.

Circa la seconda osservazione del senatore Tiepolo non ho difficoltà di accettarla intieramente, poichè il Governo non intende di cedere queste sacche, od altre che potessero formarsi, senza tener conto delle condizioni speciali della città di Venezia. Per le sacche che ora si permutano mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onor. relatore su quanto dicono le autorità locali, che cioè queste sacche non hanno alcun interesse, nè immediato, nè prevedibile, con gli eventuali sviluppi portuali di Venezia e della sua laguna, e sono perciò alienabili.

Vengo alla terza osservazione che riguarda il Magistrato delle acque. Il senatore Tiepolo sa, che quando si fece l'istruttoria su questa convenzione, la legge del Magistrato alle acque non era ancora legge dello Stato, e di conseguenza non era necessario sentire un Istituto che ancora non esisteva. Verissimo che la convenzione è stata fatta quando il Magistrato delle acque era istituito, ma durante l'istruttoria non vi era. Aggiungo inoltre che le autorità locali hanno constatato come la concessione di queste sacche non apporti alcun danno al sistema idraulico lagunare.

Per quanto riguarda l'ultima osservazione del senatore Tiepolo, si sa che quando si presenta al Parlamento un contratto non vi è bisogno di sentire il Consiglio di Stato, perchè il Parlamento è pienamente arbitro di approvare o non approvare, e non ha bisogno del sussidio di collegi consultivi. Il Consiglio di Stato si deve interpellare quando i contratti non debbono essere sottoposti all'approvazione del Parlamento, ma a quella del potere esecutivo. Ora il contratto di permuta che riguarda la concessione delle sacche alla città di Venezia, essendo appunto soggetto all'approvazione del Parlamento, non era da udirsi su di esso il Consiglio di Stato.

TIEPOLO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TIEPOLO, *relatore*. L'onorevole ministro delle finanze ha detto che le sacche non si trovano negli inventari dei beni demaniali, e che in conseguenza si devono considerare come beni patrimoniali. Mi permetto di osservare che un inventario non può costituire il carattere giu-

ridico di un bene. Se le sacche non sono negli inventari dei beni demaniali, vuol dire che gli inventari dei beni demaniali sono errati e le sacche se sono demaniali, malgrado non siano nell'inventario, restano demaniali.

Non è esatto quello che l'onorevole ministro delle finanze (forse perchè non veneziano e quindi non conoscitore di questa specialità della laguna veneta) ha detto sulla formazione delle sacche e cioè che siano semplicemente tratti di bacino lagunare abbandonati dalle acque della laguna.

Quei tratti, onorevole ministro, sono paludi o barene.

Le sacche invece sono tratti di bacino lagunare sottratti alla libera attività delle acque e diventati terreno solido artificialmente, con getto di fanghi prodotti dalla escavazione dei canali, di macerie e simili in modo da poter divenire, con opportuni ammendamenti, terreni edificatorii o coltivabili.

È evidente perciò: che tali terreni, tratti dal seno del bacino lagunare e in esso costituiti, sono parte connaturata del bacino stesso, qualunque trasformata da liquida in solida; ed è pure evidente che se il bacino lagunare è demaniale, il terreno che si è fatto sorgere nel suo seno deve essere demaniale anch'esso. Ad ogni modo codesta questione di demanialità è di massima soltanto, e non diminuisce affatto l'opportunità della permuta di cui si tratta. All'Ufficio centrale premeva soltanto di non lasciare, per la erronea dichiarazione contenuta nella Convenzione, pregiudicare il principio della demanialità della laguna: il quale principio, ripeto, è importantissimo, non solo per i diritti dello Stato, ma per la conservazione della laguna stessa.

Riguardo alle altre mie osservazioni, io accetto le spiegazioni che l'onorevole ministro delle finanze mi ha dato, e specialmente quella che l'istruttoria di questo affare si è svolta mentre il Magistrato alle acque del Veneto non era ancora istituito per legge; e allora si capisce perfettamente che la mia osservazione contro l'obliteramento di questa nuova istituzione non abbia più ragione di esistere.

Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo si voterà in seguito a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Approvazione preventiva dei tori da destinarsi alla monta pubblica» (N. 912).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Approvazione preventiva dei tori da destinarsi alla monta pubblica».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 912).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Le provincie possono prescrivere l'approvazione preventiva dei tori da destinare alla monta pubblica.

Dove le provincie non provvedano a ciò, i comuni possono per il proprio territorio valersi della stessa facoltà.

I regolamenti per la visita dei tori saranno approvati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio zootecnico od il suo comitato.

(Approvato).

Art. 2.

Le infrazioni ai regolamenti di cui all'articolo precedente saranno punite con pena pecuniaria da lire 50 a lire 200.

(Approvato).

Art. 3.

I contributi del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per il conferimento dei premi ai tori, sono condizionati alla preventiva approvazione di questi.

Nessun contributo può dare il Ministero di agricoltura per l'apertura di stazioni taurine se queste non sieno provviste di riproduttori approvati.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato in seguito a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della Convenzione stipulata fra il Governo ed il municipio di Napoli, l'8 febbraio 1908, per completare le opere di risanamento della città di Napoli, ed altri provvedimenti a favore di quel comune:

Senatori votanti	85
Favorevoli	82
Contrari	3

Il Senato approva.

Concessione al comune di Bologna della facoltà di valersi delle disposizioni contenute negli art. 12 e 13 (3°, 4° e 5° capoverso) della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per alcune opere di risanamento:

Senatori votanti	85
Favorevoli	83
Contrari	2

Il Senato approva.

Devoluzione a favore delle provincie di Cuneo, Napoli, Massa e Torino delle somme dovute dallo Stato per la ritardata attivazione del nuovo catasto:

Senatori votanti	85
Favorevoli	83
Contrari	2

Il Senato approva.

Maggiore assegnazione di lire 5,500,000 al capitolo n. 115 - Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica e indennità ai Reali carabinieri - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908:

Senatori votanti	85
Favorevoli	81
Contrari	4

Il Senato approva.

Esenzione dalle imposte fondiari delle case dei contadini nelle provincie Meridionali, nella Sicilia e nella Sardegna:

Senatori votanti	87
Favorevoli	82
Contrari	5

Il Senato approva.

Provvedimenti relativi alla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia:

Senatori votanti	87
Favorevoli	82
Contrari	5

Il Senato approva.

Proroga delle disposizioni contenute nella legge 19 dicembre 1901, n. 511, relative al conto corrente tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare:

Senatori votanti	84
Favorevoli	77
Contrari	7

Il Senato approva.

Autorizzazione per la spesa straordinaria di lire 1,000,000 dipendente dalla definizione di una causa col comune di Napoli relativa a lavori eseguiti nel 1868 per la frana del monte Echia a Pizzofalcone:

Senatori votanti	84
Favorevoli	81
Contrari	3

Il Senato approva.

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale di Barletta:

Senatori votanti	84
Favorevoli	61
Contrari	23

Il Senato approva.

Separazione del comune di Cellere dal mandamento di Toscanello e sua aggregazione a quello di Valentano:

Senatori votanti	84
Favorevoli	67
Contrari	17

Il Senato approva.

Spese militari fino al 30 giugno 1917:

Senatori votanti	84
Favorevoli	82
Contrari	2

Il Senato approva.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi discussi ed approvati per alzata e seduta.

ARRIVABENE, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Approvazione del disegno di legge: «Modificazioni alla legge 22 luglio 1902, n. 254 sulle rivendite di generi di privativa dello Stato». (N. 888).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: «Modificazioni alla legge 22 luglio 1906, n. 534 sulle rivendite di generi di privativa dello Stato».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura,

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 888).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro, chiusa la discussione.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

TITOLO I.

Magazzini di vendita e spaccio all'ingrosso.

Art. 1.

È data facoltà al Governo del Re di nominare magazzinieri di vendita funzionari amministrativi o di ragioneria del Ministero delle finanze, delle Intendenze e degli uffici esterni dell'Amministrazione delle privative, nonché funzionari tecnici dell'Amministrazione medesima, da scegliersi, con particolare riguardo all'anzianità, in limiti tali che non possano in nessun momento superare il numero di 30 per i funzionari del Ministero e delle Intendenze e

quello di 20 per i funzionari amministrativi e tecnici delle private. A tale effetto potrà il Governo convertire in magazzini di vendita gli spacci all'ingrosso, comunque vacanti di titolari, o che non convenga di riappaltare.

Il funzionario, che aspiri ad essere nominato magazzinoiere, non potrà ottenere un magazzino il cui aggio sia superiore allo stipendio di lui, aumentato di un terzo, escluso qualunque altro assegno di cui egli fosse eventualmente provvisto per indennità di carica, anche se data in natura.

Qualora l'impiegato nominato magazzinoiere non assumesse l'ufficio entro il termine prefissogli; oppure, entro due anni, al più tardi, non avesse prestata la dovuta cauzione, sarà dispensato dal servizio.

Per i magazzini di vendita eccedenti il numero di 50 o nel caso che il Governo del Re non credesse di valersi delle facoltà su accennate, rimangono ferme le disposizioni della legge 6 agosto 1891, n. 483.

Nulla è innovato a quanto dispone l'art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 514.

(Approvato).

Art. 2.

Gli spacci all'ingrosso, che non siano convertiti in magazzini di vendita a sensi dell'articolo 1, si conferiscono per appalto e per un novennio mediante asta pubblica ad offerte segrete, secondo le norme della contabilità generale dello Stato. Se durante il contratto venisse a morte lo spacciatore, la continuazione dell'appalto potrà, fino alla legale scadenza, essere dall'Amministrazione concessa al coniuge superstite od ai figli. L'appalto può essere rinnovato di novennio in novennio a trattativa privata, sia con lo spacciatore che lo abbia esercitato con soddisfazione dell'Amministrazione, sia con chi ne ottenne il subingresso. Quando le condizioni del riappalto senza formalità d'incanto si mutino a vantaggio dello spacciatore, dev'essere sentito prima il Consiglio di Stato.

Dalle disposizioni di favore del presente articolo sono esclusi: le vedove contro le quali sia stata emessa sentenza di separazione per loro colpa; gli orfani colpiti da indegnità legale.

(Approvato).

TITOLO II.

Rivendite di generi di privata.

CANONI.

Art. 3.

Ogni rivendita, che nell'esercizio finanziario precedente abbia avuto un reddito superiore a lire 200, è soggetta in ciascun anno ad un canone corrispondente al reddito stesso, calcolato secondo la scala graduale seguente:

sulla parte di reddito da oltre lire 200 fino a lire 400, il 10 per cento;

sulla parte di reddito da oltre lire 400 fino a lire 600, il 30 per cento;

sulla parte di reddito superiore alle lire 600, il 35 per cento.

(Approvato)

Art. 4.

Il canone determinato giusta l'articolo precedente è soggetto ad una riduzione del 15 per cento per le rivendite poste in comuni di popolazione superiore ai 50,000 abitanti; del 20 per cento per quelle in comuni di oltre 100,000; del 25 per cento per quelle in comuni di oltre 200 mila abitanti.

La popolazione dei comuni è quella accertata con l'ultimo censimento come residente legale.

(Approvato).

Art. 5.

Il minimo del canone da pagarsi da ogni rivendita è fissato in lire cinque, la qual somma sarà pure annualmente pagata dalle rivendite di reddito non superiore alle lire 200.

(Approvato).

TITOLO III.

Conferimento delle rivendite.

Art. 6.

Per il conferimento delle rivendite di generi di privata si tien conto del reddito dei tabacchi, verificatosi nell'esercizio finanziario precedente alla data della vacanza.

Per reddito dei tabacchi s'intende la differenza fra il prezzo di vendita al pubblico e quello ai rivenditori.

(Approvato).

Art. 7.

Ogni rivendita, il cui reddito non abbia superato lire 600, è conferita dall'Intendenza di finanza, sentita la Giunta municipale, a persona domiciliata e residente nel comune da almeno un anno, compiuto anteriormente alla vacanza o all'istituzione e che ne abbia fatta regolare istanza in seguito a speciale concorso.

Sopra ogni altro concorrente avrà la preferenza il coniuge superstite, che abbia convissuto col defunto titolare il quale abbia gestito personalmente la rivendita, ed in mancanza colui che l'abbia esercitata con soddisfazione dell'Amministrazione precedentemente alla sua vacanza.

La durata della concessione sarà di nove anni, ma l'Amministrazione avrà facoltà insindacabile di rinnovarla di novennio in novennio, senza concorso, anche quando il reddito avesse superato durante la concessione le 600 lire.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche alle rivendite conferite in forza di leggi precedenti.

(Approvato).

Art. 8.

Ogni rivendita, il cui reddito abbia superato lire 600 e non lire 2000, è conferita per concorso a persona che versi in istrettezze economiche, domiciliata e residente nella provincia da non meno di un anno precedente alla vacanza, e secondo le norme stabilite dall'articolo 9.

La concessione è a vita, ma viene revocata quando cessi la condizione personale necessaria per appartenere alle categorie previste dall'articolo 9 e seguenti.

(Approvato).

Art. 9.

Le rivendite da conferirsi per concorso, giusta il precedente articolo, sono assegnate distintamente per provincia e per ordine cronologico di vacanze, in ragione:

di $\frac{3}{12}$ a favore della categoria 1^a di cui all'art. 10;

di $\frac{5}{12}$ a favore della categoria 2^a di cui all'art. 11;

di $\frac{2}{12}$ a favore della categoria 3^a di cui all'art. 12;

di $\frac{2}{12}$ a favore della categoria 4^a di cui all'art. 13.

L'assegnazione viene fatta a ciascuna categoria sino ad esaurimento delle quote rispettivamente loro devolute.

La preferenza nel conferimento è determinata dalla rispettiva precedenza di classe, per le rivendite assegnate separatamente a ciascuna delle quattro categorie, e per ogni classe, dalla complessiva valutazione dei titoli e delle condizioni di bisogno degli aspiranti.

Le istanze ed i documenti da presentarsi per questi concorsi sono esenti dalla tassa di bollo.

(Approvato).

Art. 10.

La prima categoria comprende le seguenti classi:

1^a classe: I sottufficiali e guardie già appartenenti al Corpo della guardia di finanza o ad altri corpi armati in servizio dello Stato, i militari e gl'impiegati governativi resi inabili a servire ulteriormente per ferite o infermità contratte per cause dirette e necessarie del servizio e perciò ammessi al godimento della pensione; semprechè questa non ecceda le L. 1000 annue;

2^a classe: I sottufficiali e guardie già appartenenti al Corpo della guardia di finanza o ad altri corpi armati in servizio dello Stato, i militari e gl'impiegati governativi collocati a riposo se sprovvisti di pensione, o questa non ecceda lire 800 annue; con preferenza di coloro che siano sprovvisti di pensione.

(Approvato).

Art. 11.

La seconda categoria comprende le seguenti classi:

1^a classe: Le vedove e gli orfani dei sottufficiali e guardie già appartenenti al Corpo della guardia di finanza o ad altri corpi armati in servizio dello Stato, dei militari e degli impiegati governativi, morti o collocati a riposo per cause dirette e necessarie del servizio, semprechè il matrimonio sia stato contratto prima che il rispettivo marito o padre ottenesse il collocamento a riposo, e la pensione conseguita dai superstiti, coniuge o prole, non ecceda le lire 1000 annue;

2^a classe: Le vedove e gli orfani dei sottufficiali e guardie già appartenenti al Corpo della guardia di finanza o ad altri corpi armati in servizio dello Stato, dei militari ed impiegati governativi morti in attività di servizio o collocati a riposo, semprechè il matrimonio sia stato contratto prima che il rispettivo marito o padre cessasse dal servizio, se sprovvisti di pensione o questa non ecceda le lire 800 annue, con preferenza di coloro che sono sprovvisti di pensione.

Le vedove e gli orfani dei sottufficiali e guardie già appartenenti al Corpo della guardia di finanza o ad altri corpi armati in servizio dello Stato e dei militari di truppa morti in attività di servizio, saranno compresi in questa classe solo quando il servizio prestato dal marito o padre rispettivo avrebbe a questi dato diritto al collocamento a riposo.

(Approvato).

Art. 12.

La terza categoria comprende le seguenti classi:

1^a classe: I benemeriti per servizi patriottici o sociali se sprovvisti di pensione o questa non ecceda le lire 1000;

2^a classe: I sottufficiali e guardie già appartenenti al Corpo della guardia di finanza o ad altri corpi armati in servizio dello Stato e i militari di truppa, purchè abbiano tutti prestato sotto le armi un servizio non minore di 12 anni.

(Approvato).

Art. 13.

La quarta categoria comprende le seguenti classi:

1^a classe: Le vedove e gli orfani dei benemeriti per servizi patriottici o sociali, se sprovvisti di pensione o questa non ecceda le lire 1000;

2^a classe: Le vedove e gli orfani dei sottufficiali e guardie già appartenenti al Corpo della guardia di finanza o ad altri corpi armati in servizio dello Stato e dei militari di truppa, non compresi nella 1^a categoria, i quali abbiano tutti prestato sotto le armi un servizio non minore di 12 anni.

(Approvato).

Art. 14.

Ogni rivendita, il cui reddito abbia superato lire 2000, è conferita per un novennio ad asta pubblica mediante offerte segrete.

La rivendita è definitivamente aggiudicata, ad unico incanto, al concorrente che abbia fatto la migliore offerta di aumento per ogni cento lire di canone legale, calcolato esso canone secondo il disposto degli articoli 3 e 4.

Anche quando vi sia un solo offerente avrà luogo l'aggiudicazione definitiva in suo favore, purchè l'offerta sia almeno eguale all'importo minimo fissato dalla scheda segreta dell'Amministrazione appaltante.

Quando l'incanto andasse deserto od infruttuoso è in facoltà del ministro delle finanze di conferire a vita la rivendita a persona fornita di eccezionali titoli di benemeranza e verso il pagamento del canone stabilito dall'art. 36.

(Approvato).

Art. 15.

Quando durante il novennio l'appaltatore morisse, sarà in facoltà dell'Amministrazione di ammettere il coniuge superstite che abbia con lui convissuto, alla continuazione dell'appalto per l'ulteriore durata del contratto ed alle medesime condizioni.

(Approvato).

Art. 16.

Il Ministero delle finanze provvederà al conferimento delle rivendite di cui negli art. 7 e 8 per le quali non vi siano concorrenti muniti dei prescritti requisiti.

(Approvato).

Art. 17.

Quando la vacanza delle rivendite di concessione avvenga per morte del concessionario, il conferimento potrà tenersi in sospenso per un anno dalla vacanza, accordandosi nel frattempo la reggenza provvisoria al coniuge superstite che possieda i requisiti richiesti per rivenditori e che abbia convissuto col defunto titolare, il quale abbia gestito personalmente la rivendita.

(Approvato).

TITOLO IV.

*Commissione provinciale e ricorsi
contro le decisioni di questa e delle Intendenze.*

Art. 18.

Giudica sui concorsi pel conferimento delle rivendite, di cui all'art. 8, una Commissione presieduta dall'intendente di finanza o di chi ne ha le funzioni, la quale è composta:

di un consigliere di prefettura;

di un giudice di tribunale;

di un consigliere provinciale;

di un consigliere comunale del capoluogo di provincia;

rispettivamente delegati per un biennio dal prefetto, dal presidente di tribunale, dal Consiglio provinciale e dal Consiglio comunale.

In mancanza dell'intendente, o di chi ne esercita le funzioni, la Commissione è presieduta dal consigliere di prefettura.

Perchè siano valide le deliberazioni della Commissione debbono essere presenti almeno quattro membri. A parità di voti ha la prevalenza il voto del presidente.

(Approvato).

Art. 19.

Contro le decisioni degli intendenti di finanza o delle Commissioni, relativamente ai conferimenti di rivendite di cui agli art. 7 ed 8, coloro che ne abbiano interesse, nella qualità di concorrenti, possono ricorrere nel termine di giorni 20 al Ministero, il quale emette il provvedimento definitivo.

(Approvato).

Art. 20.

La notifica ai singoli concorrenti della deliberazione dell'intendente e della Commissione nei conferimenti di rivendite di cui agli articoli 7 ed 8, viene eseguita a cura del sindaco col mezzo del messo comunale, che farà constare la consegna del relativo avviso.

(Approvato).

Art. 21.

Il termine di 20 giorni, di cui all'art. 19, è perentorio e decorre dalla data della notifica eseguita dal messo.

(Approvato).

Art. 22.

Il ricorso al Ministero deve, nel prefisso termine di giorni 20, essere presentato all'intendente di finanza, che ne rilascia ricevuta staccata da apposito registro a matrice.

(Approvato).

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 23.

Nessuno può essere concessionario di più che una rivendita, nè per i titoli di uno stesso autore può aver luogo più di una concessione.

Chi abbia ottenuta la concessione di una rivendita non può adire ai concorsi preveduti dall'art. 8 se non dopo cinque anni dalla data del decreto di nomina.

(Approvato).

Art. 24.

Agli effetti della presente legge per esercente effettivo intendesi quegli che ottenne la regolare nomina a commesso.

Agli esercenti effettivi sono equiparati il coniuge ed in sua mancanza il figlio, i quali avendo convissuto col defunto titolare, lo abbiano assistito nella gestione della rivendita da lui personalmente tenuta.

Coadiutore è colui che fu denunciato dall'appaltatore all'Intendenza come persona di fiducia per aiutarlo nell'esercizio della rivendita.

(Approvato).

Art. 25.

I titolari delle rivendite, siano essi appaltatori o concessionari, hanno l'obbligo di gestirle personalmente.

Tale obbligo è assoluto:

1° per i concessionari che ottennero la nomina per effetto degli articoli 3 della legge 3 febbraio 1901, n. 50, ed 8 di quella del 22 luglio 1906, n. 534, o l'ottengano a termini dell'articolo 7 della presente legge;

2° per gli appaltatori, qualunque sia l'epoca in cui stipularono il contratto.

Ai detti concessionari ed appaltatori può soltanto essere accordato di farsi sostituire temporaneamente da persona di loro fiducia ne casi di comprovata malattia o di breve assenza dal comune in cui sono situate le rivendite.

Gli altri concessionari possono essere autorizzati a farsi rappresentare permanentemente da un idoneo commesso: in caso di malattia da comprovarsi con visita medico-fiscale-collegiale; per età non inferiore ai 65 anni e per invalidità se ottennero la rivendita a causa di infermità proveniente da servizi prestati.

Hanno sempre diritto alla rappresentanza le donne, gli orfani e coloro che siano chiamati a prestar servizio militare obbligatorio, limitatamente al tempo in cui si trovino sotto le armi.

L'esonero dall'obbligo della gestione personale è concesso dagli intendenti di finanza.

(Approvato).

Art. 26.

L'inosservanza dell'obbligo della gestione personale è punibile per la prima volta con l'ammonizione ed in caso di reiterate trasgressioni, con la decadenza del contratto, se si tratti di appaltatori e colla destituzione, se si tratti di concessionari.

(Approvato).

Art. 27.

Sono vietate le cessioni a titolo gratuito od oneroso delle rivendite ed ogni convenzione tendente a costituire una società per la loro gestione.

L'infrazione a tale divieto fa incorrere di diritto: gli appaltatori nella decadenza dal contratto; i concessionari nella destituzione.

(Approvato).

Art. 28.

I concessionari ed appaltatori di rivendite che non dimorino permanentemente nel Regno, saranno rispettivamente o destituiti o dichiarati decaduti dall'appalto.

(Approvato).

Art. 29.

La decadenza dell'appaltatore lo fa incorrere di diritto nella perdita della cauzione.

(Approvato).

Art. 30.

Il decreto di destituzione o di decadenza è pronunziato dall'intendente di finanza.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle finanze.

(Approvato).

Art. 31.

Agli effetti della presente legge sono equiparati agli orfani i figli maggiorenni inabilitati di diritto per infermità fisiche e le figlie nubili maggiorenni.

(Approvato).

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 32.

È facoltà insindacabile dell'Amministrazione di applicare le disposizioni dell'articolo 2 anche a coloro che, pur non rivestendo la qualità di coniuge o prole dello spacciatore cessato, si trovino, al momento dell'attuazione della presente legge, subingrediti nel contratto di appalto dello spaccio all'ingrosso. In questo caso però la rinnovazione dell'appalto viene limitata ad un solo novennio.

È pure in facoltà insindacabile dell'Amministrazione, al verificarsi del decesso degli spacciatori che ottennero l'appalto a vita od a tempo indeterminato in forza di disposizioni anteriori, di ammettere il coniuge od i figli superstiti al beneficio di cui all'articolo 2. Ove poi i detti spacciatori fossero deceduti, le disposizioni dello stesso articolo potranno applicarsi a favore del coniuge o dei figli superstiti solo quando, all'entrata in vigore della presente legge, essi conducano già lo spaccio in genere provvisoria.

(Approvato).

Art. 33.

Salva la disposizione del successivo art. 38, nulla è innovato nei riguardi degli attuali rivenditori circa la durata e le condizioni delle concessioni ad essi fatte; però quelli nominati per effetto degli articoli 3 e 4 della legge 3 febbraio 1901, n. 50 e degli articoli 7 e 8 della

legge 22 luglio 1906, n. 534, hanno l'obbligo di corrispondere il canone di cui agli articoli 3, 4 e 5, della presente legge.

(Approvato).

Art. 34.

Ogni rivendita, che si trovi in concessione gratuita per effetto di leggi anteriori a quella del 3 febbraio 1901, n. 50, al verificarsi della vacanza potrà venir conferita al suo esercente effettivo: a vita se egli la conduca da non meno di quindici anni; per un solo novennio se la conduca da sei anni almeno, senza interruzione in entrambi i casi.

Ogni rivendita, già in concessione gratuita per effetto di leggi anteriori a quella del 3 febbraio 1901 ed attualmente in gestione provvisoria, potrà venir conferita al gestore provvisorio: a vita se conti non meno di 15 anni di gerenza provvisoria: per un solo novennio se conti non meno di 6 anni, senza interruzione in entrambi i casi.

Il termine di 15 o 6 anni dovrà sempre essere iniziato avanti il 1° novembre 1906 e compiuto all'epoca in cui si verificherà la vacanza della rivendita od alla data d'attuazione della presente legge, quando si tratti di reggenti provvisori, computando per costoro anche il servizio prestato nella qualità di commessi dei defunti titolari.

(Approvato).

Art. 35.

Per le rivendite concesse in appalto in base a leggi anteriori a quella del 22 luglio 1906, n. 534, o riappaltate in forza dell'art. 21 della legge stessa, si osserveranno le seguenti disposizioni:

a) Al cessare del contratto in corso l'Amministrazione avrà insindacabile facoltà di concederne la rinnovazione di novennio in novennio, senza esperire nuovo incanto, all'appaltatore che abbia sempre gestito personalmente la rivendita. Questa facoltà potrà essere esercitata dall'Amministrazione anche a favore dell'appaltatore, che, cessato il contratto, tenesse la rivendita in reggenza provvisoria;

b) Quando l'appaltatore sia morto prima del compimento del novennio, ed il coniuge superstite e già con lui convivente, sia stato

ammesso alla continuazione del contratto a sensi dell'art. 15 della presente legge, sarà in facoltà dell'Amministrazione di accordargli la rinnovazione dell'appalto, senza esperire nuovo incanto, per un solo novennio, semprechè il defunto coniuge abbia gestito personalmente la rivendita. La stessa facoltà potrà usare l'Amministrazione a beneficio del coniuge o della prole subingrediti nella continuazione del contratto per effetto di disposizioni anteriori alla presente legge.

Il coniuge superstite, che abbia convissuto con quello defunto, potrà pure essere ammesso alla rinnovazione per un solo novennio quando la morte dell'appaltatore si sia verificata nel periodo della reggenza provvisoria dal defunto tenuta dopo la cessazione del contratto;

c) Qualora alla cessazione dell'appalto non trovino applicazione i precedenti comma *a* e *b*, la rivendita potrà essere appaltata senza esperire incanto, per un solo novennio, al commesso o coadiutore, che vi abbia prestato ininterrottamente servizio per un periodo di tempo non inferiore ai sei anni compiuti al momento della cessazione dell'appalto;

d) Nel caso che cessato per qualunque causa l'appalto, la rivendita si trovasse in reggenza provvisoria ed il gerente avesse prestato senza interruzione, anche quale commesso o coadiutore, un servizio di almeno sei anni compiuti al momento dell'attuazione della presente legge, potrà l'Amministrazione concedergli il riappalto per un solo novennio.

(Approvato).

Art. 36.

Chi ottenga una rivendita in forza dei precedenti articoli 34 e 35 dovrà pagare durante la concessione i canoni stabiliti dagli articoli 3, 4 e 5.

Ove il reddito annuale delle rivendite di cui l'art. 35 superasse le lire 2000, il canone complessivo verrà aumentato di una quota percentuale fissa da determinarsi dall'Amministrazione sulla media degli aumenti conseguiti nelle aste pubbliche tenute in tutto il Regno nell'esercizio finanziario precedente, escludendo dagli elementi di calcolo gli aumenti superiori al 25 per cento.

Tale quota percentuale di aumento sarà applicata dalla decorrenza del nuovo contratto

oppure dal primo giorno dell'anno finanziario successivo, secondo che il reddito della rivendita abbia superato le lire 2000 prima o dopo la rinnovazione dell'appalto. In ogni caso la quota percentuale rimarrà fissa fino alla scadenza del novennio.

La medesima disposizione sarà applicata anche ai contratti stipulati a sensi dell'art. 21 della legge 22 luglio 1906, n. 534, calcolando la percentuale in base agli aumenti conseguiti nell'esercizio 1906-907 per quelli stipulati fino al 30 giugno 1907.

(Approvato).

Art. 37.

Per le rivendite conferite in base agli articoli 7 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 534, nessun aumento percentuale di canone è dovuto, neppure per il periodo trascorso, anche quando il reddito avesse superato le lire 2000.

(Approvato).

Art. 38.

Col 30 giugno 1910 cesseranno di avere vigore le concessioni di rivendite comunque fatte dai passati Governi a favore di enti morali.

Alla morte degli attuali titolari, salvo le disposizioni di favore di cui alla presente legge, cesseranno le antiche concessioni di rivendite riversibili agli eredi.

(Approvato).

Art. 39.

È abrogata la legge 22 luglio 1906, n. 534.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a coordinare e a pubblicare in testo unico le leggi relative alla privativa dei sali e dei tabacchi e le disposizioni ad essa riferentisi, ancorchè contenute in leggi concernenti altre materie, ed a modificare i regolamenti per la loro applicazione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Provvedimenti per la R. guardia di finanza» (N. 924).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la R. guardia di finanza ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato, N. 924).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Alla tabella dei gradi e dei soldi ed a quella delle pensioni, annesse alla legge di ordinamento della R. guardia di finanza 19 luglio 1906, n. 367, sono sostituite rispettivamente quelle A e B allegate alla presente legge, della quale fanno parte integrante.

Il ruolo organico del personale della R. guardia di finanza è stabilito secondo l'annesso quadro, allegato C.

(Approvato).

Art. 2.

Alle disposizioni della legge d'ordinamento citata nell'articolo precedente sono apportate le modificazioni ed integrazioni risultanti dall'annesso testo, allegato D.

(Approvato).

Art. 3.

L'applicazione della presente legge avrà luogo a partire dal 1° luglio 1908.

Il Governo del Re provvederà ad introdurre in bilancio le variazioni necessarie per l'esecuzione della legge medesima.

(Approvato).

Art. 4.

Gli ufficiali che dovranno essere collocati a riposo all'attuazione della presente legge, liquideranno la pensione secondo le disposizioni della legge in vigore sulle pensioni per gli ufficiali del Regio esercito. Per quelli che abbiano contratto matrimonio posteriormente alla legge 19 luglio 1906, n. 367, e prima del 1° luglio 1908, il collocamento a riposo sarà ritardato fino al compimento di un biennio dalla data del matrimonio, qualunque sia la loro età.

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare, udito il parere del Consiglio di Stato, il testo della legge 19 luglio 1906, n. 367, coordinato con le variazioni apportate dalla presente legge. (Approvato).

TABELLA A.

Dei soldi ed altri assegni fissi.

UFFICIALI.		Stipendio annuo
Comandante generale (1)	L.	9,000 (2)
Colonnelli	»	7,000
Tenenti colonnelli.	»	5,500
Maggiori.	»	4,400
Capitani	»	3,400
Tenenti	»	2,400
Sottotenenti.	»	2,000
TRUPPA.		Assegno giornaliero
Maresciallo maggiore	L.	4.90
Maresciallo	»	4.35
Brigadiere	»	3.70
Sottobrigadiere	»	3.25
Appuntato di 1 ^a classe	»	3.10
Appuntato di 2 ^a classe	»	2.85
Guardia dopo il terzo anno di servizio	»	2.65
Guardia con tre anni o meno di servizio	»	2.35
Allievo	»	1.85

Ai sottufficiali, appuntati e guardie sono inoltre accordati i seguenti soprassoldi annui:

dal quindicesimo al ventesimo anno compiuto di servizio L. 182.50
oltre il ventesimo anno di servizio » 365 —

Per la riduzione o la sospensione dello stipendio agli ufficiali in disponibilità, in aspettativa, in licenza straordinaria, disertori, contumaci, condannati alle carceri od alla reclusione militare o che senza motivo non raggiungono il loro posto o se ne assentano, sono ap-

(1) Maggior generale o tenente generale.
(2) Lire 12,000 se tenente generale.

plicabili le disposizioni vigenti per gli ufficiali dell'esercito.

Il soldo dei militari di truppa del Corpo può essere ridotto a due terzi, metà o sospeso.

È ridotto a due terzi a coloro che avendo diritto a pensione sono inviati, a loro domanda o per inabilità al servizio, in licenza straordinaria in attesa del collocamento a riposo, se hanno compiuto il 25° anno di servizio.

È ridotto alla metà:

a) agl'individui ammogliati che si curano in famiglia, dopo i primi due mesi di malattia;

b) a coloro che si trovano in licenza straordinaria per infermità non provenienti dal servizio;

c) a coloro che, avendo diritto a pensione, sono inviati, a loro domanda o per inabilità al servizio, in licenza straordinaria in attesa del collocamento a riposo, quando hanno meno di 25 anni di servizio.

È sospeso:

d) a coloro che sono in attesa di giudizio penale, con diritto però di avere l'intero soldo in caso di assoluzione;

e) ai disertori, contumaci ed ai condannati dai tribunali penali, comuni o militari, durante la espiazione della pena;

f) agl'individui in licenza straordinaria non determinata da ragioni di salute.

Viene pure sospeso il pagamento del soldo ai sottufficiali, agli appuntati ed alle guardie che si ricoverano negli ospedali, ma in tal caso si concede loro una indennità giornaliera stabilita nella misura seguente:

per le guardie	L.	2.—
per gli appuntati e sottobrigadieri	»	2.20
pei brigadieri e marescialli	»	2.40

Il soldo dei militari di truppa che si curano negli stabilimenti del Corpo, vien versato alla massa, a cui carico stanno le spese di cura, dedotte le seguenti quote giornaliere da corrispondersi agl'individui:

per gli allievi	L.	0.40
per le guardie	»	0.60
per gli appuntati e sottobrigadieri	»	0.80
pei brigadieri e marescialli	»	1.—

Il soprassoldo è ridotto o sospeso come il soldo nei casi sopra indicati, ma si corrisponde agl'individui che si ricoverano negli ospedali o negli stabilimenti del Corpo.

Sono accordate, per le maggiori spese del rispettivo servizio, le seguenti indennità annue ai sottufficiali, appuntati e guardie:

che prestano servizio ai confini di terra.	L.	180
delle brigate volanti interne »		144
delle brigate volanti di linea, di quelle site in località malariche, ed a quelli addetti alla legione allievi ed ai vari comandi del Corpo.	»	108
del ramo mare	»	200

Le dette indennità si corrispondono ai sottufficiali, appuntati e guardie solo quando prestano effettivo servizio presso i reparti del Corpo.

Agl'ufficiali ai quali non può esser dato l'alloggio in caserma, è accordata una indennità di lire 25 mensili se celibi o vedovi senza prole e di lire 40 mensili se ammogliati o vedovi con prole.

Agl'individui di truppa che non hanno alloggio in caserma o che, essendo ammogliati o vedovi con prole, non fruiscono di alloggio gratuito, è concessa una indennità mensile di lire 20.

Le indennità da accordarsi agli ufficiali per trasferimenti, missioni, spese di giro, d'ufficio, di servizi speciali, di carica e di residenza disagiata, saranno determinate con decreto ministeriale.

Le indennità da concedersi ai militari di truppa per tramutamenti, viaggi e servizi non previsti dalla presente legge, per supplemento vitto alle brigate di forza inferiore a quella minima stabilita dal regolamento, e quelle per spese d'ufficio ai comandanti di brigata, saranno determinate con decreto ministeriale.

Ai sottufficiali, appuntati e guardie che vengono assegnati per la prima volta ai reparti di confine che prestano servizio alpestre, si corrisponde una indennità di lire 40 per l'acquisto degl'indumenti speciali richiesti dal servizio.

Ai sottufficiali promossi ufficiali si corrisponde una indennità di lire 300 quale assegno di primo corredo.

Le competenze del personale di truppa in attività di servizio, esclusi i premi di rafferma, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

TABELLA B.

Pensioni degli ufficiali e della truppa.

UFFICIALI.

Agl'ufficiali sarà liquidata la pensione in conformità delle disposizioni della legge in vigore sulle pensioni per gli ufficiali del Regio esercito.

TRUPPA.

La pensione da liquidarsi alla truppa, è stabilita in ragione di un quarto del soldo dopo compiuti quindici anni di servizio, e in ragione di quattro quinti del soldo stesso dopo compiuti trent'anni di servizio, ed aumenta ogni anno di un quindicesimo della differenza fra il minimo ed il massimo sopra indicati.

Il tempo passato nella legione allievi sarà computato agli effetti della pensione, che sarà liquidata con le stesse norme e nella identica misura stabilita per le guardie.

Norme comuni.

Sono collocati a riposo d'autorità o riformati gli ufficiali di qualsiasi grado, nonchè i sottufficiali, appuntati e guardie che, pur non avendo raggiunto i prescritti limiti di età siano inabili a continuare il servizio od a riassumerlo, per infermità debitamente accertate con norme analoghe a quelle vigenti per l'esercito.

Il tempo del servizio prestato ai confini di terra, come sottufficiale o guardia del contingente attivo, è computato in ogni caso con gli aumenti stabiliti dall'art. 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Alle vedove dei sottufficiali e delle guardie, senza prole, si concede il terzo della pensione che sarebbe spettata al marito defunto; alle vedove con prole la metà. Agli orfani (1) durante la minorità è accordata la metà ripartibile fra coloro che siano ancora di età minore, sino a che siano maggiorenni.

(1) Sono considerati come orfani, quelli privi di padre e madre, e quelli la cui madre passa a seconde nozze.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1908

Per le vedove ed orfani degli ufficiali si seguono le stesse norme stabilite dal testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, per le vedove e per gli orfani degl'impiegati civili e militari.

Non hanno diritto a pensione gli ufficiali che non avendo compiuto l'età o gli anni di ser-

vizio stabiliti dalla presente legge per liquidare il massimo dell'assegno di riposo e gl'individui di truppa che non avendo compiuto il venticinquesimo anno di servizio od il quarantacinquesimo di età, non provino la incapacità a prestarlo ulteriormente per motivi di salute, o che lo lascino volontariamente.

TABELLA C.

Ruolo organico per la Regia Guardia di finanza.

GRADI	Numero dei posti per servizio					Soldo			Spesa totale per categoria
	generale del Corpo	doganale	pel D. C. di		Totale	Individuale		Complessivo	
			Napoli	Roma		giornaliero	annuo		
	Attivo	Sedentario	Attivo						
							(2)		
Comandante generale (1)	1	»	»	»	1	»	9.000 »	9,000 »	9,000 »
<i>Ufficiali superiori.</i>									
Colonnelli	6	»	»	»	6	»	7.000 »	42,000 »	299,400 »
Tenenti-colonnelli	10	»	»	»	10	»	5.500 »	55,000 »	
Maggiori	44	»	1	1	46	»	4.400 »	202,400 »	
<i>Ufficiali inferiori.</i>									
Capitani	110	»	2	2	114	»	3.400 »	387,600 »	915,200 »
Tenenti	156	»	5	3	164	»	2.400 »	393,600 »	
Sottotenenti	60	»	4	3	67	»	2,000 »	134,000 »	
	387	»	12	9	408				
TRUPPA									
<i>Sottufficiali.</i>									
Marescialli maggiori	120	»	»	»	120	4.90	1,788.50	214,620 »	4,610,779.50
Marescialli	318	148	16	16	498	4.35	1,587.75	790,689.50	
Brigadieri	1,250	140	38	12	1,440	3.70	1,350.50	1,944,720 »	
Sottobrigadieri	1,310	»	50	40	1,400	3.25	1,186.25	1,660,750 »	
	2,998	288	104	68	3,458				
<i>Appuntati e Guardie.</i>									
Appuntati	400	»	»	»	400	3.10	1,131.50	452,600 »	13,021,412.50
								di seconda classe	
Guardie	2,850	»	200	150	3,200	2.65	967.25	3,095,200 »	
								dopo il terzo anno di servizio	
Allievi	1,500	»	»	»	1,500	1.85	675.25	1,002,875 »	
	13,520	»	628	402	14,550				18,855,792 »

(1) Maggior generale o tenente generale.

(2) Lire 12,000 se tenente generale.

ALLEGATO D.

Testo delle modificazioni ed integrazioni da apportarsi alla legge 19 luglio 1906, n. 367, sull'ordinamento della Regia Guardia di finanza

Art. 2.

Alla indicazione dei gradi di maresciallo è sostituita la seguente:

Maresciallo { maggiore.
ordinario.

La indicazione della categoria delle guardie è modificata come appresso:

Appuntati e guardie:
Appuntati;
Guardie;
Allievi.

Art. 6.

Dopo il quarto comma è fatta la seguente aggiunta:

« Un quinto dei posti disponibili nel grado di capitano potrà essere conferito per merito distinto e mediante esame, ai tenenti che abbiano quattro anni di grado, con le norme da stabilirsi col regolamento ».

I commi sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undecimo sono sostituiti dai seguenti:

« I sottotenenti sono tratti dai sottufficiali che abbiano compiuto l'apposito corso d'istruzione presso la scuola speciale di cui all'articolo 4, alla quale potranno essere ammessi quando contino almeno due anni di grado.

« La nomina a sottotenente si fa in base ad una graduatoria determinata dai punti di merito ottenuti dai sottufficiali negli esami finali presso la scuola, sommati con quelli di anzianità di grado.

« Fino alla concorrenza di un terzo dei posti è fatta facoltà al Governo di reclutare i sottotenenti, mediante esame di concorso, fra i giovani forniti di licenza liceale o d'istituto tecnico, i quali:

« a) abbiano compiuto il 18° e non oltrepassato il 25° anno d'età;

« b) possiedano l'idoneità fisica e i requisiti di condotta per l'ammissione nella guardia di finanza;

« c) siano celibi o vedovi senza prole.

« I vincitori del concorso contrarranno la ferma di servizio nel Corpo e saranno ammessi alla scuola, per compiervi un corso d'istruzione di durata non minore di due anni.

« Essi avranno diritto all'assegno di primo corredo e durante la permanenza alla scuola percepiranno il soldo annuo di lire mille.

« Se durante o dopo il corso d'istruzione non siano riconosciuti idonei a coprire il grado di sottotenente, essi avranno facoltà di rimanere nel Corpo col grado di brigadiere o di rescindere la ferma contratta ».

Art. 7.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I brigadieri sono tratti dai sottobrigadieri in ordine di anzianità. I sottobrigadieri sono nominati, nei limiti dell'organico, mediante esame d'idoneità fra le guardie di buona condotta che abbiano compiuto almeno un anno di servizio effettivo, dopo l'istruzione nella legione allievi ».

Il terzo, il quarto e l'ultimo comma come nel progetto ministeriale.

Art. 10.

Il primo comma è modificato come appresso:

« Il reclutamento del personale della Regia guardia di finanza si effettua:

« 1° per arruolamenti volontari;

« 2° per opzione degl'inscritti di leva e per passaggio volontario di militari del Regio esercito e della Regia armata.

« Le opzioni e i passaggi dei militari anzidetti nella Regia guardia di finanza sono però sempre subordinati all'assentimento dei ministeri della guerra e della marina, i quali hanno facoltà di vietarli per alcune categorie di militari addetti a servizi speciali e di sospenderli o limitarli anche per tutti gli altri ».

Dopo l'ultimo comma è fatta la seguente aggiunta:

« Il servizio prestato nella Regia guardia di finanza anche in tempo di pace è considerato, per ogni effetto, servizio militare ».

Art. 19

È sostituito dal seguente:

« Al personale della Regia guardia di finanza sono applicabili il regolamento di disciplina

« militare e quello sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito con le modificazioni che lo speciale ordinamento del Corpo rende necessarie e che saranno approvate con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato ».

Art. 26.

È sostituito come appresso :

« Sono punite secondo il Codice penale militare le guardie di finanza di qualunque grado che si rendano colpevoli di fatti costituenti, a norma del Codice stesso, diserzione, abbandono del posto, rifiuto d'obbedienza, rivolta, ammutinamento e insubordinazione verso superiori in grado o nel comando.

« Per l'insubordinazione le pene stabilite dal predetto Codice si applicano con la diminuzione di uno o due gradi. La diminuzione non si applica quando la via di fatto costituisce un delitto che, a norma del Codice comune, importi una pena più grave: in tal caso il colpevole soggiace alla pena stabilita nel Codice stesso.

« È stabilito, per ogni effetto, l'obbligo della reciproca subordinazione tra inferiori e superiori dell'esercito o dell'armata e della Regia guardia di finanza, quando essi partecipino insieme, anche provvisoriamente, a servizi ed istruzioni di qualsiasi specie o siano obbligati a convivere presso gli stessi reparti o stabilimenti militari o del Corpo ».

Art. 36.

È sostituito dai seguenti:

Art. 36. — « I soldi, i soprassoldi e gli altri assegni nonchè le pensioni degli ufficiali e del personale di truppa sono determinati dalle tabelle annesse alla presente legge.

« Gli ufficiali di ogni grado sono ammessi al godimento dell'aumento sessennale, accordato agli altri impiegati dello Stato.

« Gli ufficiali e i militari di truppa della Regia guardia di finanza, che raggiungono l'età sottoindicata per i vari gradi, cessano dal servizio e sono collocati a riposo, qualunque sia il numero degli anni di servizio da essi prestato:

	Anni
Colonnelli	62
Tenenti colonnelli	60
Maggiori	58
Capitani	55
Tenenti e sottotenenti.	52
Sottufficiali, appuntati e guardie	50

« Gli ufficiali, cui spetterebbe la promozione per coprire i posti già resisi vacanti nel grado superiore, agli effetti dei limiti di età sono considerati promossi al detto grado ».

Art. 36-bis. — « Pel collocamento degli ufficiali in disponibilità, in aspettativa ed in riforma; per la perdita dell'impiego e del grado; per la composizione e la procedura dei consigli di disciplina saranno osservate le disposizioni della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

« Allorquando però un ufficiale del Corpo dev'essere giudicato da un Consiglio di disciplina, almeno quattro membri del Consiglio, sempre che sia possibile, debbono appartenere alla Regia guardia di finanza.

« Al ministro delle finanze ed al comandante generale del Corpo, sono conferite le stesse attribuzioni e facoltà dalla legge stabilite rispettivamente pel ministro della guerra e per i comandanti di Corpo d'armata.

« Pel collocamento degli ufficiali in disponibilità, in aspettativa ed in riforma; per la perdita dell'impiego e del grado; per la composizione e la procedura dei Consigli di disciplina saranno osservate le disposizioni della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

« Allorquando però un ufficiale del Corpo dev'essere giudicato da un Consiglio di disciplina, almeno quattro membri del Consiglio, sempre che possibile, debbono appartenere alla Regia guardia di finanza.

« Al ministro delle finanze ed al comandante generale del corpo, sono conferite le stesse attribuzioni e facoltà dalla legge stabilite rispettivamente pel ministro della guerra e per i comandanti di Corpo d'armata.

« Art. 36 ter. — Agli ufficiali collocati a riposo può essere concesso di continuare ad indossare la divisa del Corpo, con le norme che verranno stabilite dal regolamento.

« Art. 36 quater. — Il Governo è autorizzato ad incorporare nella guardia di finanza, con

norme speciali, in qualità di sottufficiali, appuntati o guardie, il contingente dei macchinisti, elettricisti e fuochisti eventualmente necessari per i servizi di vigilanza finanziaria; stabilendo i ruoli relativi e gli assegni di soldo e indennità di servizio con decreto Reale, osservate le disposizioni dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1904, n. 372.

« Le pensioni di questo personale saranno in tal caso determinate in misura proporzionale a quelle stabilite per i sottufficiali e per le guardie.

« E parimenti in facoltà del Governo di destinare temporaneamente presso i vari comandi della guardia di finanza ufficiali e graduati del Regio esercito o della Regia armata, per speciali servizi militari o d'indole tecnica e per servizio sanitario del Corpo, osservate le norme che saranno stabilite col regolamento.

« Gli ufficiali e graduati anzidetti s'intendono in tal caso rivestiti di tutte le facoltà e prerogative attribuite ai pari grado della Regia guardia di finanza, e gli assegni speciali che si dovranno ad essi corrispondere, saranno stabiliti con decreto Reale, di concerto fra i ministri della guerra o della marina e delle finanze ».

Art. 40.

È sostituito dal seguente:

« Il frutto della rendita intestata alla massa, come all'articolo precedente, sarà erogato colle norme che verranno stabilite dal regolamento:

« a) in creazione di posti e mezzi posti in pubblici istituti di educazione del Regno, o in sussidi scolastici equivalenti, a favore dei figli ed orfani degli ufficiali e militari di truppa della guardia di finanza;

« b) in sussidi straordinari ad ufficiali e individui di truppa in caso di eccezionale bisogno ed in sussidi vitalizi o di determinata durata alle loro vedove ed orfani, ed eccezionalmente, anche ai loro ascendenti;

« c) in doti alle figlie di sottufficiali, appuntati e guardie, in occasione di matrimonio;

« d) in concessioni continuative ad individui del Corpo, mutilati o resi inabili per cause di servizio;

« e) in premi straordinari ad individui del Corpo, che più si distinguono, o che siano

stati fregiati di medaglie o equivalenti onorificenze dal Governo nazionale o da Governi esteri ».

Art. 41.

È sostituito come appresso:

« L'amministrazione del fondo di massa della Regia guardia di finanza sarà affidata ad un Consiglio d'amministrazione, presieduto dal comandante generale del Corpo, o in sua vece dal comandante in secondo, e composto di un capo-divisione della Corte dei conti, di un capo-divisione del Ministero del tesoro, di un capo-divisione amministrativo del Ministero delle finanze, di un comandante di legione, di un comandante di circolo e di un comandante di tenenza della guardia di finanza ».

Art. 44.

È sostituito dal seguente:

« I capitani che conseguirono tale grado per effetto degli esami di concorso ai precedenti posti di sottospettrori, conserveranno il diritto ad essere nominati maggiori a misura che vi saranno posti disponibili ».

Art. 8 e 37.

Alle parole « guardie scelte » è sostituito « appuntati ».

Art. 11, 12 e 13.

Alla locuzione « i sottufficiali e le guardie » si sostituisce « i sottufficiali, gli appuntati e le guardie ».

Art. 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 45.

Sono soppressi.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito, al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra - Aumenti di stanziamento da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909 e 1909-910 per migliorare gli assegni, nonchè alcuni speciali servizi del R. esercito e per modificazione agli organici » (N. 930).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica-

zioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito; al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra - Aumenti di stanziamento da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909 e 1909-910 per migliorare gli assegni, nonchè alcuni speciali servizi del Regio esercito e per modificazioni agli organici».

Il Senato nella tornata di ieri ha approvato che questo disegno di legge fosse discusso d'urgenza, consentendo la relazione orale.

Do quindi facoltà di parlare al relatore senatore Sani.

SANI, *relatore*. Signori senatori. Questo disegno di legge, arrivato all'ultimissima ora dei nostri lavori per questo scorcio di sessione, non potè venir corredato di una relazione illustrativa, quale avrebbe richiesto, non solo la importanza sua; ma le speciali condizioni di questo momento in cui per l'esercito dal Parlamento e dal paese si nutrono vive preoccupazioni.

Fu per questo e per l'urgenza che esso venga subito discusso ed approvato, che venne affidato a me l'incarico, non dirò di illustrarlo, ma di presentarvelo con poche parole.

Esso provvede:

1° Alla modificazione degli assegni (stipendi ed indennità) per aumentarne la misura.

2° A dare maggior incremento all'istruzione dell'esercito, coll'intensificare l'istruzione sul tiro della fanteria, aumentare i richiami di classe, dare maggior sviluppo alle grandi esercitazioni, aumentare le dotazioni di casermaggio, migliorare la razione viveri.

Gli assegni vengono aumentati nella misura suggerita dalla Commissione d'inchiesta, anzi estendendole col migliorare la condizione dei tenenti che hanno raggiunto il doppio quinquennio di grado.

Nelle due diffuse relazioni, cioè quella del ministro che accompagnava il disegno di legge alla Camera, e quella della Commissione del bilancio che ne proponeva l'approvazione, si trovano delineati lo scopo, l'ammontare dell'aumento degli stipendi, nonchè quelle delle indennità fisse ed eventuali; nè più, nè meglio

di quanto trovasi colà scritto io potrei dirvi oggi.

Certa cosa è, per sintetizzare in poche frasi la sostanza dell'argomento, che la posizione economica degli ufficiali inferiori viene ad essere migliorata, non solo durante il servizio, ma ancora nel trattamento di riposo.

E non va taciuto che anche gli stipendi degli ufficiali superiori - che dall'anno 1882 non furono più ritoccati - vengono accresciuti in misura tale da mantenere una giusta proporzione con quelli degli ufficiali inferiori.

La spesa complessiva (chè non parmi necessario dimostrare la bontà dei provvedimenti intesi ad estendere l'istruzione ed a migliorare il vitto del soldato) ammonterebbe:

a) per l'esercizio 1908-909, a lire 7,135,000;

b) pei successivi, a lire 9,485,000.

Signori senatori. Chiamato ad esprimere la mia opinione sulle condizioni nostre militari davanti ad un autorevole consesso io dissi: « che dopo avere esercitato una rigorosa repressione contro gli atti di indisciplina, occorre dare soddisfazione alle aspirazioni legittime e razionali, senza aspettare le dimostrazioni ed i pronunciamenti, perocchè col *festina lente* ogni cattivo consiglio sembra un provvido suggerimento ».

Ed io sono lieto - credendo in ciò d'interpretare il sentimento dell'intero Ufficio - che il Governo siasi messo su questa via nella quale sono certo vorrà perseverare.

PRESIDENTE. Prego ora il senatore segretario Arrivabene di dar lettura del progetto di legge sul quale il senatore Sani ha or ora riferito.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 930).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

TASSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TASSI. Anzitutto io debbo lodare altamente il ministro della guerra per questo progetto di legge, che risponde ad alcune necessità profondamente sentite. Ma ho chiesto la parola specialmente per raccomandare che i provvedimenti i quali riguardano il vitto del soldato, siano fatti rigorosamente osservare.

È generalmente constatata l'assoluta insufficienza del rancio dei soldati, i quali realmente

ne soffrono. Nè questo inconveniente si verifica soltanto nei Corpi, ma anche si lamenta in qualche istituto militare, come ad esempio, e lo dico chiaramente, alla scuola di Modena, dalla quale mi sono pervenute in modo affatto incidentale delle informazioni che ho ragione di ritenere perfettamente esatte, da cui mi risulta che il vitto somministrato agli allievi è scarso e spesso deplorabilmente confezionato. Io spero che questa mia raccomandazione verrà accolta dal ministro, al quale, ripeto, va il mio plauso sincero per i provvedimenti sapienti ed umani che ha saputo presentare. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro della guerra.

CASANA, *ministro della guerra*. Il senatore Tassi chiamò la mia attenzione sulla necessità di provvedimenti per assicurare la bontà del vitto pel soldato. Debbo anzitutto dichiarare che tutti i Comandi di Corpi e di presidio pongono la massima cura perchè il rancio dei soldati sia quale deve essere; tuttavia in materia di questo genere, una volta emesso il dubbio, non è possibile che su di esso si sorpassi. S'impone il dovere di approfondire la cosa, onde avere la certezza assoluta che al rancio dei soldati si provvede effettivamente nel miglior modo possibile. Io do quindi affidamento al senatore Tassi che, da parte mia, si provvederà per eccitare una volta di più il sentimento, che io ho la convinzione sia in tutti i Comandi di Corpo, ed in tutti gli ufficiali, del dovere di accertare sempre che il vitto dei soldati corrisponda alle prescrizioni.

Perchè questo vitto possa essere migliore, avrà notato il Senato, quale somma egregia si iscriva ora nel bilancio, e ciò allo scopo di aumentare di 20 grammi la pasta, che costituisce il secondo rancio, con facoltà tuttavia di sostituirla con ortaggi od altri accessori diversi, che, secondo le circostanze, il soldato stesso può preferire.

Anche prima d'ora fu mia cura di preoccuparmi del vitto del soldato, e posso affermare che la qualità del pane, quale è ora prodotto dai panifici militari, è assolutamente soddisfacente. Questo pane dei panifici si può ritenere che è consumato nella proporzione di 50 a 12 rispetto a quello che per i presidi minori dev'essere acquistato direttamente dal commercio; e per que-

ste 50, delle 62 parti del consumo, il pane da mezza razione con farina aburrata al 29 per cento, non credo fare affermazione avventata, è certamente superiore a quello che la grandissima maggioranza dei cittadini consuma.

Così pure ebbi occasione di preoccuparmi di una circostanza di fatto, che nella diligente relazione della Commissione d'inchiesta è stata pure rilevata. Le esigenze delle provviste per la mobilitazione portano la necessità di avere un deposito di galletta, che risulta in quantità notevole; questo deposito naturalmente si rinnova ogni tanto perchè non deperisca, ed il mezzo per rinnovare la galletta è quello di darla come vitto ai soldati.

Ora, sia la novità del fatto, giacchè la generalità dei soldati non è avvezza al consumo della galletta, sia per la impressione sfavorevole del confronto, perchè quando le gallette sono per lunga conservazione troppo deperite si fanno invece consumare dai cavalli, rende invisibile al soldato il doversi qualche volta nutrire di gallette.

Ora posso affermare che sono state date disposizioni nel senso che la riserva della galletta sia notevolissimamente ridotta, con provvedimenti tali da far presumere che, quando malauguratamente, ci avvicinassimo al periodo di preparazione alla guerra, si avrebbe tempo allora di accrescere la produzione della galletta in modo da raggiungere in quel momento le dotazioni necessarie.

Molto già si è ottenuto in questo senso, e posso assicurare che gli ulteriori studi danno lusinga di sempre miglior successo nel senso indicato. Credo con queste poche parole di avere data soddisfazione al senatore Tassi riguardo alla questione del vitto del soldato.

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Ringrazio l'onorevole ministro della guerra delle assicurazioni che mi ha date e che io mi attendeva da lui e confido che l'opera sua diligente valga a rimuovere gli inconvenienti che, da non poco tempo, sono, pur troppo, lamentati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito, approvato col Regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, e modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 286; 2 giugno 1904, n. 216; 3 luglio 1904, nn. 300, 301 e 302; 8 luglio 1906, n. 305; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647; 21 marzo 1907, n. 84; 13 giugno 1907, n. 327; 14 luglio 1907, nn. 479, 483, 484 e 495 e 5 gennaio 1908, n. 7, sono apportate le modificazioni seguenti:

I.

L'art. 3 è sostituito col seguente:

Art. 3.

Lo stipendio può essere ridotto ai tre quinti, alla metà o può essere sospeso.

È ridotto ai tre quinti:

a) agli ufficiali in aspettativa per riduzione di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra o per infermità non provenienti dal servizio;

b) agli ufficiali in licenza straordinaria per infermità non provenienti dal servizio;

c) agli ufficiali generali ed ai comandanti di Corpo in disponibilità.

È ridotto alla metà:

a) agli ufficiali in aspettativa per sospensione dall'impiego;

b) agli ufficiali condannati al confino;

c) agli ufficiali in attesa di giudizio, salvo ad avere l'altra metà, quando il giudizio non sia seguito da condanna.

È sospeso:

a) agli ufficiali in licenza straordinaria per affari privati;

b) agli ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia;

c) agli ufficiali disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione militare;

d) agli ufficiali che, senza giustificate cause, non raggiungano il loro posto o se ne assentino.

II.

L'art. 4 è sostituito col seguente:

Art. 4.

È stabilita un'indennità per servizio speciale, la quale spetta:

a) agli ufficiali dei carabinieri Reali;

b) agli ufficiali subalterni d'artiglieria e del genio che non abbiano diritto a razione foraggio (esclusi gli allievi della scuola [d'applicazione d'artiglieria e genio]);

c) agli ufficiali del Corpo sanitario;

d) agli ufficiali veterinari che siano capi titolari del servizio veterinario nei Corpi;

e) agli ufficiali d'artiglieria e del genio, richiamati in servizio dalla posizione ausiliaria, quando non percepiscano razioni foraggio;

f) agli ufficiali del Corpo sanitario richiamati in servizio dalla posizione ausiliaria.

L'indennità per servizio speciale è sospesa in tutti i casi nei quali lo stipendio è ridotto o sospeso ed agli ufficiali in aspettativa per infermità provenienti dal servizio.

III.

L'art. 7 è sostituito col seguente:

Art. 7.

Hanno diritto all'indennità cavalli, gli ufficiali cui sono assegnate razioni foraggio, secondo le norme stabilite dalla tabella relativa, e che hanno cavallo di servizio (da sella) di loro proprietà.

IV.

La tabella I annessa al citato testo unico è sostituita con la tabella I annessa alla presente legge.

V.

La tabella II annessa al citato testo unico, è sostituita con la tabella II annessa alla presente legge.

VI.

La tabella III annessa al citato testo unico, è sostituita con la tabella III annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

La dotazione complessiva del Ministero della guerra stabilita con l'art. 1^o della legge 14 luglio 1907, n. 496, è aumentata:

per l'esercizio 1908-909 della somma di lire 7,135,000;

per l'esercizio 1909-910 della somma di lire 9,485,000.

Della somma di lire 7,135,000 per l'esercizio 1908-909 l'aliquota di lire 3,805,000 sarà ripartita fra i capitoli della parte ordinaria, assegni fissi e foraggio, mediante decreto del Ministero del tesoro. L'altra aliquota di lire 3,330,000 sarà ripartita tra i capitoli della parte ordinaria dell'esercizio medesimo 1908-909, nel modo che risulta dal seguente specchio:

Cap. n. 40 - Chiamate di classi dal congedo per istruzione: uomini di truppa - Assegni fissi . . . L. 1,200,000

Cap. n. 47 - Indennità per viaggi collettivi ed isolati . . . » 40,000

Cap. n. 48 - Indennità per servizi e posizioni speciali . . . » 60,000

Cap. n. 53 - Casermaggio per le truppe, retribuzione ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari . . . » 750,000

Cap. n. 54 - Spese per esigenze di servizi di mobilitazione; rimborsi per trasferte ed incarichi speciali, e spese varie per istruzione degli ufficiali e della truppa (somme a calcolo):

Art. 2, lett. H - Premi per gare di tiro e sport militari. . . » 30,000

Cap. n. 56 - Materiali e stabilimenti di artiglieria . . . » 250,000

Cap. n. 68 bis - Sovvenzioni alle masse interne dei Corpi (per miglioramenti alla razione del soldato) » 1,000,000

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 3.

Gli aumenti di stipendio stabiliti per gli ufficiali del Regio esercito dalla presente legge, saranno concessi per metà a cominciare dal 1° luglio 1908 e per intero a partire dal 1° luglio 1909.

Per gli ufficiali inferiori l'aumento di stipendio, da ripartirsi ai sensi del precedente comma, sarà limitato alla differenza fra i nuovi stipendi e quelli in vigore all'attuazione della legge, compresi gli aumenti quinquennali dei

quali gli ufficiali stessi avessero il godimento o acquistassero il diritto nel corso dell'esercizio 1908-909 in base alle precedenti disposizioni.

Quando l'aumento di stipendio spettante agli ufficiali superiori per l'esercizio 1908-909 fosse inferiore all'ammontare del decimo sessennale che, per l'applicazione della presente legge, non dovesse più competere, gli ufficiali stessi continueranno a fruire nel detto esercizio e per il medesimo titolo, della differenza fra l'assegno sessennale e la quota di miglioramento di stipendio.

(Approvato).

Art. 4.

È conservata l'attuale indennità d'arma ai sottotenenti d'artiglieria e genio, che all'entrata in vigore della presente legge trovansi in qualità di allievi alla scuola di applicazione di artiglieria e genio, fino a che non acquistano diritto a razioni foraggio.

Coloro che alla medesima data si trovano in qualità di allievi alla scuola militare o all'accademia militare, nominati sottotenenti di artiglieria e genio, percepiranno un'indennità pari all'attuale indennità d'arma, sino a che non acquisteranno diritto a razione foraggi o a all'indennità per servizio speciale.

(Approvato).

Art. 5.

La disposizione relativa ai sottotenenti dei Reali carabinieri di cui alla nota 1 della tabella I annessa alla presente legge, ha effetto retroattivo per il periodo di tempo trascorso tra il 1° luglio 1907 ed il 1° luglio 1908.

(Approvato).

Art. 6.

Per la prima attuazione della presente legge il Ministero della guerra è autorizzato ad apportare varianti alle indennità eventuali del tempo di pace, in temporanea eccezione all'articolo 17 del testo unico delle leggi sugli assegni fissi per il R. esercito.

(Approvato).

TABELLA I.

Stipendi, indennità per servizio speciale per gli ufficiali dell'esercito permanente.

G R A D I	Stipendio	Indennità per servizio speciale (Art. 4 della legge)			Indennità annua personale
		Carabinieri Reali	Corpo sanitario	Ufficiali del Corpo veteri- nario capi titolari del servizio ve- terinario nei Corpi	
Generale d'esercito	15,000	»	»	»	3,000
Tenente generale	12,000	»	»	»	»
Maggiore generale	10,000	»	»	»	»
Colonnello	8,000	2,200	400	»	»
Tenente colonnello con 1 quinquennio.	7,000	2,100	300	»	»
Tenente colonnello	6,000	2,100	300	»	»
Maggiore con 1 quinquennio	5,500	1,900	300	»	»
Maggiore	5,000	1,900	300	»	»
Capitano con 2 quinquenni	4,800	1,500	300	200	»
Capitano dopo 25 anni dalla nomina ad ufficiale e senza il doppio quinquennio	4,800	1,500	300	200	»
Capitano con 1 quinquennio.	4,400	1,500	300	200	»
Capitano	4,000	1,500	300	200	»
Tenente con 3 quinquenni	3,600	1,100	200	200	»
Tenente dopo 15 anni dalla nomina ad ufficiale e senza il doppio quinquennio.	3,500	1,100	200	200	»
Tenente con 2 quinquenni	3,500	1,100	200	200	»
Tenente con 1 quinquennio	2,800	1,100	200	200	»
Tenente.	2,400	1,100	200	200	»
Sottotenente.	2,000	800	200	200	»
Capomusica	2,000	250	»	»	»

ANNOTAZIONI.

1. Ai sottotenenti dei carabinieri Reali spetta un aumento di stipendio di lire 400 dopo il primo triennio di servizio.
2. Ai capimusica spetta un aumento di stipendio di lire 300 dopo ciascuno dei primi 4 trienni di servizio.
3. L'anzianità di grado per la concessione degli aumenti quinquennali ai tenenti che rimasero nel grado precedente più di 3 anni, è computata dal termine del terzo anno passato nel grado di sottotenente.
4. Agli ufficiali di artiglieria e del genio previsti dall'art. 4, spetta un'indennità per servizio speciale pari a quella corrisposta agli ufficiali del corpo sanitario.
5. Agli ufficiali riformati o revocati, che non contino 8 anni di servizio, è accordata una gratificazione eguale ad un trimestre dello stipendio di cui erano provveduti all'atto della riforma o della revocazione.

TABELLA II.

Razioni di foraggio spettanti pei cavalli degli ufficiali dell'esercito permanente.

GRADI	Numero delle razioni giornaliere dovute					
	Stato maggiore generale	Corpo di stato maggiore ed arma di cavalleria	Arma dei carabinieri Reali	Arma di fanteria	Arma di artiglieria	Arma del genio
Generale d'esercito	5	»	»	»	»	»
Tenente generale	4	»	»	»	»	»
Maggiore generale.	3	»	»	»	»	»
Colonnello	»	3	2	2	2	2
Tenente colonnello	»	3	2	2	2	2
Maggiore	»	3	2	2	2	2
Capitano	»	3	2	»	1	1
Tenente	»	3	2	»	1	»
Sottotenente	»	3	2	»	1	»

ANNOTAZIONI.

1. Il ministro della guerra, il capo di stato maggiore dell'esercito, i comandanti di corpo d'armata ed il primo aiutante di campo generale di S. M. il Re hanno diritto a cinque razioni di foraggio.
- Il sottosegretario di Stato al Ministero della guerra, i maggiori generali comandanti di divisione militare, od aiutanti di campo generali di S. M. il Re e dei Reali Principi, i comandanti di brigata e di reggimento di cavalleria ed il comandante della Scuola di cavalleria hanno diritto a quattro razioni di foraggio.
2. Gli ufficiali superiori aiutanti di campo di S. M. il Re e dei Reali Principi ed il comandante dello squadrone carabinieri Reali guardie del Re hanno diritto a tre razioni di foraggio.
- Gli ufficiali inferiori aiutanti di campo od ufficiali di ordinanza hanno diritto a due razioni di foraggio.
3. Gli ufficiali superiori di fanteria negli stabilimenti militari di pena e negli stabilimenti militari, gli aiutanti maggiori in 1° ed in 2° nei reggimenti di fanteria, i capitani di fanteria che prestano servizio nei reggimenti, o che, pur non prestando servizio nei reggimenti, siano però iscritti sul quadro d'avanzamento, e i capitani aiutanti maggiori in 1° della scuola di guerra, della scuola centrale di tiro di fanteria, della scuola militare e dei collegi militari hanno diritto ad una razione di foraggio.
- Agli ufficiali trasferiti effettivi nel personale dei depositi allevamento cavalli spetta una sola razione di foraggio.
4. I comandanti di reggimento di artiglieria da campagna e da montagna hanno diritto a tre razioni di foraggio.
- Gli ufficiali di artiglieria del reggimento di artiglieria a cavallo (eccettuati quelli del treno) hanno diritto alle razioni di foraggio stabilite per l'arma di cavalleria.
- Gli ufficiali inferiori di artiglieria addetti all'ispettorato di artiglieria da campagna ed ai comandi di artiglieria e come insegnanti alle scuole militari, e quelli dei reggimenti di artiglieria da campagna e da montagna (eccettuati gli ufficiali del treno) hanno diritto a due razioni di foraggio.
- Agli ufficiali superiori di artiglieria negli stabilimenti militari spetta una razione di foraggio.
5. Gli ufficiali subalterni del genio che prestano servizio presso i corpi di truppa, o sono addetti ai comandi del genio od alle scuole militari come insegnanti hanno diritto ad una razione di foraggio.
6. Gli ufficiali superiori medici, commissari e veterinari ed i capitani medici e veterinari che prestano servizio nei corpi di truppa hanno diritto ad una razione di foraggio.
7. Non spettano razioni di foraggio agli ufficiali dei distretti, agli ufficiali delle fortezze, ai capitani applicati di stato maggiore, agli ufficiali subalterni di artiglieria addetti agli stabilimenti militari, alle direzioni di artiglieria, alla scuola di applicazione, di artiglieria e genio per il servizio di governo, ed ai sottotenenti allievi di detta scuola.
8. L'ufficiale che cambia posizione rimanendo in effettività di servizio conserva il diritto di percepire per 30 giorni le razioni di foraggio in ragione dei cavalli effettivamente posseduti nei limiti dei diritti della sua antica posizione.
9. Per gli ufficiali che passano in disponibilità od in aspettativa con diritto a stipendio, le razioni di foraggio, che loro spettano, continuano per 30 giorni e quindi sono ridotte a due, se ufficiali generali, ad una se ufficiali superiori od inferiori.
- Per gli ufficiali che passano in aspettativa per motivi di famiglia le razioni di foraggio, che loro spettano, continuano per 30 giorni.
- Agli ufficiali collocati in congedo provvisorio le razioni foraggio continuano per 30 giorni dalla data della pubblicazione del Regio decreto che li colloca in congedo provvisorio.

TABELLA III.

Indennità cavalli.

GRADI	Ufficiali dello stato maggiore generale, del corpo di stato maggiore, di cavalleria, di artiglieria a cavallo (meno quelli del treno), aiutanti di campo di brigata. Ufficiali di ordinanza.	Ufficiali d'artiglieria da campagna e da montagna (meno il treno); ufficiali d'artiglieria addetti all'ispettorato d'artiglieria da campagna, ai comandi d'artiglieria ed alle scuole militari come insegnanti. Colonnelli di artiglieria da costa e da fortezza. Colonnelli dei reggimenti del genio.	Ufficiali superiori di fanteria. Capitani di fanteria iscritti sul quadro d'avanzamento. Aiutanti maggiori in 1 ^o di fanteria. Ufficiali d'artiglieria da costa e da fortezza (meno i colonnelli), addetti agli ispettorati (meno quelli di artiglieria da campagna), alle direzioni ed agli stabilimenti (meno i tenenti). Ufficiali d'artiglieria (treno). Ufficiali del genio (meno i colonnelli dei reggimenti ed i tenenti addetti alle direzioni).	Ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali	Capitani di fanteria non iscritti sul quadro d'avanzamento. Tenenti di fanteria aiutanti maggiori in 2 ^o . Ufficiali superiori e capitani medici. Ufficiali superiori commissari. Ufficiali superiori e capitani veterinari.
Tenente generale .	800	»	»	»	»
Maggiore generale	800	»	»	»	»
Colonnello . . .	800	740	680	400	400
Tenente colonnello	700	40	640	400	340
Maggiore	700	640	640	400	340
Capitano	700	640	580	400	280
Tenente	600	540	480	400	280
Sottotenente. . .	600	540	480	400	280

ANNOTAZIONI.

1. Per gli ufficiali provvisti di cavallo l'indennità è pagata con lo stipendio mensile; per quelli però che abbiano debiti per cavalli forniti dallo Stato o per anticipazioni ricevute per acquisto di cavalli, è trattenuta mensilmente la metà dell'indennità fino all'estinzione del debito.

2. L'ufficiale che rimanendo in effettività di servizio passa da una posizione nella quale ha diritto alla indennità cavalli ad altra in cui tale diritto gli cessa, conserva l'indennità cavalli, per quel numero di giorni non superiori ai 30, nei quali tiene effettivamente il cavallo.

L'ufficiale perde il diritto all'indennità cavalli se non tiene cavallo di servizio (da sella) di sua proprietà.

Agli ufficiali collocati in congedo provvisorio l'indennità cavalli continua per 30 giorni dalla data della pubblicazione del Regio decreto che li colloca in congedo provvisorio.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione: 1° della Convenzione fra l'Italia e l'Etiopia, in data di Addis Abeba 16 maggio 1908, per la delimitazione della frontiera tra la Somalia italiana e l'Etiopia; 2° della convenzione tra l'Italia e l'Etiopia, in data di Addis Abeba 16 maggio 1908, per la delimitazione della frontiera tra l'Eritrea e l'Etiopia verso la Dancalia; 3° dell'atto addizionale italo-etiopico, in data di Addis Abeba 16 maggio 1908, alla convenzione della stessa data relativa al confine tra Somalia italiana ed Etiopia pel pagamento di tre milioni di lire italiane all'imperatore di Etiopia:

Senatori votanti	97
Favorevoli	91
Contrari	6

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni di lire 59,000, per la costruzione della casa demaniale in Therapia per uso della Regia Ambasciata in Costantinopoli:

Senatori votanti	95
Favorevoli	92
Contrari	3

Il Senato approva.

Approvazione di maggiore assegnazione di lire 69,000 per le spese di adattamento e di arredamento del palazzo demaniale ad uso della Regia Ambasciata in Berlino:

Senatori votanti	96
Favorevoli	88
Contrari	8

Il Senato approva.

Aumento di stanziamento per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, contenente provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari:

Senatori votanti	95
Favorevoli	86
Contrari	9

Il Senato approva.

Nuovo ruolo organico del personale del R. Istituto femminile di Montagnana:

Senatori votanti	96
Favorevoli	90
Contrari	6

Il Senato approva.

Provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati:

Senatori votanti	97
Favorevoli	88
Contrari	9

Il Senato approva.

Autorizzazione di fondi pel riscatto della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani:

Senatori votanti	95
Favorevoli	87
Contrari	8

Il Senato approva.

Approvazione preventiva dei tori da destinarsi alla monta pubblica:

Senatori votanti	90
Favorevoli	84
Contrari	6

Il Senato approva.

Permuta di stabili fra il Demanio dello Stato e il comune di Venezia:

Senatori votanti	91
Favorevoli	87
Contrari	4

Il Senato approva.

Provvedimenti per le pensioni e per il trattamento del personale delle ferrovie dello Stato:

Senatori votanti	95
Favorevoli	83
Contrari	12

Il Senato approva.

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di una piazza nella città di San Pier d'Arena:

Senatori votanti	95
Favorevoli	90
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Reale 12 marzo 1908, n. 110, sull'ordinamento delle Direzioni compartimentali delle ferrovie dello Stato:

Senatori votanti	94
Favorevoli	85
Contrari	9

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 14:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Riscatto della ferrovia Mortara-Vigevano (N. 918);

Conversione in legge del Regio decreto 31 dicembre 1905, n. 632, per la concessione di carte di libera circolazione e di biglietti per un solo viaggio, gratuito od a prezzo ridotto, per talune categorie di persone, sulle ferrovie dello Stato (N. 926);

Provvedimenti per la Basilicata e la Calabria (N. 927);

Conversione in legge dei Reali decreti 28 novembre 1907, n. 814, 17 maggio 1908, 29 giugno 1905, n. 360, 5 luglio 1906, n. 381, 19 maggio 1907, n. 359, 31 agosto 1907, n. 679 e 17 maggio 1908, riguardanti l'esercizio provvisorio, da parte dello Stato, delle ferrovie Roma (Termini)-Marino-Castel Gandolfo-Albano ed Albano-Cecchina-Anzio-Nettuno, Roma-Viterbo con diramazione Capranica-Ronciglione e Varese-Porto Ceresio, e approvazione della convenzione

12 settembre 1907 per l'impianto del secondo binario lungo la ferrovia Livorno-Vada (N. 923);

Riscatto della ferrovia Lecce-Francavilla e diramazione Novoli-Nardò (N. 893);

Provvedimenti per il Real Corpo del Genio civile e per il personale aggiunto e provvisorio dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Genio civile (N. 921);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 15,250,660.89 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli del bilancio di previsione dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 885);

Disposizioni per la leva sui nati nel 1888 (N. 931);

Sugli stipendi e sulla carriera del personale dei Convitti nazionali (N. 916);

Disposizioni sulle sovrimposte provinciali e comunali nei compartimenti catastali, napoletano, siciliano e sardo e sui crediti delle provincie verso i comuni per contributi nelle spese obbligatorie per legge (N. 910 - *urgenza*);

Sulla rinnovazione dei Consigli comunali e provinciali (N. 871);

Provvedimenti per combattere le frodi nel commercio dei formaggi (N. 720).

II. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge 22 luglio 1906, n. 354 sulle rivendite di generi di privativa dello Stato (N. 888);

Provvedimenti per la Regia guardia di finanza (N. 924);

Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito; al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra - Aumenti di stanziamento da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909 1909-910 per migliorare gli assegni nonchè alcuni speciali servizi del Regio esercito (N. 930).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 9 luglio 1908 (ore 20)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.